



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 122

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 24 febbraio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 286
2 ^a - Giustizia	» 289
5 ^a - Bilancio	» 294
6 ^a - Finanze e tesoro	» 299
7 ^a - Istruzione	» 301
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 307
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 310
11 ^a - Lavoro	» 354
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 357

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 3
---	--------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 360
-------------------------------	----------

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 363
Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	» 365

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 367
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 370
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 371
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 373
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	» 374

CONVOCAZIONI	Pag. 375
------------------------	----------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 24 febbraio 2009

51^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

indi del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Intervengono il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna e i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Continua l'esame degli emendamenti, tutti pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il presidente VIZZINI dà conto del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26 e dichiara pertanto inammissibili, in quanto su di essi è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 9.9 (testo 2), 9.0.2 (testo 3) limitatamente al comma 1, lettera *b*), 19.0.300, 26.0.110 e 26.0.200. Informa le Commissioni riunite che il Governo ha appena presentato una ulteriore formulazione dell'emendamento 26.0.100, (26.0.100 testo

3). Avverte, inoltre, che il relatore Malan ha presentato l'emendamento 14.200, pubblicato in allegato al resoconto.

Ricorda, quindi, che sull'emendamento 26.0.7 (testo 2), nel testo risultante dalle modifiche già accolte, erano state svolte nella seduta precedente le dichiarazioni di voto. Posto in votazione, l'emendamento è approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risultano accolti anche gli emendamenti 26.0.5, 26.0.6, 12.0.8 (testo 3) e 14.200.

Il presidente VIZZINI propone la reiezione dell'insieme degli emendamenti accantonati, riferiti agli articoli da 1 a 26, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti: 9.17, 9.0.2 (testo 3) limitatamente al comma 1 lettera *a*), 9.0.5 (testo 3), 12.0.3 (testo 2), 12.0.100, 13.0.100 (testo 2), 14.100, 18.100, 19.0.100 (testo 2), 19.0.200 (testo 2)/1, 19.0.200 (testo 2), 19.0.400, 19.0.300 (testo 2), 19.0.500 (testo 2), 20.200, 21.0.100 (testo 2), 22.0.1, 26.0.4, 26.0.500/1, 26.0.500, 26.0.100 (testo 3), 26.0.1000, 26.0.3000, 26.0.4000, 26.0.5000, 26.0.6000, 26.0.7000, 26.0.8000, 26.0.9000.

Poste congiuntamente in votazione, sono quindi accolte le proposte di coordinamento coord.1, coord.2, coord.3 e coord.4, riferite ad emendamenti approvati in relazione ai Capi dal I al IV del disegno di legge, pubblicate in allegato al resoconto.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in sostituzione del relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.100/2, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.24, 27.25, 27.26, 27.28, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.36, 27.37, 27.38, 27.101/1, 27.101/2, 27.39, 27.40, 27.41 e 27.42. Invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 27.9, 27.18 e 27.100/1. Dopo aver riformulato l'emendamento 27.500 in un testo 2, esprime parere favorevole sugli emendamenti 27.100, 27.23, 27.31, 27.35 e 27.101. Ritira infine gli emendamenti 27.501 e 27.34. Invita infine i presentatori a ritirare l'emendamento 27.27.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), dopo aver riformulato l'emendamento 27.9 in un testo 2, nel senso indicato dal relatore, presidente Berselli, ritira l'emendamento 27.27.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene di non poter accogliere le proposte di riformulazione avanzate dal presidente Berselli con riguardo all'emendamento 27.18 e al subemendamento 27.100/1, insistendo pertanto per la sua votazione.

Il senatore CENTARO (*PdL*) invita il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso con riguardo all'emendamento 27.28, del quale evidenzia le finalità deflattive.

Dopo che i senatori LONGO (*PdL*) e SALTAMARTINI (*PdL*) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 27.28, il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, e il rappresentante del GOVERNO, si rimettono alle Commissioni riunite.

Con distinte e successive votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4.

Approvato l'emendamento 27.500 (testo 2), in esito a distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.5, 27.6, 27.7 e 27.8.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 27.9 (testo 2) respingono, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, nonché i subemendamenti 27.100/1 e 27.100/2.

Approvato l'emendamento 27.100, sono respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.19, 27.20, 27.21 e 27.22.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 27.23, respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti 27.24, 27.25 e 27.26.

Approvato l'emendamento 27.28, risulta precluso l'emendamento 27.29.

Respinto l'emendamento 27.30, è approvato l'emendamento 27.31 e risulta precluso l'emendamento 27.32.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 27.33, approvano l'emendamento 27.35.

Risultano respinti poi, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.36, 27.37, 27.38 e i subemendamenti 27.101/1 e 27.101/2.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 27.101, respingono con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 27.39, 27.40, 27.41 e 27.42.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 28.1000, 28.4 e 28.5 – ritenendo che la problematica del calendario del processo, da essi sollevata, possa essere più opportunamente disciplinata intervenendo sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile – e a riformulare gli emendamenti 28.13 e 28.15, in un testo 2. Nell'esprimere la propria contrarietà sul contenuto dell'emendamento 28.19, preannuncia la riformulazione dell'emendamento 28.102, sull'istituto della testimonianza scritta.

Dopo un breve dibattito sugli emendamenti relativi all'istituto della testimonianza scritta, nel quale intervengono i senatori MUGNAI (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*), CENTARO (*PdL*) e LONGO (*PdL*), il presidente BERSELLI (*PdL*), in sostituzione del relatore Delogu, esprime parere contrario sugli emendamenti 28.1, 28.2, 28.100, 28.3, 28.6, 28.7, 28.8, 28.10, 28.11, 28.12, 28.16, 28.17 e 28.18. Riformula, nel senso indicato dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 28.1000 in un testo 2. Tenuto conto dell'importanza di una più attenta riflessione sulle problematiche connesse all'istituto della testimonianza scritta, propone l'accantonamento degli emendamenti 28.18, 28.19, 28.102, 28.20 e 28.21 nonché dei subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 28.22, 28.23, 28.28, 28.29, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.36, 28.37, 28.38, 28.39, 28.40, 28.42, 28.43 e 28.44. Invita quindi i relatori a riformulare in un testo 2 gli emendamenti 28.30 e 28.35. Dopo aver espresso parere favorevole sull'emendamento 28.41, riformula in un testo 2 l'emendamento 28.500.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 28.18, 28.19, 28.102, 28.20 e 28.21 nonché i subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.

Su proposta del presidente BERSELLI, si conviene di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge in titolo, per proseguire intanto con l'esame dei disegni di legge n. 1079 e connessi, recanti disposizioni in materia di esercizio della prostituzione.

Convengono le Commissioni riunite e l'esame è temporaneamente sospeso.

(1079) *Misure contro la prostituzione*

(125) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione*

(674) *Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione*

(756) *STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari*

(776) *DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale*

(1027) *MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione*

(1093) *SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione*

(1139) *Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale*

– e **petizione n. 227 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 febbraio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore PERDUCA (PD), che si sofferma in primo luogo sul disegno di legge da lui presentato, insieme alla senatrice Poretti, in materia di esercizio della prostituzione. Osserva che *la ratio* ispiratrice della proposta si fonda su un principio antiproibizionista, in base al quale, più che reprimere il fenomeno, occorre definire un'architettura legale che possa disciplinare quanto più possibile l'esercizio della prostituzione.

Ritiene che, oltre a ragioni di carattere ideologico, non poche esigenze di natura pragmatica impongano una soluzione volta alla liberalizzazione del fenomeno. Richiama in proposito la legislazione adottata in altri Paesi europei, soprattutto dell'Europa del nord, che si fondano sul riconoscimento della libertà di prostituirsi, in una cornice legislativa che ne regolamenti le modalità. Ritiene infatti che la soluzione proibizionista proposta dal Governo si ispiri chiaramente ad una visione culturale che nel rifiutare la liceità stessa della prostituzione, finisce per equiparare coloro che sono vittime di sfruttamento sessuale a coloro che liberamente scelgono di prostituirsi.

Si sofferma quindi sulle complesse questioni connesse allo sfruttamento di donne provenienti da Paesi stranieri. Al riguardo riferisce di una visita da lui svolta nel carcere femminile di Vercelli, ove ha avuto occasione di colloquiare con alcune prostitute, per la maggior parte straniere. Dalle loro testimonianze si evince che la scelta di lasciare il paese d'origine nasceva dall'esigenza di fuggire da un contesto sociale, economico e familiare che aveva favorito la loro partenza.

Alla luce di queste testimonianze, la scelta di prevedere il rimpatrio delle prostitute minorenni, operata dal comma 2 dell'articolo 2 del testo del Governo, appare una soluzione del tutto impropria, considerando che, in molti casi, proprio le famiglie di origine le hanno vendute ai mercanti del sesso.

Si sofferma quindi sulle questioni legate al favoreggiamento della prostituzione, osservando che, in molte occasioni, le forze dell'ordine procedono all'arresto di donne ex-prostitute, che le associazioni criminali utilizzano per coordinare le reti del traffico di loro connazionali, e di cui fanno uso come copertura per nascondere la loro attività criminale.

Esprime quindi riserve sulle ordinanze emanate dal Sindaco di Roma per combattere la prostituzione sulle strade, osservando che le statistiche ottimistiche pubblicate dal Comune di Roma contengono dati fuorvianti. Osserva infatti come, nonostante la campagna mediatica fortemente orientata a valorizzare gli interventi di repressione del fenomeno, manchi ancora uno studio sull'impatto della legislazione che verifichi l'efficacia effettiva delle misure adottate, per eliminare la prostituzione dalle strade. Ritiene peraltro molto più significativa l'esperienza del comune di Genova, ove si è deciso di individuare forme di interlocuzione tra le prostitute, che svolgono liberamente la loro attività, e i cittadini, le imprese commerciali e gli altri soggetti coinvolti, allo scopo di regolare il fenomeno della prostituzione in un contesto di libertà, tenendo conto – nello stesso tempo – delle esigenze di organizzazione e regolamentazione.

Ribadisce in conclusione le sue profonde riserve nei confronti del disegno di legge di iniziativa governativa, soprattutto per il suo carattere indiscriminatamente repressivo, inidoneo a risolvere realmente le complesse questioni coinvolte.

La senatrice GALLONE (*PdL*) osserva che il fenomeno della prostituzione è ancora molto diffuso e radicato, rivelando l'assenza di una piena consapevolezza sociale affiancata da una effettiva crescita culturale che inibisca atti lesivi dei diritti e della dignità della persona.

Nel rilevare che il rispetto della dignità umana costituisce il bene primario di ogni democrazia e che ogni misura volta a garantirlo e a tutelarlo debba essere da tutti sostenuta, ritiene che il Governo, con concretezza e senza pregiudizi, stia fornendo risposte adeguate a una questione che da anni affligge le donne. Il disegno di legge di iniziativa governativa, nell'introdurre il reato di prostituzione in strada e in luogo aperto al pubblico, mira a rendere più efficace la lotta allo sfruttamento sessuale, pur nella consapevolezza che l'eliminazione della prostituzione dalle strade non equivale certamente a sopprimere lo sfruttamento e le violenze di cui sono vittime le donne, obbligate a vendere il proprio corpo.

Nell'esprimere il suo apprezzamento per il contenuto del disegno di legge, ritiene che essa debba essere coordinato con il decreto in materia di sicurezza urbana e incolumità pubblica, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri: esso, fra i poteri speciali attribuiti ai Sindaci, prevede anche quelli di contrasto e di prevenzione dello sfruttamento della prosti-

tuzione. Nel rilevare che dal 1958 non si era mai intervenuti in tale materia, osserva che, con una tale iniziativa, il Governo mira non solo ad aggiornare la legislazione di fronte a un quadro sociale profondamente mutato, ma anche a colpire uno dei principali *business* della malavita organizzata, attivando un processo virtuoso per giungere ad una risoluzione definitiva della questione. Ritiene fondamentale l'intervento attivo degli enti locali, non solo in chiave repressiva, ma anche con finalità di prevenzione e di recupero sociale, avvalendosi anche dell'esperienza di organizzazioni e associazioni volontarie che operano sul territorio per la difesa dei soggetti più deboli. Proprio i sindaci, infatti, conoscendo il territorio, possono attivare quella rete di supporto e di assistenza sociale imprescindibile. In questo contesto è opportuno, a suo avviso, coinvolgere tutte le realtà territoriali, non solo per sostenere le vittime dello sfruttamento e della tratta, ma anche per sensibilizzare i clienti sulla differenza che esiste fra chi volontariamente esercita la prostituzione e chi invece è sfruttato.

Occorre un adeguato e saggio bilanciamento degli interessi, nonché un rafforzamento della responsabilità pubblica, nella consapevolezza della necessità di liberare le vittime dello sfruttamento sessuale dalla soggezione e dalla schiavitù, colpendo il mercato e gli interessi degli sfruttatori, senza trascurare i doveri di solidarietà.

Il senatore PARDI (*IdV*) rileva in primo luogo che il disegno di legge di iniziativa governativa, pur attestandosi su una linea apertamente proibizionista, si limita ad affrontare il problema della prostituzione nelle strade, ma non è in grado di risolvere le più complesse questioni ad esso connesse. Nell'esprimere le sue critiche alle soluzioni adottate in alcuni comuni italiani, tra cui quello di Roma, miranti a occultare l'attività di prostituzione, togliendola dalla strada, osserva che tali iniziative non tengono conto dell'ampiezza del fenomeno, che – come rilevano molte ricerche – è in grado di mobilitare ingenti spostamenti di ricchezza collocandosi sul crinale tra economia legale e economia illegale.

Osserva inoltre che, mentre in passato il fenomeno della prostituzione era circoscritto alle categorie sociali più abbienti, oggi esso riguarda ampi strati della popolazione. Ciò lo rende, per molti aspetti, ingovernabile e, a suo avviso, in ogni caso ineliminabile e incompressibile.

Pur comprendendo l'allarme sociale prodotto dalla presenza di prostitute nei quartieri, manifestato in più occasioni dai cittadini che vivono in zone particolarmente colpite da tale fenomeno, osserva nello stesso tempo che un'analoga critica dovrebbe essere indirizzata agli aspetti più deteriori della televisione, che spesso propone immagini assai più volgari di quelle cui si assiste nei quartieri di molte città italiane.

Ritiene inoltre che ogni tentativo, volto ipocritamente a eliminare la prostituzione dalle strade, finisce per renderla più sommersa, aggravando così la condizione delle vittime. Teme peraltro che la sparizione della prostituzione dalle strade possa indirettamente favorire il fenomeno della tratta di esseri umani, rendendo più complesso individuare i luoghi ove lo sfruttamento delle persone per tali fini abietti si consuma. Talvolta invece, come

hanno testimoniato molti soggetti auditi, la visibilità nel territorio delle vittime dello sfruttamento sessuale ne facilita la loro liberazione.

Manifesta il suo apprezzamento per la soluzione adottata dal comune di Venezia che, dopo una consultazione con molti esponenti della società civile, ha deciso di creare zone ove consentire l'esercizio libero della prostituzione. Ciò, a suo avviso, può rappresentare un fecondo punto di equilibrio tra le esigenze di regolamentazione del fenomeno, da una parte, e, dall'altra, le esigenze, certamente non secondarie, di tutela dell'ordine pubblico e del decoro urbano.

Nel manifestare la sua piena condivisione nei confronti dei disegni di legge che sono stati presentati in materia dai senatori dell'opposizione, ribadisce in conclusione la sua critica a ogni soluzione proibizionistica. Ritiene infatti che il fenomeno della prostituzione non possa essere eliminato, ma solo regolato, colpendo nello stesso tempo lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani.

La senatrice PORETTI (*PD*) ritiene che il disegno di legge di iniziativa governativa non contenga soluzioni adeguate per risolvere le complesse questioni connesse al fenomeno della prostituzione.

Reputa peraltro del tutto incongrua la previsione, contenuta all'articolo 1, che dispone l'arresto per prostitute e clienti. Osserva al riguardo che, se fosse applicata con rigore, la norma determinerebbe non poche conseguenze nefaste sulla organizzazione carceraria già aggravata da un drammatico sovraffollamento.

Nel ritenere necessario distinguere tra coloro che sono costretti a prostituirsi e coloro che decidono di farlo per libera scelta, ritiene che una proibizione generalizzata sia del tutto ingiustificata. Tale soluzione, a suo avviso, sarebbe dettata dall'ipocrisia che caratterizza spesso il dibattito intorno a questi temi.

Una legislazione conforme ai principi liberali propri di uno Stato di diritto deve invece, da una parte, regolamentare il libero esercizio della prostituzione volontaria e, dall'altra, individuare gli strumenti opportuni per combattere il gravissimo fenomeno della riduzione in schiavitù e della tratta di esseri umani.

Nell'esprimere profonde critiche nei confronti della ulteriore proposta, ancora non tradotta in un intervento normativo, di una tassa sulla pornografia, ritiene che una legislazione ispirata a principi proibizionisti non abbia alcuna giustificazione, dal momento che la pratica sessuale tra soggetti consenzienti, anche a scopi pornografici, non ledendo diritti altrui, non possa essere considerata illegale dall'ordinamento. Teme invece che tali scelte siano dettate da pregiudizi di natura moralistica, che tendono a trasformare in reato ciò che, in base a particolari concezioni della vita, è peccato.

Richiama quindi la legislazione in materia di prostituzione adottata da alcuni Paesi europei. Dopo aver osservato che in Svezia il divieto di prostituzione non ha eliminato il fenomeno che, in base a recenti statistiche, è invece in aumento, dichiara di condividere la soluzione adottata in

Olanda e in Belgio, ove la prostituzione, legalizzata ormai da molti anni, è adeguatamente regolamentata, anche attraverso la creazione di zone ad essa dedicate. Quanto alla Germania, osserva che la regolamentazione della prostituzione ha permesso di assicurare alle prostitute una adeguata assistenza sociale e sanitaria. Dopo aver richiamato la legislazione austriaca, che autorizza la prostituzione in alcune zone urbane, e la legislazione svizzera, ove è prevista anche una autorizzazione espressa per coloro che affittano camere da letto per scopi sessuali, si sofferma sulla legislazione spagnola e su quella greca, anch'esse ispirate a logiche antiproibizionistiche.

Pur consapevole delle difficoltà di trovare una soluzione che possa rispondere alle complesse questioni connesse al fenomeno della prostituzione, ritiene che uno Stato di diritto liberale non debba accogliere soluzioni genericamente proibizioniste che, lungi dal risolvere il problema, opportunisticamente si limitano soltanto ad occultarlo.

Il presidente BERSELLI avverte che la discussione proseguirà in una seduta da convocare per giovedì 26 febbraio alle ore 14.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Continua la votazione degli emendamenti, a cominciare da quelli riferiti all'articolo 28.

Le Commissioni riunite, con distinte e successive votazioni respingono gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.100 e 28.3.

Gli emendamenti 28.1000, 28.4 e 28.5 sono ritirati dai presentatori, che accedono alla proposta del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati di accoglierne il contenuto con un emendamento all'articolo 33.

Con distinte e successive votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 28.6 e 28.9.

Dopo che il senatore MUGNAI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 28.9, in esito a distinte e successive votazioni risultano respinti gli emendamenti 28.8, 28.10, 28.11 e 28.12.

Accedendo alla richiesta del relatore, il senatore CASSON (*PD*) riformula l'emendamento 28.13 in un testo 2, il quale, posto ai voti, risulta approvato. È quindi assorbito l'emendamento 28.14.

Respinto il subemendamento 28.101/1, le Commissioni riunite approvano gli emendamenti 28.101 e 28.15 (testo 2).

Le Commissioni riunite respingono poi, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.16, 28.17, 28.18, 28.22, 28.23, 28.28 e 28.29.

Approvato l'emendamento 28.30 (testo 2), risultano respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.31, 28.32, 28.33 e 28.34.

Approvato l'emendamento 28.35 (testo 2), risultano respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.36, 28.37, 28.38, 28.39 e 28.40.

Approvato l'emendamento 28.41, risultano respinti, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.42, 28.43 e 28.44.

L'emendamento 28.500 (testo 2) è quindi approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 29.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 29, ad eccezione degli identici emendamenti 29.9, 29.10 e 29.11. Con riguardo all'emendamento 29.100, invita il rappresentante del Governo a ritirarlo.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 29.100, nel quale intervengono i senatori CENTARO (*PdL*), DELLA MONICA (*PD*), BERSELLI, LONGO (*PdL*), MUGNAI (*PdL*) e CASSON (*PD*), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Sono quindi accantonati tutti gli emendamenti relativi all'articolo 29.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 29.0.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono gli emendamenti 29.0.6, 29.0.1, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.4 e 29.0.5.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 30.3, 30.1, 30.4, 30.7 e 30.0.1, invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 30.5 e 30.9. Si rimette al Governo sull'emendamento 30.6. Dopo avere espresso parere favorevole sull'emendamento 30.100, di analogo contenuto all'emendamento 30.10, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 30.8.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore. Con riguardo all'emendamento 30.6 si rimette alle Commissioni riunite.

Dopo che il senatore MUGNAI (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 30.8, le Commissioni riunite respingono con successive e distinte votazioni gli emendamenti 30.3, 30.1 e 30.4.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 30.5 in un testo 2, il quale risulta accolto.

Le Commissioni riunite, dopo aver approvato l'emendamento 30.6, respingono l'emendamento 30.7.

Il senatore CASSON (*PD*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 30.9 in un testo 2, il quale risulta approvato.

Approvato l'emendamento 30.100, risulta precluso l'emendamento 30.10. È infine respinto l'emendamento 30.0.1.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1 e contrario sugli altri emendamenti volti a modificare l'articolo 31, nonché sull'emendamento aggiuntivo 31.0.1.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore, ad eccezione dell'emendamento 31.1.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 31.1, nel quale intervengono il senatore CENTARO (*PdL*), il presidente BERSELLI (*PdL*), il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI e il senatore MUGNAI (*PdL*), è disposto l'accantonamento del complesso delle proposte emendative relative all'articolo 31.

Le Commissioni riunite respingono infine l'emendamento 31.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,30.

52^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono il ministro della giustizia Alfano e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita una riflessione generale sull'opportunità di procedere allo stralcio dal disegno di legge delle disposizioni recanti modifiche al codice di procedura civile al fine di consentire una più appropriata valutazione delle problematiche connesse alla riforma della giustizia civile.

Dopo un breve intervento del senatore LONGO (*PdL*), il ministro ALFANO ribadisce l'esigenza che le Commissioni riunite procedano alla approvazione del disegno di legge nella sua interezza, tenuto conto della congruità dei tempi di esame da parte delle Commissioni riunite del Senato. Ribadisce inoltre come la riforma della giustizia civile sia considerato dal Governo uno dei presupposti essenziali per il rilancio della competitività economica del Paese.

Il presidente BERSELLI avverte quindi che si riprenderà quindi dall'esame degli emendamenti relativi all'articolo 28, accantonati nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI riformula l'emendamento 28.102 in un testo 2, con il quale si recepisce in larga parte anche il contenuto dell'emendamento 28.19.

Approvato l'emendamento 28.102 (testo 2), risulta assorbito l'emendamento 28.19 e preclusi i subemendamenti 28.102/1, 28.102/2 e 28.102/3.

Le Commissioni riunite respingono quindi, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 28.20 e 28.21.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29, accantonati nella seduta antimeridiana di oggi.

Il ministro ALFANO, nel prendere atto delle perplessità emerse nel dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana, circa le modifiche all'istituto del cosiddetto filtro in cassazione, ritira l'emendamento 29.100.

Risultano così preclusi i subemendamenti 29.100/1, 29.100/2 e 29.100/3.

Le Commissioni riunite, in esito a successive e distinte votazioni, respingono gli emendamenti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7 e 29.8.

Sono quindi approvati gli identici emendamenti 29.9, 29.10 e 29.11.

Le Commissioni riunite respingono infine, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 29.12 e 29.13.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 31, accantonati nella seduta antimeridiana.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori CENTARO (*PdL*), LI GOTTI (*IdV*) e LONGO (*PdL*), il ministro ALFANO si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 31.1.

L'emendamento 31.1 è quindi approvato, risultando preclusi gli emendamenti 31.2, 31.3, 31.4 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 39.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), in sostituzione del relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti volti a modificare l'articolo 32, ad eccezione dell'emendamento 32.100.

Esprime infine parere contrario sull'emendamento 32.0.2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono gli emendamenti 32.1 e 32.2.

Approvato l'emendamento 32.100, risultano respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 32.3 e 32.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 33.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.7, 33.8 e sul subemendamento 33.100/1. Dopo avere espresso parere favorevole sugli emendamenti 33.100, 33.500, 33.101 e il subemendamento 33.101/1 invita i presentatori a riformulare gli emendamenti 33.5 e 33.6, di analogo contenuto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3 e il subemendamento 33.100/1.

Approvato l'emendamento 33.100, risulta respinto l'emendamento 33.4.

Il senatore CASSON (*PD*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 33.5 in un testo 2, il quale, posto ai voti, è approvato.

Risulta assorbito l'emendamento 33.6.

Respinto l'emendamento 33.7, risulta precluso l'emendamento 33.8.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, approvano quindi gli emendamenti 33.500 e 33.101, nonché il subemendamento 33.101/1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 34.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti volti a modificare e ad aggiungere norme dopo l'articolo 34, ad eccezione dell'emendamento 34.0.100. Esprime altresì parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 34.0.100.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, respingono l'emendamento 34.1 e i subemendamenti 34.0.100/1, 34.0.100/2, 34.0.100/3, 34.0.100/4, 34.0.100/5, 34.0.100/6 e 34.0.100/7.

Approvato l'emendamento 34.0.100, risultano respinti, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 35.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI invita i relatori a riformulare l'emendamento 35.0.100 in un testo 2 e a ritirare l'emendamento 35.0.500.

Il presidente BERSELLI (*PdL*), quale relatore per la 2^a Commissione, ritira l'emendamento 35.0.500 e riformula 35.0.100 in un testo 2, il quale risulta approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 36.1 e 36.0.1.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, in esito a successive e distinte votazioni, respingono gli emendamenti 36.1 e 36.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 37.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere contrario sul complesso degli emendamenti relativi all'articolo 37, nonché sul subemendamento 37.100/1. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 37.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 ed il subemendamento 37.100/1, approvano l'emendamento 37.100.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LONGO l'emendamento 37.5 è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 38.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 38.1 e 38.2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite respingono, con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 38.1 e 38.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 39.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8, 39.10, 39.11, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, e sui subemendamenti 39.0.103/1, 39.0.102/1. Dopo avere invitato i presentatori a riformulare l'emendamento 39.9, esprime parere favorevole sugli emendamenti 39.0.100, 39.0.101, 39.0.103, di analogo contenuto all'emendamento 39.0.4, 39.0.102, nonché sui subemendamenti 39.0.100/1, 39.0.101/100. Si rimette alle Commissioni riunite sui subemendamenti 39.0.101/3 e 39.0.102/2.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore.

Le Commissioni riunite respingono, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 39.1, 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7 e 39.8.

Il senatore MUGNAI (*PdL*), accedendo alla richiesta del relatore, riformula l'emendamento 39.9 in un testo 2, il quale risulta approvato.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto, in esito a distinte e successive votazioni, gli emendamenti 39.10, 39.11, 39.0.1, 39.0.2 e 39.0.3, approvano l'emendamento 39.0.100, i subemendamenti 39.0.100/1, 39.0.101/3, 39.0.101/100 e l'emendamento 39.0.101.

Respinto il subemendamento 39.0.103/1, risulta approvato l'emendamento 39.0.103.

L'emendamento 39.0.4 risulta quindi assorbito.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto i subemendamenti 39.0.102/1 e 39.0.102/2, approvano l'emendamento 39.0.102.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 40.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 40.100 e 40.200. Si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 40.1, identico all'emendamento 40.2.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) esprime parere conforme al Governo.

Le Commissioni riunite, in esito a distinte e successive votazioni, approvano l'emendamento 40.1, 40.100 e 40.200. Risulta quindi assorbito l'emendamento 40.2.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 41.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) e il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprimono parere contrario sull'emendamento 41.2, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 43.

Con il parere contrario del relatore, presidente BERSELLI (*PdL*), e del rappresentante del GOVERNO, risulta respinto l'emendamento 43.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 44.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) propone la reiezione del complesso degli emendamenti relativi all'articolo 44, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento dei relatori 44.100.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti: 44.1, 44.2, 44.3, 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9, 44.10, 44.11, 44.12, 44.13 e 44.0.100.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 44.100.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 45.

Il presidente BERSELLI (*PdL*) propone la reiezione del complesso degli emendamenti relativi all'articolo 45, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea, ad eccezione dell'emendamento dei relatori 45.100.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intendono pertanto respinti i seguenti emendamenti: 45.1, 45.2, 45.3 e 45.4.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 45.100.

Si passa infine all'esame dell'emendamento 46.0.1, del quale il presidente BERSELLI propone la reiezione, al fine di consentirne la presentazione in Assemblea.

Le Commissioni riunite convengono.

Si intende pertanto respinto l'emendamento 46.0.1.

Si passa infine all'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI accoglie l'ordine del giorno G/1082/2/1 e 2.

Dopo che il senatore MUGNAI (*PdL*) ha ritirato l'ordine del giorno G/1082/3/1e 2, risulta decaduto per assenza dei proponenti l'ordine del giorno G/1082/4/1e 2 (testo 2).

Le Commissioni riunite conferiscono, infine, ai relatori Malan e De-logu il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, e a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale, sul testo risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e ad apportarvi le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE n. 1082**

G/1082/1/1 e 2

SALTAMARTINI, DE ANGELIS, PISCITELLI, FLERES

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie per le missioni all'estero, di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, da corrispondere al personale delle pubbliche amministrazioni;

le indennità giornaliere stabilite dal citato decreto ministeriale sono sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, come modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286;

rispetto alla disciplina generale prevista dal citato regio decreto n.941 del 1926, sono da considerare speciali le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1961, n.642 (come integrata dall'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, in materia di trattamento economico da corrispondere, rispettivamente, al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia destinato all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e al personale destinato agli uffici degli addetti militari;

la *ratio*, che giustifica la specialità della disciplina normativa richiamata, è rinvenibile nella particolare conformazione degli incarichi oggetto della regolamentazione, caratterizzati dal necessario affidamento del servizio all'estero ad uno stesso soggetto con carattere di continuità, per più anni consecutivi, con conseguente necessità di un trattamento economico adeguato in considerazione dei consistenti oneri a carico degli interessati derivanti dalla lunga permanenza all'estero;

con riguardo al sistema di calcolo della retribuzione previsto dalle disposizioni speciali sopra richiamate, mentre il decreto del Presidente

della Repubblica n. 18 del 1967 e la legge n. 838 del 1973 dispongono direttamente in ordine alla misura delle indennità ivi previste, la legge n. 642 del 1961 prevede la corresponsione di un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie di missione intere, come stabilito per il Paese di destinazione dalle norme in vigore;

in presenza di detta disciplina, l'applicazione dell'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 alla determinazione della misura dell'assegno di lungo servizio comporterebbe la sostanziale modifica della disciplina speciale prevista dalla legge n. 642 del 1961, al fuori di espresse previsioni legislative;

una tale applicazione determinerebbe, altresì, nell'ambito di categorie di personale accomunate dalla prestazione di un servizio all'estero di lunga durata, una ingiustificata disparità di trattamento a danno del personale di cui alla legge n. 642 del 1961 rispetto al personale diplomatico del Ministero degli affari esteri e a quello degli uffici degli addetti militari disciplinato, rispettivamente, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e dalla legge n. 838 del 1973, entrambi esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 28 in parola;

si deve ritenere, secondo un principio di ragionevolezza, che il legislatore abbia inteso riferire la riduzione prevista dall'articolo 28, comma 1, al trattamento economico collegato alle sole missioni all'estero di breve durata, in linea con la soppressione dell'indennità di trasferta per le missioni all'interno del territorio nazionale, anch'esse di breve durata, disposto dall'articolo 1, comma 213, della legge finanziaria 2006, come evidenziato nella relazione illustrativa dello stesso articolo 28,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 secondo lo spirito della norma, che ha inteso ridurre le indennità giornaliere e non quelle relative a servizi di lunga durata, nel senso che la riduzione del 20 per cento delle diarie di missione ivi prevista non si applica al trattamento economico del personale di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, comandato all'estero per servizi di lunga durata.

G/1082/2/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premessi che:

la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale nell'amministrazione della giustizia;

attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanti diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precaria età non giustificata dalla qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari;

la magistratura onoraria, se opportunamente inquadrata, potrebbe essere il volano di un nuovo andamento dell'amministrazione della giustizia, avvicinando la giustizia ai cittadini e assicurando la celerità del servizio, in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo;

occorre una soluzione a regime che preveda nuove modalità di accesso e di retribuzione e che tenga conto anche della previdenza;

è quindi assolutamente indilazionabile un intervento immediato in materia di giudici onorari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

a formulare una proposta organica di riforma della magistratura onoraria tale da consentire al Parlamento di approvarla entro la data del 31 dicembre 2009, astenendosi dal ricorrere ad ulteriori proroghe dell'esistente».

G/1082/3/1 e 2

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Il Senato,

premessi che:

un nuovo procedimento sommario di cognizione non avrebbe alcun effetto deflativo, posto che esso si differenzerebbe dal rito ordinario solo per la eventuale assenza delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile e per la decisione con ordinanza invece che con sentenza,

impegna il Governo:

a presentare un'iniziativa legislativa nel senso di una semplificazione dei molteplici procedimenti attualmente previsti in sede civile, in modo da giungere ad un rito tendenzialmente unico affiancato da un procedimento sommario di cognizione».

G/1082/4/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

impegna il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/4/1 e 2 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in discussione si occupa, all'articolo 19, della «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, del Centro di formazione studi e della Scuola superiore della pubblica amministrazione»;

è previsto tra l'altro che la «ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, effi-

cazia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica amministrazione centrale e delle amministrazioni locali»;

la riorganizzazione dovrà tenere necessariamente in considerazione la peculiarità delle diverse realtà territoriali della nostra penisola;

dovrà essere opportunamente valutato, anche, il ruolo indispensabile che talune sedi hanno per la formazione dei pubblici dipendenti delle Regioni e degli enti locali e se questi ultimi partecipano ai costi dei locali e delle attrezzature delle sedi;

invita il Governo:

nell'adozione di «uno o più decreti legislativi di riassetto normativo finalizzati al riordino del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), del Centro di formazione studi (FORMEZ) e della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA), secondo i seguenti principi e criteri direttivi», a procedere attraverso il confronto con Regioni ed enti locali interessati e a salvaguardare la permanenza di quelle sedi, come la SSPA con sede ad Acireale (CT), che ricevono per il loro funzionamento significativi contributi dalle Regioni.

G/1082/5/1 e 2

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve in alcun modo pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

un intervento in tale materia rende necessaria la consultazione delle amministrazioni pubbliche interessate all'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 11;

impegna il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolar-

mente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

G/1082/5/1 e 2 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Il Senato,

considerato che:

l'articolo 11 del provvedimento in discussione persegue la condivisibile finalità di «prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziata nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il periodo 2007-2013»;

la previsione di norme che definiscano «le modalità e le procedure necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate» non deve pregiudicare l'agevole fruibilità delle risorse;

invita il Governo:

nell'adozione del decreto previsto dall'articolo 11 del provvedimento in esame a non prevedere norme che possano rendere particolarmente complesso l'utilizzo delle risorse e a consultare preventivamente le Regioni interessate.

G/1082/6/1 e 2

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1082,

impegna il Governo:

a promuovere l'inclusione nei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 della connessione all'infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.

Art. 1.**1.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» inserire le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 4, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259».

1.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni» inserire le seguenti: «e d'intesa con le stesse».

1.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma , dopo le parole: «interventi infrastrutturali nelle aree sotto utilizzate» inserire le seguenti: «con priorità nelle aree ricadenti nei territori individuati dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo «Convergenza»).

1.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno».

1.5

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, ADAMO

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I progetti di cui al presente comma devono includere la connessione alla infrastruttura in banda larga degli edifici scolastici.».

1.6

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'affidamento della realizzazione dei progetti di cui al comma 2 avviene mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria in materia, salvaguardando, ove possibile, le imprese già operanti sul territorio delle aree sottoutilizzate nei settori di cui al presente articolo».

1.7

VIMERCATI, Marco FILIPPI, ADAMO

Al comma 3, sopprimere la parola: « anche» e sostituire le parole: «ai sistemi avanzati di comunicazione» con le seguenti: «allo sviluppo della banda larga».

1.8

VIMERCATI, Marco FILIPPI, ADAMO

Al comma 3 aggiungere, infine, le seguenti parole: «il 15 per cento delle frequenze radiotelevisive che si liberano in seguito al passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale sono attribuite al sistema delle telecomunicazioni per reti in banda larga».

1.9

VIMERCATI, Marco FILIPPI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, il Fondo per le agevolazioni di credito agli investimenti in infrastrutturazione a banda larga per le zone a *digital divide*, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese non pubbliche operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche sui finanziamenti, della durata massima di dieci anni, deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria. Al Fondo affluiscono un contributo pari allo 0,5 per cento dei ricavi da traffico voce e dati (sia su rete fissa che mobile), conseguiti da tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché even-

tuali risorse finanziarie stanziare a tale fine nel bilancio dello Stato. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, a progetti di infrastrutturazione a banda larga, in fibra ottica o *wireless* (in spettro licenziato o non), ad operatori che non godano di ricavi da terminazione che presentino particolari caratteristiche di innovazione e/o siano rivolti ad aree dove non sia già presente l'infrastruttura in fibra ottica a banda larga. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture sono definite modalità, termini e condizioni per l'accesso alle agevolazioni di credito di cui al presente comma. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento degli interessi sull'importo ammesso al contributo medesimo, calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro dell'economia. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente concordati tra le parti.».

1.10

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e trasporti, predispone un piano formativo obbligatorio per amministratori e dirigenti degli enti locali e delle regioni in merito ai profili normativi e all'impatto tecnico, ambientale, paesaggistico dell'infrastrutturazione a banda larga dei territori. Il piano è realizzato avvalendosi della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) secondo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27».

1.11

Marco FILIPPI

Sopprimere il comma 5.

1.100MALAN, *Relatore**Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, nominata dall'operatore interessato e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Allo stesso articolo 50, comma 4, il quarto periodo è abrogato.».

1.12

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini del riparto delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per gli utilizzi previsti dal presente articolo non si applicano le percentuali di cui all'articolo 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Art. 2.**2.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

*Sopprimere l'articolo.***2.4**

CICOLANI

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:**«1) Sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:*

"3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-bis predispongono prezzari di riferimento tenendo conto dei

prezzi praticati nei contratti. in essere, ovvero, in mancanza o in deroga motivata, dei prezzi dedotti dai listini ufficiali, dai listini delle camere di commercio, dai prezzi correnti di mercato mediante apposita ricerca all'uopo predisposta. Ai prezziari si applica la disciplina dell'articolo 133, comma 8. Dei prezziari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della società Consip Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio".

2) *Sopprimere il capoverso 3-quater*

3) *Al capoverso 3-quinquies sostituire la parola: «quinquies» con la seguente: «quater».*

4) *Al capoverso 3-sexies sostituire la parola: «sexies» con la seguente: «quinquies» e sopprimere le parole da: «, in maniera», fino a: «l'anno precedente,»*

5) *Al capoverso 3-septies sostituire la parola «septies» con la seguente: «sexies» e sopprimere le parole da: «con obbligo» fino a: «Corte dei Conti»*

6) *Sopprimere i capoversi 3-octies, 3-nonies e 3-decies.*

7) *Al capoverso 3-undecies sostituire la parola: «undecies» con la seguente: «septies».*

2.2

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma , capoverso, «3-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «lavori, servizi e forniture» fino a: «, dei provveditorati alle opere pubbliche" con le seguenti: "servizi e forniture, le amministrazioni regionali e Consip S.p.A. possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province.».

Conseguentemente, al medesimo comma: capoverso 3-quater, primo periodo, sopprimere la parola: «lavori,»; sopprimere il capoverso 3-sexies; sopprimere il capoverso 3-decies; capoverso 3-undecies, sopprimere la parola: «lavori,».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, capoverso «3-bis» aggiungere, infine, le parole: «anche in deroga all'articolo 2, comma 28 della legge n. 244 del 2007».

2.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, sopprimere i capoversi «3-sexies», «3-septies», «3-octies», «3-novies» e «3-decies».

2.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, sopprimere i capoversi da 3-septies alla fine dell'articolo.

2.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.8

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, sopprimere i capoversi 3-septies, 3-octies, 3-novies e 3-decies.

2.9

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, MAURO MARIA MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo e i capoversi 3-novies; 3-decies.

2.10

MALAN

Al comma 1, capoverso 3-septies, sopprimere il secondo periodo.

2.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica articolo 6-ter, comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 6-ter, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) i criteri per la redazione dello Statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia e che l'attività prevalente sia finalizzata al sostegno finanziario di imprese e al credito alle persone nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza").

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della rete infrastrutturale dei territori ricadenti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 [Obiettivo «Convergenza»])

1. All'articolo 6-quinquies, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133 le parole da: "È istituito" fino alle parole: "di livello nazionale", sono sostituite con le seguenti: "È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale nazionale, in particolare dei territori rica-

denti nelle aree individuate dall'articolo 17 del Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo 'Convergenza')'».

2.0.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" aggiungere le seguenti: ", ad esclusione del servizio idrico integrato,";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizi pubblici locali", aggiungere le seguenti: ", con esclusione del servizio idrico integrato,";

c) il comma 8 è abrogato;

d) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: ",nonché in materia di acqua"».

2.0.4

GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'allegato A, annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la voce n. 2990 relativa alla legge 4 agosto 1978, e la voce n. 3309 relativa alla legge 31 dicembre 1991, n. 438, sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

2.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990 – Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309 – Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa».

2.0.5 (testo 2)

FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990 – Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309 – Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successive al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

2.0.5 (testo 3)

FERRARA, BIANCO, GARRAFFA, PAPANIA, ADRAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi i numeri:

2990 – Legge 4 agosto 1978, n. 464

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968

3309 – Legge 31 dicembre 1991, n. 433

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui al comma 1, capoversi 2990 e 3009».

2.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076 – Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'articolo 35

Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

2. L'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 riacquista efficacia a decorrere dal 25 giugno 2008».

2.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il n. 1076 dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

1076 – Legge 23 maggio 1950, n. 253, ad esclusione dell'art. 35
Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani».

2.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'**articolo 18-bis** è inserito il seguente:

”Art. 18-ter.

(Società di consulenza finanziaria)

1. La riserva di attività di cui all'articolo, 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo»».

2.0.9

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato file. La documentazione è consegnata mediante Posta Elettronica Certificata con marca tura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante Firma Elettronica certificata.

3. il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal precedente comma esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della Pubblica Amministrazione committente.

4. Le Amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di Posta Elettronica Certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui dovrà essere redatta la documentazione dovranno essere indicati nei capitolati. Tutte le Amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti»».

2.0.10

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010, le informazioni devono essere fornite solo per via telematica".

2. A partire dal 1° gennaio 2009 la partecipazione agli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene mediante presentazione degli allegati e della documentazione richiesta dall'ente appaltante in formato *file*. La documentazione è consegnata mediante posta elettronica certificata con marcatura temporale all'indirizzo indicato sul capitolato. La documentazione è firmata dal rappresentante legale del proponente mediante firma elettronica certificata.

3. Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi previsti dal comma 2 esclude il richiedente dal processo di valutazione. Tale esclusione non dà diritto ad azioni di rivalsa né a ricorsi di alcun tipo nei confronti della pubblica amministrazione committente.

4. Le amministrazioni sono tenute a pubblicare i capitolati, corredati di indicazione di posta elettronica certificata a cui inviare la documentazione. I formati dei file con cui deve essere redatta la documentazione devono essere indicati nei capitolati. Tutte le amministrazioni si attrezzano per la gestione telematica degli appalti per contratti pubblici di lavori, servizi, forniture; la mancanza di sistemi informatici e telematici atti agli adempimenti di cui al presente articolo non costituisce deroga a tali norme. A partire dal 1° gennaio 2010, cessa l'obbligo di pubblicazione degli estratti.

2.0.11

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica dell'articolo 37, comma 7,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni"».

2.0.12

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni."».

2.0.13

BENEDETTI VALENTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Modifica dell'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera b)" sono inserite le

seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni,"».

2.0.14

AMATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Locazione di immobili per le attività ricettive di carattere sanitario)

1. L'articolo 27, comma 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392, si interpreta nel senso che la durata della locazione, ivi prevista per un periodo non inferiore a nove anni, si applica anche agli immobili destinati ad attività ricettive di carattere sanitario».

2.0.15

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 2, comma 38, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009"».

Art. 3.

3.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «cinque».

3.1/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.1, capoverso «Art. 13-bis», sostituire le parole da: «oggetto di riordino» fino alla fine del comma, con le seguenti: «che siano oggetto di riordino mediante codici e testi unici, siano attuati esclusivamente modificando le disposizioni contenute negli stessi codici e testi unici».

3.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:

''Art. 13-bis - *(Chiarezza dei testi normativi)* – 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:

a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derivate;

b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo, ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.

2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi e di trasparenza delle relative procedure di approvazione costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.

3. Periodicamente e comunque almeno ogni sette anni si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure previste nell'articolo 17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le opportune evidenziazioni.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici, siano attuati esclusivamente mediante modifica o integrazione delle disposizioni contenute nei corrispondenti codici e testi unici''».

3.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

(Chiarezza dei testi normativi)

1. Alle disposizioni sulla legge in generale del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis. - *(Chiarezza dei testi)*. – Ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indica espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate».

3.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Dopo il comma 2. aggiungere il seguente:

«2-bis. Le indicazioni e i rinvii normativi di cui ai commi 1 e 2 devono essere contenuti in un apposito allegato alla legge o al provvedimento nel quale è contenuta la norma che sostituisce, modifica, abroga, deroga, o rimanda ad altre disposizioni legislative».

3.0.1/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1, nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

”14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”.

”14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall’ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate”.

”14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all’adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970”.

”15. Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970”.

”15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”;

b) il comma 16 è soppresso;

c) al comma 17 le lettere c), d), e), f), g) sono soppresse;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

”18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali”;

e) al comma 19 le parole: ”una Commissione parlamentare”, sono sostituite dalle seguenti: ”la ’Commissione parlamentare per la semplificazione’, di seguito denominata ’Commissione’».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis”;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

”22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di

non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni”».

3.0.1 testo 2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali, o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato».

3.0.1 testo 2/4 testo 2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali».

3.0.1 testo 2/5

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14», sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali delle persone, nonché di quelle previste dalla Costituzione, da norme costituzionali».

3.0.1 testo 2/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, lettera a), capoverso «14-bis», sostituire le parole da: «emanate» fino alla fine, con le seguenti: «individuate ulteriori disposizioni legislative, con uno o più decreti legislativi di cui al comma 14».

3.0.1 testo 2/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1 testo 2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.1 (testo 2), nel comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) al comma 17, le lettere c), d), e), f), g), sono sostituite dalle seguenti:

c) le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti costituzionali delle persone;

d) le disposizioni di legge previste dalla Costituzione o da norme costituzionali o comunque dal contenuto costituzionalmente necessario o vincolato;

e) fuori dei casi di cui alla lettera a), le disposizioni di cui all'articolo 1 del codice penale, quelle che escludono il reato o la punibilità ovvero attenuano o aggravano la pena, nonché le disposizioni che prevedono misure di prevenzione o di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal comma 14-*quater*».

3.0.1 testo 2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione della legislazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

''14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;

d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;

h) identificazione delle disposizioni:

1) contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

2) che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente o occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali in vigore''.

''14-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive''.

''14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 17 e 18, allo scadere del termine di cui al comma 14-bis, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate''.

''14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, in via anticipata rispetto all'adozione dei decreti di cui al comma 14, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970''.

''15. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi con cui provvedere alla semplificazione e al riassetto delle disposizioni vigenti nei settori omogenei indicati dai decreti legislativi di cui ai commi 14 e 14-bis, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970''.

”15-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 15, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive”;

- b) il comma 16 è soppresso;
- c) al comma 17 le lettere c), d), g) sono soppresse;
- d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

”18. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali”;

e) al comma 19 le parole: ”una Commissione parlamentare”, sono sostituite dalle seguenti: ”la ’Commissione parlamentare per la semplificazione’, di seguito denominata ’Commissione’».

f) al comma 21 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis”;

g) il comma 22 è sostituito dal seguente:

”22. Per l’acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-bis, 14-quater, 15 e 15-bis, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni”».

3.0.2/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D’AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All’emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del Consiglio» inserire le seguenti: «dei ministri».

3.0.2/2

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.2/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art. 17-bis», nel comma 3, sopprimere le parole: «testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al».

3.0.2/5

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 3.0.2, capoverso «Art.17-bis», nel comma 3, dopo le parole: «avvalersi di esperti,» inserire la seguente: «anche».

3.0.2

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla disciplina dei regolamenti. Testi unici compilativi)

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro novanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni";

b) al comma 2, dopo le parole: "Consiglio di Stato", sono inserite le seguenti: "e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta";

c) è aggiunto, in fine, il seguente:

"4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete".

2. Dopo l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (Testi unici compilativi) - 1. Il Governo provvede, mediante testi unici (...) compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai criteri che seguono:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

2. Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso, previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, numero 3 o, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo».

3.0.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO,
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di impresa in un giorno)

1. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva del Consiglio e del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006, n. 123, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione».

3.0.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO,
SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il terzo comma dell'articolo 2470 del codice civile è abrogato».

Art. 4.**4.0.1/1**

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 4.0.1, capoverso «Art. 4-bis», nel comma 1, sopprimere la lettera c).

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

b) al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, lettera *c*), le parole: "consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico" sono sostituite dalle seguenti: "consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici"».

Art. 5.**5.1**

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

*(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in materia di conclusione del procedimento)*

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "di efficacia," sono inserite le seguenti: "di imparzialità,";

2) al comma 1-ter, dopo le parole: "il rispetto" sono inserite le seguenti: "dei criteri e" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente all'esercizio delle medesime attività, l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 2-bis e 3 della presente legge";

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni e co-

munque non superiori a centottanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Il numero totale di tali procedimenti non può comunque essere superiore ad un terzo del totale dei procedimenti di competenza dell'amministrazione o dell'ente pubblico nazionale di riferimento.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le Autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2'';

c) dopo l'articolo 2, come sostituito dalla lettera b) del presente comma, è inserito il seguente:

''Art. 2-bis. - (*Conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*). - 1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio derivante dal provvedimento richiesto.

2. Indipendentemente dal risarcimento del danno di cui al comma 1 e con esclusione delle ipotesi in cui il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, corrispondono ai soggetti istanti, per il mero ritardo, una somma di denaro stabilita in misura fissa ed eventualmente progressiva, tenuto conto anche della rilevanza degli interessi coinvolti nel procedimento stesso.

3. I pagamenti delle somme di denaro di cui al comma 2 corrisposte dalle pubbliche amministrazioni sono comunicati alla competente procura regionale della Corte dei conti.

4. Con regolamento, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti la misura e il termine di corresponsione della somma di cui al comma 2 del presente articolo. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di pagamento per le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter. Le

regioni, le province e i comuni determinano le modalità di pagamento per i procedimenti di propria competenza.

5. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno di cui al comma 1 si prescrive in cinque anni; il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi, il termine di prescrizione di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, decorre dalla data del pagamento, che deve essere comunicato entro quindici giorni dall'amministrazione gravata del relativo onere economico";

d) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"*d-bis*. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento";

e) all'articolo 10-*bis*, comma 1, terzo periodo, la parola: "interrompe" è sostituita dalla seguente: "sospende" e le parole: "iniziano nuovamente" sono sostituite dalla seguente: "riprendono".

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, lettera c), si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti eventualmente emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative».

5.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso" Art. 2", al quarto comma, sostituire le parole: «interessi pubblici tutelati e particolare complessità del procedimento» con le seguenti: « interessi pubblici tutelati o della complessità del procedimento».

5.3

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 2", al quarto comma, sostituire la parola «indispensabili» con la seguente: «necessari».

5.500

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), capoverso art. 2, al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana.» aggiungere le seguenti: «e di quelli riguardanti l'immigrazione.»

5.4

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso "Art. 2-bis" dopo il primo comma, inserire il seguente:

«1-bis. Il risarcimento del danno è altresì dovuto nel caso in cui dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento derivi comunque la lesione di un diritto soggettivo dell'interessato».

5.5MALAN, *Relatore*

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituiti e modificati dal presente articolo.».

5.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 5-bis.

(Riduzione dei termini in materia di valutazione di impatto ambientale)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 3, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

b) all'articolo 20, comma 4, primo periodo, le parole: "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";

c) all'articolo 21, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

d) all'articolo 23, comma 4, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

e) all'articolo 24, comma 4, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

f) all'articolo 24, comma 9, primo periodo, le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

g) all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni";

h) all'articolo 25, comma 2, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

i) all'articolo 25, comma 3, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

j) all'articolo 26, comma 1, primo periodo, le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni";

k) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

l) all'articolo 26, comma 2, primo periodo le parole: "centocinquanta" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni" e i termini previsti dalla medesima disposizione sono ridotti della metà;

m) all'articolo 26, comma 3, le parole: "centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole: "sessanta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

n) all'articolo 26, comma 3, quinto periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"».

Art. 6.**6.1**

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di tempi del procedimento relativamente ad attività consultiva e valutazioni tecniche)

1. All'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i trenta giorni dal ricevimento della richiesta»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. In tali casi, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma'';

3) al comma 4, le parole: ''il termine di cui al comma 1 può essere interrotto'' sono sostituite dalle seguenti: ''i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti'';

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici'';

5) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163'';

2. All'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Decorsi inutilmente ulteriori novanta giorni, l'organo competente procede comunque all'adozione del provvedimento. In tal caso, i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione delle valutazioni tecniche di cui al presente comma";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei casi in cui per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini previsti dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, sono sospesi fino all'acquisizione della valutazione e, comunque, salvo che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo non oltre i termini massimi previsti dal comma 1"».

6.2

ZANETTA

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) Il comma 3 è abrogato;».

6.0.1

ZANETTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42)*

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

«Art. 146. - (*Autorizzazione*). – 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di venti giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni.

7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.

8. L'autorizzazione è rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione

o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla competente soprintendenza.

10. L'autorizzazione paesaggistica:

a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;

b) è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;

c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione anche parziale, degli interventi.

11. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impuginate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione.

14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo

conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalle competente soprintendenza».

Art. 7.

7.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, CASSON, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, MARITATI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività e silenzio-assenso). - 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole da: «, licenza» fino a: «artigianale» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominato, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tal fine eventualmente richiesta,»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole da: «con la sola esclusione» fino a: «comunitaria» sono soppresse;

3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-ter, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli atti che incidono:

a) sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

b) sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

c) sulla tutela della salute e della pubblica incolumità;

d) sulle esigenze connesse all'amministrazione della giustizia e delle finanze;

e) sull'adempimento degli obblighi disposti dalla normativa comunitaria.

3-ter. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti emessi dalle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 3-bis, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 e ferme restando le disposizioni che prevedono termini più brevi di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nei casi in cui è presentata una dichiarazione di inizio attività comunque denominata, ad esclusione degli interventi in materia urbanistico-edilizia, si applicano, anche ove non espressamente richiamate, la disciplina e le forme di tutela di cui al presente articolo»;

5) al comma 5, le parole: «dei commi 1,2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo»;

2. all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Salvo quanto previsto dal comma 4-*bis*, le disposizioni del presente articolo non si applicano:

a) ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;

b) ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza;

c) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela dell'ambiente, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico-culturale e paesaggistico;

d) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla difesa nazionale, sulla pubblica sicurezza e sull'immigrazione;

e) agli atti e ai procedimenti che incidono sulla tutela della salute e della pubblica incolumità.

4-*bis*. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono individuati gli atti e i procedimenti di competenza delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui al comma 4, ai quali si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo»;

3. all'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta di accesso la stessa si intende accolta e i documenti richiesti si intendono disponibili»;

2) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse; 4. all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «professori di ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «professori universitari di ruolo»;

2) al comma 5, le parole da: «adotta» fino a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

5. Dall'attuazione delle disposizioni introdotte dai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. I servizi di controllo interno delle singole amministrazioni statali, ovvero le strutture delle medesime amministrazioni cui sono affidate, in forza dei rispettivi ordinamenti, le verifiche sul rispetto dei termini procedurali, e i corrispondenti uffici od organi degli enti pubblici nazionali sono tenuti a misurare i tempi medi di conclusione dei procedimenti, anche avvalendosi dei sistemi di protocollo informatico, nonché a predisporre un apposito rapporto annuale, indicando il numero e le tipologie dei procedimenti che non si sono conclusi nei termini previsti. Il rapporto annuale, corredato da un piano di riduzione dei tempi, è presentato, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base delle risultanze del rapporto si provvede, anche su impulso di quest'ultima, al conseguente adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti con le modalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

7. In sede di prima attuazione della presente legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti o provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il regolamento previsto dall'articolo 2-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è emanato entro quarantotto giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le regioni, le province e i comuni adottano gli atti finalizzati agli adempimenti previsti nel citato articolo 2-bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Decorso il termine prescritto, in caso di mancata adozione degli atti previsti dal presente comma, la somma di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis è liquidata dal giudice secondo equità. In sede di prima applicazione delle disposizioni dell'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 il regolamento di cui al comma 4 del citato articolo 2-bis provvede a determinare la misura della somma di denaro di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 2, in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

9. I regolamenti di cui agli articoli 19, comma 3-*ter*, e 20, comma 4-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

7.2

LAURO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse, possono proporre osservazioni, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione procedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-*ter*. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione».

1-*ter*. Al comma 9 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «li provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis* sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-*bis*, nonché l'indicazione delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».

1-*quater*. Il comma 9 dell'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificato dal comma 2-*bis* del presente articolo, si interpreta nel senso che la relativa disposizione si applica anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità».

7.2 (testo 2)

LAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. All'articolo 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-*bis* sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-*ter*. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della Conferenza dei servizi. Alla conferenza posso partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.».

7.3

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere co-

munque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».

7.4

MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis devono essere convocati, senza diritto di voto, i soggetti proponenti il progetto oggetto di autorizzazione. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto da autorizzare preveda adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di pubblici servizi, o abbia effetto sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica preventiva della convocazione della conferenza mediante avviso telematico».

7.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

''2-bis. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza''».

7.5

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta fermo il rispetto delle procedure e delle misure di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il ''Codice dei beni culturali e del

paesaggio” e al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante: ”Norme in materia ambientale” e successive modificazioni».

7.500

IL GOVERNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: "all’immigrazione," sono inserite le seguenti: "all’asilo, alla cittadinanza,". Al comma 4 dell’articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990, le parole: "e l’immigrazione" sono sostituite dalle seguenti: ", l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza"».

7.0.1

ZANETTA

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche agli articoli 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.241)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 14-bis, comma 1, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: ”dieci giorni” e le parole: ”trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”quindici giorni”;

b) all’articolo 14-bis, comma 2, terzo periodo, le parole: ”quarantacinque giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”trenta giorni”;

c) all’articolo 14-bis, comma 3, le parole: ”trenta giorni”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti ”quindici giorni” e al comma 3, secondo periodo, le parole: ”novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti ”quarantacinque giorni”;

d) all’articolo 14-bis, comma 5, primo periodo, le parole: ”trentesimo” e ”sessantesimo” sono sostituite dalle seguenti: ”decimo” e ”trentesimo”;

e) all’articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ”quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”dieci giorni”;

f) all’articolo 14-ter, comma 1, primo periodo, le parole: ”trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: ”quindici giorni”;

g) all'articolo 14-ter, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni";

h) all'articolo 14-ter, comma 4, al primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti "quarantacinque giorni" ed al secondo e terzo periodo, le parole: "trenta giorni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"».

Art. 8.

8.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 29, n. 1, al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

8.0.1

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n 241 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

Art. 27.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. A decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

8.0.1 (testo 2)

MUGNAI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni è inserito il seguente:

Art. 27-bis.

(Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi)

1. Ai fini della riduzione della spesa, a decorrere dall'anno 2011 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, che subentra alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Il Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi, organo monocratico, è nominato dai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il capo della preposta struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento del Garante.

3. Il Garante è nominato ogni 5 anni e può avvalersi di un numero di esperti non superiore a tre unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988 n. 400, in luogo dei 5 già previsti a supporto della soppressa Commissione, con conseguente riduzione della spesa complessiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettante al Garante per la trasparenza e l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Garante adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22; segnala, su reclamo degli interessati, le misure per rendere le attività della pubblica amministrazione conformi alle disposizioni vigenti in materia di trasparenza.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare al Garante, nel termine assegnato dal medesimo, le informazioni ed i documenti da essi richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, vigente all'entrata in vigore della presente legge, resta in carica fino alla nomina del Garante per la trasparenza e per l'accesso ai documenti amministrativi.

8. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2007, n. 157 è abrogato».

Art. 9.

9.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere l'articolo.

9.3

BUBBICO, BASTICO

Sopprimere i commi 1 e 2.

9.600

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando le competenze regionali,».

9.4

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, dopo le parole: «farmacie pubbliche e private» inserire le seguenti: «, dalle parafarmacie».

9.5

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «partecipazione delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.6

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia.».

9.7

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «prenotazione in farmacia» inserire le seguenti: «e in parafarmacia».

9.8

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «referto in farmacia» aggiungere le seguenti: «e in parafarmacia».

9.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.

9.9 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) prestare attività di primo soccorso, che attraverso la messa a disposizione e l'uso di apparecchiature quali defibrillatori ed elettrocardiografi collegati a centri di telecardiologia;

d-ter) limitatamente alle esigenze terapeutiche dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, partecipare, anche tramite apposite convenzioni da stipularsi con le aziende USL, alla preparazione e alla dispensazione di miscele per la nutrizione artificiale parenterale ed enterale e all'allestimento delle terapie del dolore.»

9.10

MERCATALI, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «da parte delle farmacie» inserire le seguenti: «e delle parafarmacie».

9.11

BUBBICO

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

9.12

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere che i comuni sprovvisti di farmacia, anche previa convenzione tra di loro per il raggiungimento di un adeguato bacino di utenza, entro i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, possono assumere ovvero affidare a privati, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio di una farmacia, la gestione di farmacie itineranti che utilizzano strutture mobili appositamente attrezzate.

9.13

VICARI

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) consentire la trasferibilità della farmacia, con i medesimi limiti temporali previsti dal comma 1 dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e previo assenso della ASL territorialmente competente e dell'Ordine provinciale, nell'ambito del medesimo comune o nei comuni

limitrofi qualora si verificano rilevanti modificazioni nel numero di abitanti del bacino di utenza».

9.14

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, non si applicano ai Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti.

9.15

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera g):

1. Nei casi in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti siano richiesti, in qualsiasi forma, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici o privati, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste.

2. Nessuna penalizzazione può derivare ai piccoli Comuni da eventuali inosservanze della disposizione precedente da parte di qualsiasi Pubblica Amministrazione.

9.16

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «delle finanze» inserire le seguenti: « e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione».

9.17

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

S9.1

BIANCO, VIZZINI

Stralciare i commi 3, 4, e 5.

9.18

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, premettere la seguente lettera:

Oa) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» sono aggiunte le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di comuni ove costituite».

9.100

BIANCO

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 54, comma 10, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizio-

nale" sono inserite le seguenti: "o al presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.300

MALAN, DELOGU, *relatori*

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis. All'articolo 230, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: "9-bis. La disciplina di cui al presente articolo è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"».

9.19

DELOGU, MALAN, *relatori*

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.20

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«h) all'articolo 54, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "...può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale" sono aggiunte le seguenti: "o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita"».

9.21

IL GOVERNO

Al comma 5 sostituire le parole da: «è emanato» fino a: «recante» con le seguenti: «con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni,

su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono approvati».

9.22MALAN, DELOGU, *relatori*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui ai Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti, siano richiesti da qualsiasi pubblica amministrazione, atti, documenti, provvedimenti, copia degli stessi, dati, rilevazioni statistiche e informazioni che siano o debbano essere già nella disponibilità di altri enti pubblici, gli uffici comunali di riferimento sono tenuti unicamente ad indicare presso quali enti, amministrazioni o uffici, siano disponibili gli atti, i dati o le informazioni loro richieste, senza che tale procedura comporti alcuna penalizzazione.».

9.23

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

S9.2

BIANCO, VIZZINI

Stralciare il comma 6.

9.24

PICHETTO FRATIN

Sopprimere il comma 6.

9.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

9.200

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, di norma in numero non superiore a quattro e con popolazione complessiva non superiore a 10.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*, con caratteri di flessibilità in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni demografiche degli enti;

c) ampliamento delle responsabilità del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)*;

d) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera *a)* di funzioni di gestione e di controllo interno, nonché di garanzia in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa;

f) previsione della possibilità di costituire sedi di segreteria comunale unificata presso le Unioni di Comuni con relativa possibilità di utilizzo del segretario presso le stesse.

g) previsione della possibilità, anche in deroga ai limiti di cui alla lettera *a)*, di costituire segreterie comunali unificate composte da più segretari, che facciano riferimento a più comuni per una popolazione complessiva di almeno 5.000 abitanti, le cui caratteristiche e dotazione organica in relazione al numero dei comuni ed alla popolazione, siano definite con apposito regolamento, previa intesa con ANCI».

9.27

ANDRIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto alla razionalizzazione del ruolo del segretario comunale nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;

b) riordino dei compiti e delle funzioni del segretario comunale in servizio presso la sede unificata di cui alla lettera a);

c) attribuzione al segretario comunale in servizio presso la sede unificata di funzioni di controllo interno e di gestione».

9.38

IL GOVERNO

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: "ad adottare" inserire le seguenti: "su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

2) alla lettera a) sostituire le parole: "15 mila abitanti" con le seguenti: "5 mila abitanti";

3) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) individuazione dei parametri per determinare la dotazione organica della segreteria comunale unificata tenendo conto del numero dei comuni che vi fanno riferimento e del numero complessivo di abitanti"».

9.28

MUSSO

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 5.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore a condizione che sia costituita da almeno 2 comuni. In ogni caso, la popolazione complessiva».

siva della sede di segreteria comunale unificata non potrà essere inferiore a 3.000 abitanti;».

9.30

D'ALIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione, mediante convenzione, di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni limitrofi, per un numero, di norma, non superiore a quattro, la cui popolazione complessiva sia non superiore a 10.000 abitanti, ferma restando l'attribuzione della funzione di segreteria unificata all'Unione di comuni, ove costituita. Resta altresì ferma la disciplina attualmente vigente in materia di convenzionamento del servizio di segreteria per i comuni che non rientrano nei parametri di cui al primo capoverso».

9.31

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata cui fanno riferimento più comuni la cui popolazione complessiva sia pari almeno a 10.000 abitanti, ovvero con popolazione inferiore, a condizione che ad essa facciano riferimento almeno tre comuni;».

9.32

ANDRIA

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) istituzione di una sede di segreteria comunale unificata composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e la cui popolazione complessiva sia non superiore a 5.000 abitanti;».

9.33

LEGNINI, ADAMO, BASTICO

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «cui fanno riferimento più comuni» con le seguenti: «composta da più comuni, territorialmente contigui, di numero non superiore a quattro e»;

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «non superiore a 5.000 abitanti»;

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: «ovvero con popolazione inferiore, a condizione che s costituita da almeno quattro comuni.».

9.34

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCHETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «sia pari almeno a 15.000 abitanti» con le seguenti: «sia pari almeno a 5000 abitanti» e sostituire le parole «almeno quattro comuni» con le seguenti: «almeno tre comuni.».

9.35

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «almeno quattro comuni» con le parole: «almeno tre comuni.».

9.36

MUSSO

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.37

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).

9.500MALAN, *Relatore*

Sopprimere i commi 7 e 8.

9.40MALAN, *Relatore*

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il termine di decorrenza di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, già prorogato al 1° gennaio 2009, è nuovamente fissato alla data del 1° marzo 2009».

9.41

IL GOVERNO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

9.2

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Delega al Governo in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del S.S.n. nonché disposizioni concernenti i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti».

9.0.1/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 9.0.1 sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
«1. La legge 15 dicembre 2004, n. 308, è abrogata».

Conseguentemente, al capoverso Art. 9-bis, sostituire la rubrica con la seguente: (Abrogazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione).

9.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative in materia ambientale)

1. Il termine previsto per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è differito fino al 30 giugno 2010.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro per le politiche europee e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio di Stato e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati».

9.0.2

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Accesso particolare all'albo dei Segretari comunali e provinciali)

I dirigenti in servizio presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, che abbiano superato il corso-concorso bandito ai sensi del . combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, lettera c) e dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, possono essere iscritti, con deliberazione del Consiglio nazionale d'amministrazione, all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

9.0.2 (testo 2)

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Per l'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.

523-ter. Per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."

dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009,

mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo. La presente disposizione non deve determinare oneri a carico del bilancio dello Stato."».

9.0.2 (testo 3)

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 523, sono inseriti i seguenti:

"523-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, nell'anno 2009, secondo quanto previsto dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sono autorizzate ad assumere, a tempo indeterminato, rispettivamente, numero tre e numero sei unità di personale di qualifica dirigenziale, anche con le modalità previste dall'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica.

523-ter. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, per l'anno 2009, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, numero sette unità di personale di categoria C e numero tre unità di personale di categoria D, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio fondo di dotazione e nel bilancio dell'Agenzia, senza oneri a carico della finanza pubblica."

b) dopo il comma 526, è inserito il seguente:

"526-bis. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali e di ovviare alle rilevanti carenze di organico esistenti, la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale e l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali sono autorizzate ad assumere, entro il 31 dicembre 2009, mediante stabilizzazione, il personale in servizio e in possesso dei requisiti previsti dal comma 519 del presente articolo, individuato, rispettivamente, in numero ventisette e in numero dieci unità di personale, nel limite delle risorse finanziarie stabilmente disponibili nel proprio bilancio, senza oneri a carico della finanza pubblica."».

9.0.4

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutato in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008.

9.0.9

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati
delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, commi 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 valutati in 4 milioni di euro annui per gli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come inte-

grato ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto-legge 112 del 2008».

9.0.5

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Disposizioni in materia di trasfusione di sangue
e di suoi derivati)*

1. Il comma 822 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

9.0.5 (testo 2)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente : "Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell' Unione europea".

2. Le convenzioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

9.0.5 (testo 3)

TOMASSINI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

1. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, il comma 2 è sostituito dal seguente : "2. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 1, i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere gli stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento per tutti gli emoderivati oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio dell'Unione europea e produrre gli stessi muniti dell'autorizzazione alla immissione in commercio in stabilimenti ubicati sul territorio dell'Unione europea".

2. L'articolo 26, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è sostituito dal seguente:

"26. Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma.

1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, da commercializzare all'interno dell'Unione europea, devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, e dalle direttive europee applicabili. Il plasma ed i relativi intermedi destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati da commercializzare al di fuori dell'Unione europea devono rispondere ai requisiti che saranno individuati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con apposito decreto, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale di cui all'articolo 13 della legge medesima, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati".

9.0.3

TOMASSINI, SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

9.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. Le violazioni previste al comma 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

9.0.7

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assistito che l'ha ricevuta"».

9.0.8

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, DI STEFANO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati delle ricette farmaceutiche)*

1. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi"».

Art. 10.**10.1**

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Cooperazione allo sviluppo internazionale*). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti:

a) gli interventi di cooperazione a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi indicati dal Capo I del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

b) gli interventi nelle ulteriori aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli affari esteri, finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria.

2. I decreti legislativi, di cui al comma 1 stabiliscono in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi promuovono politiche per la prevenzione dei conflitti, per la pacificazione e la stabilizzazione dei paesi destinatari;

b) gli interventi sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale per fronteggiare le emergenze e le crisi umanitarie;

c) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

d) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera c) del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, im-

pronta te al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

e) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

f) le procedure negoziate, di cui alla lettera d) del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

g) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera b) del comma 1, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri previa proposta del Ministro degli affari esteri;

h) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

i) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi.

4. Oltre alla dotazione finanziaria assegnata da parte del Ministero degli affari esteri, le sedi all'estero possono disporre di somme erogate da parte della Commissione europea o di altri Stati membri dell'Unione europea per la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. I finanziamenti di cui al presente comma sono gestiti e rendicontati secondo la normativa prevista dalla Commissione europea relativamente al trasferimento di fondi agli Stati membri».

10.2

MARCENARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Interventi di emergenza umanitaria*). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di modalità semplificate di svolgimento delle procedure amministrative e contrattuali riguardanti interventi di cooperazione finalizzati al superamento delle criticità di carattere emergenziale o di natura umanitaria, nelle aree individuate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono stabiliti in particolare:

a) le modalità di approvazione degli interventi, in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;

b) le specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato;

c) i presupposti per il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici;

d) le modalità di svolgimento delle procedure negoziate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli interventi sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;

b) gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

c) gli interventi si fondano sui principi del partenariato e del co-sviluppo e sono coerenti con gli orientamenti e le priorità fissati a livello comunitario e internazionale;

d) sono esclusi interventi a sostegno di operazioni a carattere militare o con finalità di penetrazione commerciale, e gli interventi non sono subordinati ad altre esigenze di politica estera;

e) il ricorso ad esperti e a consulenti tecnici e giuridici, di cui alla lettera *c)* del comma 2, avviene sulla base di procedure pubbliche, improntate al carattere di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, e secondo parametri commisurati ai profili professionali e alle esperienze maturate sul campo;

f) gli interventi salvaguardano l'equilibrio tra le esigenze imprescindibili di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e quelle di speditezza;

g) le procedure negoziate, di cui alla lettera *d)* del comma 2, assicurano il controllo formale e quello sostanziale della verifica dei risultati;

h) per gli interventi di emergenza umanitaria dovuta a gravi calamità naturali, di cui alla lettera *b)* del comma 3, gli interventi di primo soccorso possono essere assicurati anche mediante il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile su iniziativa del Consiglio dei ministri, previa proposta del Ministro degli affari esteri;

i) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti;

l) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi».

10.3

MARCENARO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dal» con le seguenti: «dall'articolo 2, commi 1 e 3, del».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: «di natura umanitaria, sociale o economica» con le seguenti: «di carattere emergenziale o di natura umanitaria»;

al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli interventi» inserire le seguenti: «straordinari, destinati a fronteggiare casi di calamità e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, nonché interventi richiedenti procedura d'urgenza, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale;

al comma 2, sopprimere la lettera b);

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi concernenti specifiche deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato, da applicarsi agli interventi di cooperazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. I decreti legislativi di cui al comma 6 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esigenze di rapidità e speditezza atte a garantire un aiuto efficace e tempestivo non possono derogare al principio di trasparenza dei criteri per l'assegnazione e la destinazione dei fondi;

b) la definizione di modalità semplificate deve in ogni caso prevedere un controllo formale e sostanziale delle procedure;

c) la previsione di deroghe alle norme di contabilità generale dello Stato deve in ogni caso assicurare procedure trasparenti anche al fine di consentire una verifica dei risultati ottenuti.

10.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il decreto di cui al comma 1, relativamente agli interventi di cooperazione di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, è emanato nel rispetto delle disposizioni, contenute nel regolamento di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, attuative di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

10.4

MARCENARO

Sopprimere il comma 3.

10.5

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È inoltre attribuita priorità ai progetti con i paesi terzi per il rimpatrio volontario degli stranieri titolari di permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica».

10.6

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con il Governo dello Stato d'Israele di cui alla legge 11 luglio 2002, n. 154, lo stanziamento previsto a decorrere dal 2004 è incrementato di euro 2.000.000 a decorrere dal 2009;

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata dalla Tabella C – Ministero degli affari esteri della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.**11.1**

BUBBICO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

11.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con i Ministri interessati» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

11.0.1

ANTEZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro"».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.1 (testo 2)

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure di semplificazione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Nelle ipotesi in cui la compensazione del credito di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sia stata anticipata rispetto al momento di effettiva spettanza dell'agevolazione, deve ritenersi rispettato l'obbligo di comunicazione dei dati e, pertanto, può escludersi l'applicazione della causa di decadenza dal diritto al contributo per la mancata presentazione del modello CVS, prevista dall'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS.

3. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "il pagamento di un importo superiore a cinquantamila euro".

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

11.0.2

BIANCONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i danni derivanti da calamità atmosferiche alle imprese agricole, è erogato un contributo in conto capitale pari a 250 milioni di euro per l'anno 2009, 260 milioni di euro per l'anno 2010 e di 270 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

11.0.3

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di consentire la ristrutturazione delle aziende agricole e zootecniche colpite da calamità naturali, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori e assicurativi, è aumentata di 230 milioni di euro per il triennio 2009-2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni».

11.0.4

SANCIU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi».

11.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo nazionale di garanzia)

1. All'articolo 86, lettera f) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "di cui all'articolo 100" sono aggiunte le seguenti: "nonché dichiarazione che il venditore e/o organizzatore concorre ad alimentare il suddetto fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato articolo 100".

2. All'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza".

Art. 12.**12.0.1**

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. Nelle more del pieno funzionamento del sistema di monitoraggio della spesa per dispositivi medici a carico del Servizio Sanitario Nazionale e al fine di garantire il pieno conseguimento degli effetti finanziari previsti dall'art. 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) per l'anno 2009, le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici compresi i dispositivi medici-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008. Il contributo di cui al primo periodo del presente comma, non è dovuto in caso di forniture riguardanti gare per le quali sono stati assunti a base d'asta prezzi determinati con decreti emanati dal Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2007, 25 gennaio 2008 e 15 aprile 2008, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2007, n. 264, del 22 aprile 2008, n. 95 e del 24 giugno, n. 146;

b) ferma restando l'applicazione dei decreti ministeriali di cui alla lettera a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 novembre 2009 non sono adottati dal Ministero del lavoro e della Salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) entro il 30 aprile 2009, con proprio decreto, nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 1, comma 409, lettera a) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche

sociali, a decorrere dal 1° luglio successivo, le informazioni previste dal comma 5 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché gli ulteriori dati relativi agli acquisti e all'impiego dei dispositivi medici necessari al monitoraggio nazionale dei consumi di tali prodotti;

d) entro il 30 settembre 2009, sulla base dei dati di monitoraggio dei consumi di cui alla lettera *b)* e delle valutazioni di un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, la Commissione unica sui dispositivi medici, e formula una proposta ai Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e dell'economia e delle finanze, per la sostituzione, della disciplina dei prezzi da porre a base d'asta prevista dall'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con altra disciplina, da adottarsi con decreto ministeriale entro il 30 novembre 2009, che, sia comunque in grado di assicurare per il Servizio sanitario nazionale, un effetto finanziario in materia di dispositivi medici non inferiore a quello atteso dall'attuazione del richiamato comma della Legge n. 296 del 2006.

e) qualora non intervenga, entro il 30 novembre 2009, il decreto ministeriale di cui alla lettera *d)*, dal 1° dicembre 2009 sono adottati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ulteriori decreti di determinazione dei prezzi di dispositivi medici da assumere come base d'asta per le forniture del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera *v)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto dal 1° gennaio 2010.

12.0.2

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente rego-

lamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente”.

2. All’articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

”1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione”.

3. All’articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

”1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all’aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un’asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara”».

12.0.3

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)*

1. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole "lettera b)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni".

2. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei principi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

12.0.3 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Misure di semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti pubblici)*

1. Alle procedure relative all'affidamento di lavori di importo inferiore a 10 milioni di euro, ovvero di servizi o forniture di importo inferiore a 2 milioni di euro, non si applicano le norme di cui all'articolo 36, comma 5, secondo periodo, nonché all'articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, introdotte dal decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152, articolo 2, lettere f e g.».

12.0.4

MENARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e armonizzazione delle normative per l'intermediazione immobiliare)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) è soppressa la lettera *d*-bis;
- b) è soppressa la lettera *l*-bis;

2. Al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 la lettera *d*) è soppressa.

3. All'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, al comma 1 le parole: «una somma compresa tra euro 7.00 e euro 15.000» sono sostituite dalle seguenti: ''una somma compresa tra euro 12.00 e euro 25.000''».

12.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazione dalla legge 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: «Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI aumentata del 50 per cento della differenza intercorrente tra la stessa e la quotazione massima».

12.0.5 (testo 2)

PISCITELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006)

1. Il comma 23-bis dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006 è sostituito dal seguente: "Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore alla quotazione minima OMI. In ogni caso lo scostamento del valore dichiarato in atto rispetto alla quotazione minima OMI non legittima la rettifica della dichiarazione IVA ma ha valenza di mera presunzione semplice per l'avvio di richieste di chiarimenti in capo ai contribuenti».

12.0.6

D'AMBROSIO LETTIERI, ESPOSITO, BONFRISCO, GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27)

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008», sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2009».

12.0.7

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, è abrogato l'articolo 73-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633».

12.0.8/1

PISTORIO, OLIVA

All'emendamento 12.0.8, al comma 1, capoverso «1», sostituire le parole: «da 7 membri» fino a «maggiormente rappresentative.» con le seguenti: «da 9 membri di cui tre in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro degli affari esteri, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e uno designato dall'Unioncamere».

12.0.8

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

''1. Il Consiglio d'Amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente e al Coordinatore degli Assessori regionali al turismo con funzioni di Vice Presidente, da 7 membri di cui due in rappresentanza delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e di Bolzano, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, uno designato dal Ministro dello sviluppo economico, e tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

2. Fino all'insediamento nel nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario».

12.0.8 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte dal Presidente in qualità di commissario straordinario.».

12.0.8 (testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(ENIT – Agenzia nazionale del turismo)

1. Il Governo è autorizzato a modificare il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2006, n. 207, in conformità ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento.

2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo è composto da un Presidente e nove membri. Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione interviene, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.

3. La ripartizione dei nove seggi fra le amministrazioni e le associazioni di categoria è stabilita con decreto del Sottosegretario di Stato con delega al turismo.

4. Effettuata la ripartizione di cui al comma 3, i componenti del consiglio d'Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - sono svolte da un commissario straordinario nominato secondo le norme vigenti ».

12.0.9

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Progetti di eccellenza
per il rilancio della competitività turistica italiana)*

1. L'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

«1228 - Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.».

12.0.100

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali dell'AGEA)

1. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione degli adempimenti e dei servizi connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'Agea, le parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

2. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio. ».

Art. 13.

13.1

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

13.0.100MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

13.0.100 (testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Misure urgenti per l'efficienza del Corpo forestale dello Stato)

Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2009, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro.

All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere mediante corrispondente riduzione di spesa relativa sul Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5 del Decreto legge 29.11.2004 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 14.

14.1

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, dopo le parole: «dei dirigenti», inserire le seguenti: « e dei segretari comunali e provinciali».

14.2/1

NEROZZI, INCOSTANTE

All'emendamento 14.2, nel capoverso 1-bis sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, al capoverso 3-bis aggiungere in fine il seguente:

«3-ter. Il comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è soppresso».

14.2/2

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. La lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpreta nel senso che agli idonei nominati nelle qualifiche dirigenziali si applica il disposto di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 aprile 2001, n. 155. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente interpretazione autentica, quantificati in euro 177.503,69 per il 2008, in euro 24.037,00 per il 2009 ed euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

14.2/2 (testo 2)

MALAN, RELATORE

All'emendamento 14.2, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

14.2/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 14.2, capoverso «3-bis», dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «del Garante per la protezione dei dati personali, nonché».

14.2

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

»3-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

14.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

''3-*bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 rilevano mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e li comunicano entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, secondo modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica''.

3-*ter*. La persistente violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 3-*bis*, se protratta per oltre tre mesi, determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla comunicazione di cui al citato comma 3-*bis*, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.'''»

14.200MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sopprimere la lettera a)

*Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-*bis*. Il termine di cui all'alinea del comma 52-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge".*

14.100MALAN, *RELATORE*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 si applica anche agli idonei nominati, nell'anno 2008, nelle qualifiche dirigenziali ai sensi della lettera c) del comma 346 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'applica-

zione della presente disposizione, quantificati in Euro 177.503,69 per il 2008, in Euro 24.037,00 per il 2009 ed Euro 24.037,00 per il 2010, si provvede con gli stanziamenti fissati nella autorizzazione di spesa di cui al comma 346, articolo 1, legge 24 dicembre 2007, n. 244.”.

Art. 15.

15.1

MERCATALI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

15.0.1

VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.15-bis.

1. Il dipendente pubblico *part time* che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

2. il dipendente pubblico *part time* che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali

da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione ove svolgono attività lavorativa».

S16.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 16.**16.1**

INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, DE SENA, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO

*Sopprimere l'articolo.***16.2**

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, dopo le parole: «l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti» inserire le seguenti: «per materia, nonché».

16.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la pubblicità dell'accumulo e della distribuzione delle risorse idriche.».

16.4

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 3.

16.5

MERCATALI, DE SENA

Sopprimere il comma 3.

16.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire le parole: «20.000 abitanti» con le seguenti: «15.000 abitanti».

16.7

INCOSTANTE, BASTICO, ADAMO, DE SENA, BIANCO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, dopo le parole: «servizi pubblici locali» inserire le seguenti: «aventi rilevanza economica».

16.8

DE SENA, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007 n. 244, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 67 del

1987 «Sostegno all'editoria», lo stanziamento è ridotto di 20 milioni di euro a partire dal 2009.

S17.100

MALAN, RELATORE

Stralciare l'articolo.

Art. 17.**17.1**

MERCATALI

Sopprimere l'articolo.

17.2

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

17.3

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Dal trasferimento devono, in ogni caso, derivare minori spese o maggiori entrate».

17.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La proposta, prima della sua approvazione definitiva, viene trasmessa per il parere alle Commissioni parlamentari competenti...».

Art. 18.**18.1**

STRADIOTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'individuazione delle buone prassi di cui al comma 1 sono rilevati, presso ciascuna amministrazione pubblica, i dati relativi al tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e l'entità degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto;».

18.2

STRADIOTTO

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) un indicatore del tasso di ottemperanza ai termini di pagamento dei fornitori, come stabiliti dai contratti ovvero, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'entità su base annua degli interessi moratori e dei risarcimenti corrisposti o dovuti dall'amministrazione ai creditori ai sensi del medesimo decreto».

18.3

MERCATALI

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) indicatori pubblici riguardanti la qualità percepita dei servizi pubblici locali. Tali indicatori sono definiti dalla Commissione permanente sull'innovazione di cui alla legge n. 82 del 2005, articolo 14, comma 3-bis, e resi disponibili agli enti attraverso le specifiche azioni di riuso di progetti già avviati e finanziati.

18.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata».

18.5

MERCATALI

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.6

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6 dopo le parole: «con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 6, dopo le parole: «con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata».

18.100MALAN, DELOGU, *relatori*

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

“8-bis. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall’articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di contratti d’opera» sono sostituite dalle seguenti: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) le parole: «o dei mestieri artigianali» sono sostituite dalle seguenti: «, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio.»”.

Art. 19.**19.1**

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Norme riguardanti l’Agenzia per la formazione dei dipendenti e dei dirigenti pubblici*). – 1. Al fine di contribuire all’ammodernamento delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni organi native e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione. Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è soppressa a far tempo dal 30 giugno 2009 e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L’Agenzia è parte della Scuola superiore dell’economia e delle finanze. il regolamento di cui al comma 6 provvede alle necessarie armonizzazioni ordinamentali.

2. L'Agenzia per la formazione ha i seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle amministrazioni pubbliche nell'analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi formativi.

3. il reclutamento e la formazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la formazione e alla Scuola superiore dell'economia e della finanza. Il reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, le pubbliche amministrazioni avvalgono, per la formazione e l'aggiornamento professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell'istituzione formativa, mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.

5. Nel rispetto delle competenze delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata, possono essere definite altresì forme di cooperazione e di affiancamento per l'attivazione di programmi di formazione secondo quanto previsto dal comma 4, anche al fine di ottimizzare e qualificare la spesa pubblica del settore.

6. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti pubblici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea in possesso di qualificata formazione universitaria.

7. Con uno o più regolamenti adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni di sostegno all'innovazione ed alla modernizzazione delle am-

ministrazionipubbliche ed a riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti miglioramenti nella qualità e nei risultati dell'attività formativa e di sostegno all'innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:

a) accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;

b) precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;

c) disciplina della missione e dell'attività della Agenzia per la formazione come struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione all'Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 1, la realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle relative risorse finanziarie;

d) definizione dell'organizzazione della Agenzia per la formazione, definizione dei suoi organi di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa, italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali; istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e delle strutture autonome;

e) trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, oggetto della soppressione o dello scorporo e del conferimento all'Agenzia per la formazione, nei ruoli organici dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici dell'Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

19.2

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Ridefinizione della natura, funzioni e missioni degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione*). - 1. Al fine di pro-

muovere, razionalizzare e sviluppare l'innovazione tecnologica nelle amministrazioni pubbliche il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla approvazione della presente legge, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire funzioni, missione e natura degli organismi pubblici operanti nel settore dell'innovazione tecnologica – CNIP A., DIT, Innovazione Italia, Sogei, Consip – provvedendo a separare i compiti di indirizzo da quelli di elaborazione e attuazione dei progetti;

b) unificare competenze e procedure per razionalizzazione, dare trasparenza ed economicità agli acquisti pubblici nel settore dell'informatica rendendo tra l'altro accessibili in rete tutte le informazioni relative;

c) garantire la integrazione e interoperabilità di tutti i sistemi avendo presente il carattere multilivello e federale dell'organizzazione amministrativa garantendo il coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle agenzie e società che gestiscono sistemi informatici in settori amministrativi competenza dei diversi livelli istituzionali;

d) prevedere l'accessibilità e l'utilizzo universale dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazione al fine sviluppare la produzione di servizi».

19.3

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.4

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

19.5

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare» inserire le seguenti: «di concerto con le Regioni interessate».

19.100

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: "all'articolo 20" con le seguenti: "all'articolo 11".

19.6

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Al comma 1, alinea sostituire le parole: «riassetto normativo finalizzati al riordino» con le seguenti: «riassetto normativo finalizzati all'accorpamento».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di adozione del provvedimento di cui al comma 1 si provvede alla quantificazione dei risparmi di spesa conseguenti al riassetto normativo».

19.7

IL GOVERNO

Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «finalizzati al riordino» inserire le seguenti «, alla trasformazione, fusione o soppressione»;

b) dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) trasformazione, fusione o soppressione degli organismi di cui al presente comma in coerenza con la ridefinizione delle competenze degli stessi ai sensi della lettera a);».

19.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «, anche di natura privatistica.».

19.0.1

BOSCETTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure finalizzate alla razionalizzazione della gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA)

1. Al fine di migliorare la qualità della promozione in ambito nazionale e locale, di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale, la garanzia e lo sviluppo dei diritti civili, per gli aspetti connessi all'assistenza ed alla riabilitazione di soggetti appartenenti a fasce sociali svantaggiate, ed in coerenza con il processo di revisione organizzativa della gestione amministrativa, è istituita la fondazione denominata "Fondazione INSIEME – Riserva Fondo Lire UNRRA", di seguito fondazione. La fondazione persegue il proprio fine attraverso la gestione dei proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte della "Riserva Fondo Lire UNRRA", di cui all'Accordo internazionale tra il Governo italiano e l'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione (UNRRA) del 19 settembre 1947, approvato con il decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, e l'amministrazione dei beni medesimi. Il Ministro dell'interno fissa l'indirizzo generale per la realizzazione dei fini della fondazione ed i criteri generali per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantire la coerenza con i fini assegnati alla Riserva dall'articolo V del citato Accordo internazionale e con quelli derivanti dall'Accordo tra il Governo italiano e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) del 23 settembre 1986, ratificato con la legge 19 luglio 1988, n. 312. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede anche un consiglio di amministrazione, di cui fanno comunque parte il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con funzioni di presidente, ed un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, ed il collegio dei revisori. Sono trasferiti alla fondazione ed affiuiscono al

patrimonio della medesima le somme costituenti i proventi fino ad ora conseguiti, presenti nel bilancio dello Stato, comprese le relative riassegnazioni. La fondazione succede nei rapporti attivi e passivi che fanno capo al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, quale organo governativo responsabile della gestione del patrimonio della Riserva. Tutti gli atti connessi alla costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale. Il personale del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che svolge la propria attività nell'area funziona con competenze nella gestione della Riserva Fondo Lire UNRRA. può essere impiegato anche per lo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l'amministrazione della fondazione. Fino all'approvazione dello statuto della fondazione, ai sensi del comma 1, continua a trovare applicazione la disciplina vigente».

19.0.2

GERMONTANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. L'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultavano iscritti al medesimo albo alla data del 1 dicembre 2006.

2. Il dipendente pubblico part time che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

3. Il dipendente pubblico part time che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati cui era iscritto in applicazione dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, della legge 25 novembre 2003, n. 339, abrogato dall'articolo 1 della presente legge, può, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere la reinscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

4. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali da parte dell'amministrazione di appartenenza o dove gli stessi prestino servizio; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in contro-

versie nelle quali sia parte l'ufficio della pubblica amministrazione e svolgono attività lavorativa.

5. Quanto disposto ai punti 2 e 3 si applica previa acquisizione del dipendente pubblico di un numero non inferiore ai 50 crediti formativi rilasciati dai competenti consigli dell'Ordine in sede di corsi di aggiornamento».

19.0.100

MALAN, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Termini per la costituzione della Fondazione MAXXI)

1. Nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle Arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "MAXXI Arte" e "MAXXI Architettura". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare, in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dal medesimo termine, sono abrogati la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7, nonché, limitatamente alla menzione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee, il comma 4 del medesimo articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2007, n. 233.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo

per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.638.591 per l'anno 2009, di euro 1.843.124 per l'anno 2010 e di euro 1.416.437 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.100 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee)

1. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, è trasformato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in Fondazione di diritto privato ed assume la denominazione di "*Fondazione MAXXI - Museo Nazionale delle arti del XXI secolo*" svolgendo i compiti già propri del Centro suddetto anche attraverso la realizzazione, la gestione e la promozione dei Musei "*MAXXI Arte*" e "*MAXXI Architettura*". Col medesimo decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali approva lo statuto della Fondazione, che prevede l'esercizio da parte del Ministero della vigilanza sul conseguimento di livelli adeguati di pubblica fruizione delle opere d'arte e delle raccolte in uso o nella titolarità della Fondazione, e conferisce in uso mediante assegnazione al fondo di dotazione della Fondazione il compendio immobiliare sito in Roma, Via Guido Reni - Via Masaccio e le raccolte individuati con decreto ministeriale. Alla Fondazione, oltre al Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare in qualità di soci fondatori promotori, mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo, gli enti pubblici territoriali nel cui ambito la Fondazione ha sede. Possono diventare soci, previo consenso dei soci fondatori promotori, altri soggetti, pubblici e privati, i quali contribuiscano ad incrementare il fondo di dotazione e il fondo di gestione della Fondazione. A decorrere dalla data di adozione dello Statuto della Fondazione, è abrogata la lettera z) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e, al comma 4 dello stesso articolo 7, sono soppresse le parole: ", compreso il Centro per la documentazione e valorizzazione delle Arti contemporanee", intendendosi soppreso anche il corrispondente ufficio di cui al medesimo comma 4.

2. Per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione è autorizzata, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa rispettivamente di euro 1.637.544 per l'anno 2009, di euro 1.833.125 per l'anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall'anno 2011, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 12 luglio 1999, n. 237 e successive modificazioni.».

19.0.200

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Italia Lavoro S.p.A., entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è tenuta a mettere in liquidazione la INSAR S.p.A. costituita in conformità al decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, nella legge 5 febbraio 1982, n. 25. Il liquidatore, entro novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di messa in liquidazione della società, anche in deroga a norme di legge, provvederà a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze i fondi speciali residui, anche se trasferiti a capitale, alla società assegnati o conferiti per legge dello Stato, non coperti da impegni già assunti, affinché vengano destinati a misure a sostegno dell'occupazione.

3. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.200 testo 2/1

SANNA, MERCATALI, CABRAS, SCANU, SBARBATI

All'emendamento 19.0.200 (testo 2), sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Italia Lavoro Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale azionista pubblico di maggioranza, è tenuta a revocare la liquidazione ed il trasferimento di sede della società INSAR Spa - Iniziative Sardegna, costituita ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. In coerenza con il quadro delle attribuzioni definite dal Titolo V della Costituzione, la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A., Fintecna Spa e Ligestra srl in INSAR S.p.A. è trasferita con corrispettivo simbolico, a valore contabile ed anche in deroga a norme di legge alla Regione Autonoma della Sardegna, quale titolare delle competenze in materia di politiche per il lavoro e per l'occupazione. A seguito del trasferimento azionario è ridotto il patrimonio netto dei soggetti cedenti del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita».

19.0.200 (testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure occupazionali nei confronti di personale impiegato in attività socialmente utili attraverso società partecipate da Italia Lavoro S.p.A.)

1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales S.p.A., la partecipazione azionaria attualmente detenuta da Italia Lavoro S.p.A. in Ales S.p.A. è trasferita al Ministero per i beni e le attività culturali, senza corrispettivo. A seguito del trasferimento è ridotto il patrimonio netto di Italia Lavoro S.p.A. del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita.

2. Tutte le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.».

19.0.400MALAN, DELOGU, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Finanziamento percorsi di istruzione e formazione professionale)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dei finanziamenti statali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 64, comma 4-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2009, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo così denominato: "Contributo per il sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dalle strutture formative accreditate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali di cui al capitolo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per l'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino a 18 anni. A tal fine è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 40 milioni di euro.

2. Per l'anno 2009, è ridotta di 40 milioni di euro l'autorizzazione di spesa, di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998, iscritto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.».

19.0.300MALAN, *Relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 19-bis.***(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)*

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera *b)* dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo

sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione degli statuti in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'Università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, all'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 285, all'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'Ente nazionale per l'assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche e all'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007 n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge n. 176 del 25 ottobre 2007.».

19.0.300 (testo 2)

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca)

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: "degli statuti" sono inserite le seguenti: "e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale" ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo sui regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché sui regolamenti del personale, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

c) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente: "c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Agli esperti non è riconosciuto alcun compenso o indennità. I predetti statuti sono deliberati previo parere dei consigli scientifici."

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

3. Le stesse disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano altresì all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale dello sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 7 marzo 1953, n. 190, e successive modifiche, alla fondazione Gerolamo Gaslini di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e riordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di organizzazione degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

19.0.500MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. Al fine di assicurare, anche per l'anno 2009, l'espletamento e la prosecuzione delle attività che la Croce rossa italiana svolge, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono prorogati fino al 31 dicembre 2009. Alla copertura dell'onere relativo la Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Dopo il comma 367, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente comma:

367 - *bis*. Allo scopo di attuare le finalità di cui al precedente comma 367 del presente articolo, concernenti il personale in servizio a tempo determinato presso l'Associazione della Croce rossa, la medesima Associazione può, altresì, costituire società interamente partecipate alle quali le regioni e gli enti pubblici possono affidare la gestione dei servizi di emergenza sanitaria nonché l'espletamento delle attività nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari».

19.0.500 (testo 2)MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale a tempo determinato presso la Croce Rossa Italiana)

1. A valere sulle convenzioni stipulate con gli enti del Servizio sanitario nazionale o con altri enti, la Croce Rossa, al fine di assicurare l'espletamento e la prosecuzione delle attività, in regime convenzionale, nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari nonché per gestione dei servizi di emergenza sanitaria, può prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 366, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino alla scadenza delle medesime convenzioni. Alla coper-

tura dell'onere relativo la Croce Rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 20.

20.100

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso 15-bis, dopo le parole: «del limite complessivo», inserire l'altra: «annuo».

20.200

MALAN, DELOGU, *relatori*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266," sono aggiunte le seguenti: "degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18"».

20.1

FAZZONE, SALTAMARTINI, SARRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, le parole: "escluso il comparto della sicurezza e del soccorso" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi i comparti sicurezza e difesa e quello del soccorso"».

Art. 21.**21.1**

D'ALIA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «esse prevedono» fino alla fine del comma».

21.2

MAURO, DIVINA, MAZZATORTA, BODEGA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«r-bis) individuare uno schema-tipo di procedura conciliativa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, da recepire nelle singole carte dei servizi dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità».

21.3MALAN, *Relatore*

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «nonché, per servizi pubblici o di pubblica utilità non regolati dalle medesime autorità, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali.».

21.4MALAN, DELOGU, *relatori*

Al comma 2, dopo le parole: «dalle medesime autorità» inserire le seguenti: «, esclusi i servizi pubblici locali».

Conseguentemente, allo stesso comma, sopprimere le parole: «nonché con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali».

21.5

D'ALIA

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,» con le seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i gestori che erogano servizi pubblici o di pubblica utilità nonché le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco presso il Ministero dello sviluppo economico».

21.6

GERMONTANI

Al comma 2 dopo le parole: «con il Ministro per gli affari regionali relativamente ai servizi pubblici locali,» inserire le seguenti parole: «sentiti i rappresentanti delle principali associazioni dei consumatori,».

21.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nello schema-tipo di procedura conciliativa deve essere previsto un adeguato indennizzo a favore dell'utente che effettivamente abbia subito la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante. È fatto salvo il diritto dell'utente di adire l'Autorità giudiziaria ordinaria anche per il riconoscimento del maggior danno subito in conseguenza della violazione di cui al comma 1, oltre all'indennizzo già stabilito».

21.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 23 bis del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 8 è abrogato».

21.0.100MALAN, DELOGU, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)*

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone – in piena autonomia scientifica – strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.».

21.0.100 (testo 2)

MALAN, DELOGU, relatori

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.***(Modifiche all'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3)*

1. I primi due periodi del comma 5 dell'articolo 41, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono sostituiti dai seguenti: "La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione elabora e propone – in piena autonomia scientifica – strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente, il Ministero dello sviluppo economico, e altre Amministrazioni pubbliche, nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle Amministrazioni pubbliche. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, le altre Amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che ne stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad assolvere agli incarichi affidatile.

2. Il primo periodo del comma 6, dell'articolo 41, legge 16 gennaio 2003, n. 3 è sostituito dalle seguenti parole: "Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza in favore del Ministero dello sviluppo economico, di altre Amministrazioni pubbliche, nonché delle Autorità amministrative indipendenti.

3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Art. 22.**22.2**

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere l'articolo.

22.200

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 22.

(Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in cartaceo)

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge».

22.200 testo 2/1

ESPOSITO

All'emendamento 22.200 (testo 2), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

''l-bis) implementazione e consolidamento dei processi di informatizzazione dei servizi, sia erogati direttamente che con l'intervento di soggetti privati;''».

22.200 (testo 2)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente.:

«Art. 22.

*(Eliminazione degli sprechi relativi
al mantenimento di documenti in cartaceo)*

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati sui propri siti informatici.

2. Dalla stessa data del 1° gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione sui siti informatici, secondo modalità sta-

bilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati ovvero di loro associazioni.

4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005 al progetto "PC alle famiglie" non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge."

22.5

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1 aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

22.3

PALMIZIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione su quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.4

Mauro Maria MARINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano in vigore gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani e periodici di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

22.6

PALMIZIO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazione e degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.7

Mauro Maria MARINO

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma restano fermi gli obblighi di pubblicazione sui quotidiani di atti, documenti o notizie della pubblica amministrazionee degli enti pubblici previsti dalla normativa vigente.».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

22.8

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere il comma 3.

22.9

AMATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole: "a cui si riferiscono" sono aggiunte le seguenti: "e devono essere emesse sul supporto elettronico di cui all'articolo 7-vicies ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43"».

22.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico)

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, riferiscono al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione informatica dei documenti, di cui al capo IV del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle citate disposizioni del capo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, in materia di realizzazione e utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni medesime. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, intese e accordi con le regioni e con le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione informatica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di cui al comma 2 del presente articolo.».

Art. 23.

23.1

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri interessati» *inserire le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata».

23.2

DE SENA, INCOSTANTE, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i ministri interessati,» *inserire le seguenti:* «sentita la Conferenza Unificata».

23.100

MALAN, *Relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più decreti legislativi», *inserire le altre:* «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

23.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere le parole: «,anche inibendo l'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali,».

23.4

PASTORE, BENEDETTI VALENTINI, BOSCIETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per le» aggiungere: «pubbliche».

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «garantendo livelli di sicurezza non inferiori agli attuali».

Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «l'utilizzo del web» con le seguenti: «l'obbligo dell'utilizzo delle procedure e delle reti informatiche»; sostituire le parole: «tra le amministrazioni e i propri dipendenti» con le seguenti: «tra le pubbliche amministrazioni, di qualsiasi livello, tra loro, con i propri dipendenti e con i concessionari di pubblici servizi».

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

h) equiparare alle pubbliche amministrazioni le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico».

23.5

IL GOVERNO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) individuare meccanismi volti a quantificare i mancati risparmi derivati dall'inottemperanza alle disposizioni del Codice al fine di introdurre decurtazioni alle risorse finanziarie assegnate o da assegnare alle Amministrazioni inadempienti;

b-ter) prevedere l'affidamento temporaneo delle funzioni di cui all'articolo 17 del Codice ad altre strutture in caso di mancata istituzione del centro di competenza;»;

b) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) individuare modalità di verifica dell'attuazione dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali e delle ulteriori funzioni di cui all'articolo 16 del Codice con l'introduzione di forme di monitoraggio che includano valutazioni sull'impatto tecnologico, nonché sulla congruenza e compatibilità nelle soluzioni adottate, prevedendo l'affidamento al CNIPA delle relative attività istruttorie;

d-ter) disporre l'implementazione del riuso dei programmi informatici di cui all'articolo 69 del codice, prevedendo a tal fine che i programmi sviluppati per le amministrazioni pubbliche presentino caratteri di modularietà ed intersettorialità;»;

c) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) indicare modalità di predisposizione di progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e di imputazione della spesa dei medesimi che consentano la complessiva ed organica valutazione dei costi e delle economie che ne derivano;»

d) dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) introdurre nel codice ulteriori disposizioni volte ad implementare la sicurezza informatica dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione al Sistema Pubblico di Connettività».

23.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «firma digitale» aggiungere le seguenti: «carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria, posta elettronica certificata».

23.7

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) prevedere che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001 eroghino i propri servizi, ove possibile, nelle forme informatiche e con le modalità telematiche;

23.8

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) modificare la normativa in materia di riuso del software nella Pubblica Amministrazione in modo da incentivarlo ogni qualvolta possa apportare miglioramenti economici ed organizzativi nelle amministrazioni;

23.9

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) dettare misure per l'attuazione del protocollo informatico con previsione di un commissario *ad acta* per quelle amministrazioni in cui la normativa non sia pienamente rispettata».

23.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«h) prevedere il risarcimento del danno quale conseguenza della mancata erogazione di servizi in modalità digitale da parte della pubblica amministrazione».

23.11

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 1° febbraio 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito, un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale».

23.0.1

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice del-

l'amministrazione digitale. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noto al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito internet dovranno pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi dovranno essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. A partire dal 30 gennaio 2009, lo Stato assegna una casella di posta elettronica certificata dotata di firma digitale ad ogni nuovo nato sul territorio nazionale; tale casella verrà gestita nel quadro dell'esercizio della potestà familiare sino al compimento della maggiore età».

23.0.1 (testo 2)

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet*, sono tenute a pubblicare sulla pagina di partenza del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta, in adempimento alle norme del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 282. Le amministrazioni devono altresì pubblicare un livello di servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche, i servizi disponibili.

2. Entro il 31 dicembre 2009 le amministrazioni pubbliche già dotate di un sito *internet* devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche.

3. Le pubbliche amministrazioni locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.

4. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 24.**24.1**

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente assegnate al progetto "Lotta agli sprechi" dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 24 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2005, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché utilizzando le economie derivanti dalla realizzazione del Sistema pubblico di connettività, di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004».

24.2

INCOSTANTE, BIANCO, DE SENA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sostituire le parole: «programma triennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2011» con le seguenti: «programma biennale atto ad assicurare entro il 31 dicembre 2010».

24.3

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2011» sostituire con le seguenti: «31 dicembre 2010».

24.4

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

24.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

24.0.1 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Carta nazionale dei servizi)

1. La carta nazionale dei servizi (CNS) e le altre carte elettroniche ad essa conformi possono essere rilasciate fino al 31 dicembre 2010 anche ai titolari di carta d'identità elettronica (CIE).

2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e accerta che il soggetto richiedente non sia in possesso della carta d'identità elettronica» e le parole: «e se il soggetto richiedente non risulta titolare di una carta d'identità elettronica,» sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 5 è abrogato.

3. All'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo è soppresso».

Art. 26.

26.1

IL GOVERNO

Al primo comma, premettere il seguente:

«01. All'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione";

b) al comma 4, dopo le parole: "Ministro per la semplificazione normativa" sono aggiunte le seguenti: "di concerto con il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione"».

26.0.1

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazione normativa)

1. All'allegato A dell'articolo 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sopresse le voci n. 2990 e 3309.

2. Il compenso previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, spettante ai componenti di cui alla Commissione prevista dall'articolo 5 della legge del 19 aprile 1976 n. 178, la cui composizione viene modificata dalla legge del 31 dicembre 1991, n. 433, viene equiparato a quello previsto nell'ordinanza del P.C.M. del 18 settembre 1995, n.2414.

3. Sono fatte salve le eventuali determinazioni di adeguamento del compenso deliberato dalle Commissioni di cui al precedente comma con decorrenza dalla data delle deliberazioni stesse.

26.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'allegato A, all'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133, sono soppresse le voci n.2990 e n.3309.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove successiva al 22 dicembre 2008, riprendono efficacia le disposizioni di legge di cui alle voci n.2990 e n.3309, citate al comma 1».

26.0.2

AMATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, in materia di razionalizzazione nella gestione dello smaltimento dei rifiuti)

1. Al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 2, è abrogato il comma 8-bis e al comma 19 sono soppresse le seguenti parole: «Per l'effetto, il comma 3 dell'articolo 107 è così sostituito: "3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura"».

26.0.3

BONFRISCO, VALENTINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica all'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, in materia di trasmissione telematica dei bilanci)

1. All'articolo 31, commi 2-*quater* e 2-*quinqües* della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo le parole: "periti commerciali" sono inserite le seguenti: "e dei consulenti del lavoro"».

26.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifica al libro quinto del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2357-*ter* del codice civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote di capitale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea"».

26.0.5

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

In tema di contenzioso pensionistico dinanzi alla Corte dei conti e al fine di accelerare la definizione dei relativi giudizi, i Presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione ad uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la Sezione. Il giudice

unico esercita le funzioni monocratiche previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, fissa ogni semestre il proprio calendario di udienze e, con proprio decreto, fissa la trattazione dei relativi giudizi. E' abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205 e i procedimenti cautelari del giudice unico sono reclamabili innanzi al Collegio, il quale, nel caso in cui rigetti il reclamo, condanna alle spese.

All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Presidente della Corte può disporre che le Sezioni riunite si pronuncino sui giudizi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle Sezioni giurisdizionali, centrali o regionali, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la Sezione giurisdizionale, centrale o regionale, ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del giudizio".».

26.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Norme urgenti per la funzionalità dell'Avvocatura dello Stato)

1. All'articolo 21, comma 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: "sette" e la parola: "due" è sostituita dall'altra: "tre".

2. All'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

"Le percentuali previste dal comma 2 e le modalità di ripartizione delle competenze in caso di trasferimento da una sede all'altra possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".

3. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo dei proventi derivanti da incarichi arbitrali. Al Fondo è attribuita la quota dei proventi stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato il Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato. Al Fondo è attribuita la quota di proventi derivanti da incarichi di segretario di collegi arbitrali stabilita dall'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni. Al Fondo è attribuita, altresì, una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, pari alla voce di onorario di cui all'articolo 14 della tariffa di cui al capitolo I allegato al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche e integrazioni. Il funzionamento del Fondo e la ripartizione delle somme ad esso attribuite sono disciplinati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale amministrativo; la ripartizione delle somme deve avvenire prevalentemente su base territoriale, essere ispirata a criteri di merito ed efficienza e subordinata alla presenza in servizio».

26.0.7/2

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «della Repubblica».

26.0.7/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7, capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «abroga» con la seguente: «abrogano».

Conseguentemente, sostituire la parola: «detta» con la seguente: «dettano».

26.0.7

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai TAR e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di principi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, nonché l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tar o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. Il decreto di cui al comma 1 abroga espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, possono ad esso essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

26.0.7 testo 2/1

D'ALIA

All'emendamento 26.0.1 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo davanti al Tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato, in aderenza al parametro del giusto procedimento e secondo i criteri e principi direttivi elencati nei successivi commi 2 e 3».

26.0.7 testo 2/3

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «all'elaborazione» con le seguenti: «alla giurisprudenza».

26.0.7 testo 2/4

DE SENA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 1, sostituire la parola: «espressive» con la seguente: «espressione».

26.0.7 testo 2/5

D'ALIA

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

2. Relativamente alle azioni e ai poteri del giudice le norme delegate disciplinano:

a) la rassegna, in armonia con l'elaborazione del diritto vivente e con i precetti costituzionali, delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

b) il riordino, previa espressa obliterazione dei casi già abrogati implicitamente, della giurisdizione estesa anche al merito, così da consentire lo specifico sindacato del giudice amministrativo solo quando si facciano valere situazioni soggettive altrimenti prive di effettiva tutela;

c) il riordino e la razionalizzazione di tutti i termini processuali e delle relative decadenze, contemperando le esigenze di snellezza e celerità del processo con il presidio del diritto di difesa e dei tempi necessari per apprestarlo;

d) la previsione di una prescrizione breve non inferiore ai due anni per l'esercizio di diritti connessi all'annullamento di un atto amministrativo;

e) la compilazione organica delle azioni esperibili e dei relativi provvedimenti giurisdizionali.

3. Per conseguire le finalità di accelerazione e concentrazione della tutela giurisdizionale le norme delegate dispongono:

a) la revisione e il potenziamento della fase istruttoria con mezzi atti a favorire l'esercizio dei relativi poteri in fase monocratica;

b) l'individuazione di misure transitorie per l'eliminazione dell'arretrato;

c) la razionalizzazione dei riti speciali, fatti salvi quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 per il tribunale regionale di giustizia amministrativa istituito con l'articolo 90 dello statuto speciale per il Trentino – Alto Adige;

d) la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi del giudizio;

e) la razionalizzazione e unificazione della disciplina sulla riassunzione del processo e dei relativi termini, a seguito di sentenze di ogni ordine giurisdizionale nonché di decisioni del giudice amministrativo che dichiarino l'incompetenza per materia;

f) la generalizzazione della tutela cautelare *ante causam*, salvaguardando, anche nei casi di misure *inaudita altera parte*, il principio di equa ponderazione degli interessi in conflitto e di adeguatezza della misura assensibile alla mera conservazione della situazione per l'utile presentazione del rimedio giurisdizionale e non oltre la prima camera di consiglio per la convalida;

g) il riordino della tutela cautelare in corso di causa disciplinando:

g1) il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo, se una decisione del Consiglio di Stato è impugnata con ricorso per cassazione;

g2) l'inibizione della tutela interinale collegiale fin quando il ricorrente non presenti irrevocabile istanza di fissazione di udienza per la decisione nel merito;

g3) l'obbligatoria fissazione dell'udienza di merito entro l'anno dalla concessione della misura cautelare;

h) il riordino del sistema delle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali, indicando le norme applicabili con rinvio sia alla disciplina del processo di primo grado sia a quella del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali dell'ordinamento;

i) una ottimale concentrazione degli strumenti di tutela impugnatori ordinari per garantire l'unicità del contraddittorio e garantire l'effetto devolutivo dell'appello, specificando i limiti per la proposizione di nuove eccezioni e di integrazioni istruttorie.

4. Il decreto di cui al comma 1 è emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini senza che i predetti pareri siano resi, il decreto può essere egualmente emanato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato. Il Presidente del Consiglio di Stato, a questo fine, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, costituisce una speciale commissione composta in modo paritario da consiglieri di Stato e di Tribunale amministrativo regionale e integrata da non più di cinque membri designati dal Consiglio nazionale forense. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e con lo stesso procedimento previsto per la sua emanazione, sono ad esso apportate le correzioni e integrazioni che si rivelino necessarie od opportune.

5. Dall'attuazione della presente delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26.0.7 testo 2/6

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «Le norme delegate» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1».

26.0.7 testo 2/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, all'alinea, sostituire le parole: «comma terzo» con le seguenti: «comma 3».

26.0.7 testo 2/8

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «nell'ottica della» con le seguenti: «al fine di garantire la».

26.0.7 testo 2/9

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «il rafforzamento del potere istruttorio monocratico» con le seguenti: «l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica».

26.0.7 testo 2/10

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «le azioni e i poteri» con le seguenti: «la tipologia delle azioni, nonché le funzioni».

26.0.7 testo 2/10 testo 2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b), all'alinea, sostituire le parole: «i poteri» con le seguenti: «le funzioni».

26.0.7 testo 2/11

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/11 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera b) al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: «, anche rispetto alle altre giurisdizioni».

26.0.7 testo 2/12

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più corrispondenti all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/13

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più conformi all'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/14

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 2), sostituire le parole: «ipotesi non più attuali» con le seguenti: «fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente».

26.0.7 testo 2/15

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) disciplinando i termini di decadenza e prescrizione, anche in riferimento alle azioni esperibili eventualmente riducendo tali termini, nonché regolamentando la tipologia dei provvedimenti del giudice».

26.0.7 testo 2/16

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera b), al numero 4), sostituire le parole: «i rimedi dichia-

rativi, costitutivi e di condanna atti» con le seguenti: «le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a».

26.0.7 testo 2/17

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di particolare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/18

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale relativamente ai casi di particolare urgenza, nei quali sussista il rischio di invalidazione del risultato elettorale».

26.0.7 testo 2/19

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché un rito speciale in camera di consiglio, in unico grado, per i casi di parti-

colare urgenza, da definire in tempi compatibili con i termini di svolgimento del procedimento elettorale».

26.0.7 testo 2/20

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, nonché di ogni altro organo giurisdizionale».

26.0.7 testo 2/21

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera f), al numero 2), sostituire le parole: «decadenziali di» con le seguenti: «di decadenza previsti dalla».

26.0.7 testo 2/22

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 2, lettera g), sostituire le parole: «chiarendo le norme» con le seguenti: «individuando le disposizioni».

26.0.7 testo 2/24

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «fonti» con la seguente: «disposizioni».

26.0.7 testo 2/23

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 3, sostituire la parola "detta" con la seguente: «dettano».

26.0.7 testo 2/100

IL GOVERNO

All'emendamento 26.0.7 (testo 2) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro 45 giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolato, mediante Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la Commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a 5, esperti nella materia del processo amministrativo. La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita e non comporta rimborso delle spese. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni ed integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto».

26.0.7 testo 2/25

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», sostituire il primo periodo del comma 4 con il seguente: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri».

26.0.7 testo 2/26

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sullo schema di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/26 testo 2

CAROFIGLIO, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: «Sul testo» con la seguente: «Sugli schemi di decreto legislativo»

26.0.7 testo 2/27

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire i periodi quarto e quinto con il seguente: «In relazione alla stesura dei suddetti schemi di decreti legislativi, non si applica l'articolo 14, comma 1, numero 2, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054».

26.0.7 testo 2/28

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.7 (testo 2), capoverso «Art. 26-bis», nel comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti».

26.0.7 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Delega per il riassetto della disciplina del processo amministrativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti all'elaborazione della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressive di principi generali, e di assicurare la concentrazione delle tutele.

2. Le norme delegate, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma terzo della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, nell'ottica della ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, il rafforzamento del potere istruttorio monocratico, l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e i poteri del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle ipotesi non più attuali;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo i rimedi dichiarativi, costitutivi e di condanna atti a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il previo deposito del ricorso e la successiva notifica in entrambi i gradi;

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei Tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella *ante causam*, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare *ante causam*, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini decadenziali di legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, chiarendo le norme applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni;

3. I decreti di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le fonti riordinate o con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e detta le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle fonti non abrogate.

4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sul testo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorsi tali termini, il decreto può essere emanato anche senza i predetti pareri. Il Presidente del

Consiglio dei ministri può delegare al Consiglio di Stato la stesura dell'articolo, mediante commissione speciale, ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del Testo Unico sul Consiglio di Stato di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054. Il Presidente del Consiglio di Stato ha facoltà di integrare la commissione speciale con magistrati di Tribunale amministrativo regionale, nonché con un numero di esterni, non superiore a cinque, esperti nella materia del processo amministrativo. Entro due anni dall'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento previsto per l'emanazione dell'originario decreto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole "tribunali amministrativi regionali", sono aggiunte le seguenti parole ", ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.».

26.0.500/1

MALAN, *Relatore*

All'emendamento 26.0.500, dopo le parole: «dell'avvocatura dello Stato,» inserire le seguenti: «nell'ambito delle risorse disponibili,».

26.0.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)

1. Al fine di adeguare la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa a quella degli organi di autogoverno delle altre magistrature e dell'avvocatura dello Stato, all'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è apportata la seguente modificazione:

– al comma 1, lettera d), la parola "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei"; e la parola "due", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "tre".».

26.0.8/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.8, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.8

COSSIGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 291 del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.9/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.9, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.9

TOFANI, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.10/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.10, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.10

TOFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.11/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 26.0.11, sopprimere le parole: «amministrativi e».

26.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. L'articolo 291, primo comma, del codice di procedura civile si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili».

26.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) a comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a) e lettera a-bis) limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 148.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli

oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera *a-bis*), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.100 (testo 3)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"*a-bis*) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo n. 303 del 1999, e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera *a*), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*) valutati in euro 111.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità."».

26.0.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 303 del 1999 e successive modificazioni, proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale ai sensi del comma 3, dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4, è immesso, mediante l'espletamento delle medesime procedure selettive di cui alla lettera a), nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del medesimo ruolo;"

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

"Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a-bis), limitatamente al personale del servizio sismico, valutati in euro 78.100 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203. Agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma 1, lettera a-bis), relativamente al personale comandato, valutati in euro 33.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350".».

26.0.110

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Uffici di diretta collaborazione in ambito regionale)

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale.

Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza.»

26.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. – *(Misure per conciliare tempi di vita e tempi di lavoro).* –
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizza-

zione del lavoro, quali *part time* reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

3. Una quota delle risorse di cui al comma 1 – da stabilirsi con provvedimento di cui al comma 4 – è, inoltre, impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione e sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi dei soggetti privati.

5. Le risorse di cui al comma 1 possono essere, in misura non superiore al 10 per cento, destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni da effettuarsi anche attraverso reti territoriali".

2. Sono abrogati i commi 1254, 1255 e 1256 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

26.0.2000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 6 agosto 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "a totale partecipazione pubblica ovvero comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6" sono sostituite con le seguenti: "inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"».

26.0.3000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172)

1. L'articolo 9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:

"Art. 9-ter.

(Coordinamento dei piani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani)

1. Ai fini di prevenire le emergenze nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è istituita la Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

26.0.4000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. I commi da 4 a 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo, 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che, fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia, il quoziente derivante dall'applicazione della percentuale ivi prevista è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque».

26.0.5000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Unità tecnica per i rifiuti)

1. L'articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita l'Unità tecnica per i rifiuti, composta da sette membri, scelti tra persone, esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. L'Unità tecnica svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulle gestioni dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; b) provvede alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'elaborazione di linee guida sulle modalità di gestione dei rifiuti per migliorarne efficacia, efficienza e qualità, per promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti; d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio; e) verifica i costi di gestione dei rifiuti, delle diverse componenti dei costi medesimi e delle modalità di gestione ed effettua analisi comparative tra i diversi ambiti di gestione, evidenziando eventuali anomalie; f) verifica i livelli di qualità dei servizi erogati; g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; h) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi.

3. All'Unità tecnica per i rifiuti sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ai sensi degli articoli 221, 222, 223, 225 e 234 del presente decreto legislativo.

4. La durata in carica dei componenti dell'Unità tecnica è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. L'Unità tecnica, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità tecnica.

6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Unità e della segreteria tecnica, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivamente proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei sette componenti dell'Unità tecnica, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dai componenti del soppresso Osservatorio nazionale sui rifiuti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La denominazione "Unità tecnica per i rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente."».

26.0.6000

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 26-bis.***(Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche)*

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica in materia di tutela ed uso delle acque, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 e 8, lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 è garantito dai componenti del soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. La denominazione «Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche» sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione «Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche», ovunque presente.

4. La Commissione, che opera con autonomia di giudizio e di valutazione, svolge, in particolare, le seguenti funzioni: *a)* predispone con delibera il metodo tariffario per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 154 e le modalità di revisione periodica, e lo trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che lo adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *b)* verifica la corretta redazione del piano d'ambito e delle relative revisioni, esprimendo con delibera osservazioni, rilievi e prescrizioni vincolanti, a pena di inefficacia, sugli elementi tecnici ed economici e sui consequenziali adeguamenti delle clausole contrattuali e degli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito e i gestori, in particolare quando ciò sia richiesto dalle ragionevoli esigenze degli utenti; *c)* predispone con delibera una o

più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, e la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio decreto sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; *d*) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni; *e*) definisce i livelli minimi di qualità dei servizi da prestare, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; *f*) controlla le modalità di erogazione dei servizi richiedendo informazioni e documentazioni ai gestori operanti nel settore idrico, anche al fine di individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionali dei servizi idrici; *g*) tutela e garantisce i diritti degli utenti emanando linee guida che indichino le misure idonee al fine di assicurare la parità di trattamento degli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi e verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni; *h*) predisponde periodicamente rapporti relativi allo stato di organizzazione dei servizi al fine di consentire il confronto delle prestazioni dei gestori; *i*) esprime pareri in ordine a problemi specifici attinenti la qualità dei servizi e la tutela dei consumatori, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, delle associazioni dei consumatori e di singoli utenti del servizio idrico integrato; per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma la Commissione promuove studi e ricerche di settore; *l*) predisponde annualmente una relazione al parlamento sullo stato dei servizi idrici e sull'attività svolta; *m*) esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; *n*) promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; *o*) formula al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione di quest'ultima; *p*) vigila sul corretto e tempestivo adempimento dei doveri di informazione del gestore verso l'utenza; *q*) svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di: 1) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio; 2) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici; 3) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti; 4) livelli di qualità dei servizi erogati; 5) tariffe applicate; 6) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.; *r*) esercita tutte le restanti attribuzioni intestategli dalla legislazione statale.

5. Alla Commissione sono inoltre trasferite le competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del presente decreto legislativo.

6. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono entro il 31 dicembre di ogni anno alla Commissione, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i dati e le informazioni di cui al comma 6, lett. *q*). In

caso di inosservanza, ai finanziamenti a fondo perduto, a carico della finanza statale, eventualmente assegnati al gestore inadempiente l'ente erogatore applica una decurtazione del 5 per cento dell'importo complessivo. Resta fermo che la Commissione ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici, ai fini della proposizione innanzi agli organi giurisdizionali competenti, da parte della Commissione, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione del presente decreto legislativo, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

7. La durata in carica dei componenti della Commissione è di quattro anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti non possono essere dipendenti di soggetti di diritto privato operanti nel settore, né possono avere interessi diretti e indiretti nei medesimi. I componenti della Commissione provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o in aspettativa, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.

8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione. La Commissione, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, si avvale di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."».

26.0.7000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Presentazione in via esclusivamente telematica dei modelli riepilogativi delle cessioni e degli acquisti di beni intracomunitari)

Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto il seguente periodo: "La presentazione dei medesimi elenchi è effettuata in via esclusivamente telematica a decorrere dai termini previsti per gli elenchi relativi ai seguenti periodi di riferimento: settembre

2009 per gli elenchi mensili; primo trimestre 2010 per gli elenchi trimestrali; anno 2010 per gli elenchi annuali"».

26.0.8000

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Pagamento dei tributi e delle somme previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto con Mod. F/24)

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 i pagamenti dei tributi e delle somme previsti dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nonché della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono essere effettuati, limitatamente a quelli che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato ed ai conti correnti di tesoreria ai sensi dell'articolo 3, commi 12 e 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, esclusivamente mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: "entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tal caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 18 dello stesso mese ed in tale caso nel versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è esclusa la compensazione di eventuali crediti"».

26.0.9000MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Ambito di operatività degli spedizionieri doganali)

1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale è sostituito dal seguente:

"Art. 47. 1. La nomina a spedizionario doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.

2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali.

3. La nomina a spedizionario doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni esclusivamente presso gli Uffici delle dogane di una determinata Direzione regionale, prescelta dall'interessato, che deve risultare indicata nella patente. In relazione alla presentazione delle dichiarazioni presso gli Uffici delle dogane predetti lo spedizionario è tuttavia abilitato al compimento degli atti necessari presso altri Uffici, anche fuori dal territorio della Direzione regionale.

4. Lo spedizionario deve avere la propria residenza o domicilio in un Comune compreso nell'ambito territoriale della Direzione regionale per la quale risulta abilitato.

5. A richiesta dell'interessato è accordato il trasferimento dell'attività presso altra Direzione regionale, purchè risulti comprovato il trasferimento della residenza o del domicilio in un Comune compreso nel territorio della nuova Direzione regionale richiesta; il trasferimento è disposto dall'Agenzia delle dogane"

Presso ciascuna Direzione regionale è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare presso la Direzione regionale medesima.

2. All'articolo 46, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, le parole: "di circoscrizione doganale" e la parola: "circoscrizione" sono sostituite rispettivamente con la parola: "regionale" e con le parole: "direzione regionale".

3. All'articolo 51, primo capoverso, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, la parola: "circoscrizionale" è sostituita con la parola: "regionale"».

Art. 27.**27.1**

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «cinquemila euro» con le seguenti: «diecimila euro».

27.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, lettera b) , sostituire le parole: «ventimila euro» con le seguenti: «trentamila euro».

27.4

CASSON, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, BIANCO, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ventimila» con le seguenti: «trentamila».

27.500

DELOGU, MALAN, *relatori*

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il seguente numero:

"3-bis. Per le controversie aventi ad oggetto la quantificazione di interessi o accessori derivati dal ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali."».

27.500 (testo 2)

DELOGU, MALAN, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis. Al terzo comma, è aggiunto in fine il seguente numero:

"3-bis. Per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali."».

27.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire le parole: «sono eccepite» con le seguenti: «possono essere eccepite soltanto dalla parte convenuta o chiamata in causa».

27.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma primo, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «possono essere».

27.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», al primo periodo del comma secondo, sopprimere le parole: «per territorio».

27.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 2, capoverso «Art. 38», nell'ultimo comma dopo le parole: «sono decise» inserire le seguenti: «con ordinanza».

27.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle comunicazioni di cui al n. 7 dell'articolo 163 deve darsi avviso anche degli effetti derivanti dall'articolo 38».

27.9 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 163, terzo comma, n. 7, sostituire le parole: "di cui all'articolo 167" con le seguenti: "di cui agli articoli 38 e 167".».

27.10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dichiara con ordinanza» con le seguenti.: «pronunzia con ordinanza con cui dichiara».

27.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

27.12

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli articoli 40, primo comma, e 49 del codice di procedura civile, la parola: "sentenza" è sostituita dalla seguente: "ordinanza"».

27.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'articolo 44 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 44. - (*Efficacia dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza*). - L'ordinanza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, pronuncia sulla competenza del giudice adito deve contenere l'indicazione del giudice ritenuto competente e, se non è reclamata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, rende incontestabile la decisione sulla competenza in ogni processo tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

Il reclamo contro l'ordinanza del giudice di pace si propone dinanzi al tribunale in composizione monocratica nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato l'ordinanza.

Quando il tribunale pronuncia in composizione monocratica, il reclamo si propone al collegio, del quale non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Il reclamo contro l'ordinanza del tribunale e quello contro l'ordinanza della corte d'appello quando pronuncia in unico grado si propongono dinanzi al collegio diversamente composto.

Il giudice, sentite le parti, pronuncia sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile.

In pendenza del reclamo di cui ai commi dal secondo al quarto, il giudizio è sospeso, ma il giudice può autorizzare, a richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.

Con l'ordinanza che pronuncia sul reclamo il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione della causa dinanzi al giudice originariamente adito''».

27.14

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 45 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

''Art. 45. – (*Conflitto di competenza e regolamento di competenza*). – Quando, in seguito all'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, propone d'ufficio regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione. L'ordinanza con cui il giudice richiede il regolamento dispone la rimessione del fascicolo d'ufficio alla cancelleria della Corte ed è comunicata alle parti che possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della stessa memorie difensive e documenti.

Il processo, è sospeso dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza, ma il giudice può autorizzare, con la stessa o con provvedimento successivo, a seguito di richiesta delle parti, il compimento degli atti che ritiene urgenti.''.».

27.15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «due mesi».

27.16

CASSON, BIANCO, DELLA MONICA, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

27.17

D'ALIA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 61 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ”, se le parti non hanno convenuto sulla scelta ovvero il giudice ravvisi gravi ragioni di convenienza in contrario”.

7-ter. Al comma 2 dell'articolo 63 è aggiunto il seguente periodo: ”Una parte non può ricusare il consulente che essa ha contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina”».

27.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 68 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

”Nei casi previsti dalla legge e secondo la disciplina da essa indicata, il giudice può commettere ad un notaio, ad un avvocato o ad un commercialista il compimento di determinati atti”.

8-ter. Dopo l'articolo 68 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

”Art. 68-bis. – (*Termini per lo svolgimento degli incarichi*). – Il giudice, con l'ordinanza con cui conferisce incarico al consulente, al custode e ad ogni altro ausiliario, stabilisce i termini per l'espletamento dei compiti affidati.

I termini, che non devono eccedere i tre mesi salva specifica motivazione in relazione al compito attribuito, possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 154 (solo nel caso in cui ne sia fatta richiesta al giudice prima della relativa scadenza *e*) se sussistono giustificati motivi.

Il giudice, con l'ordinanza con cui dispone la proroga dei termini, assume ogni altro provvedimento necessario per consentirne il rispetto, se la mancata osservanza di quelli originariamente assegnati è dipesa da fatto delle parti o di eventuali terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 68, comma 3 e 116, comma 2, e il giudice può altresì stabilire che le parti, in caso di ulteriore inosservanza, siano dichiarate decadute dal compimento di eventuali atti.

Il giudice, in caso di mancato rispetto dei termini assegnati, può disporre la revoca dell'incarico e la restituzione dei compensi riscossi anche a titolo di anticipazione per le spese.

Il provvedimento pronunciato dal giudice ai sensi del quarto comma ha efficacia di titolo esecutivo in favore di chi ha diritto alla restituzione.”.

8-*quater*. L'articolo 70 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

”Art. 70. – (*Intervento in causa del pubblico ministero*). – Il pubblico ministero interviene nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ed in quelle in cui la legge ne stabilisce l'intervento obbligatorio.

Il pubblico ministero può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse o, se ne è richiesto dal giudice, nelle cause matrimoniali comprese quelle di separazione personale dei coniugi senza figli minori e in tutte quelle in cui il giudice ne ravvisa l'opportunità.

Il giudice, nei casi previsti nei commi precedenti, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero.

La mancata comunicazione degli atti al pubblico ministero nella ipotesi di cui al primo comma comporta la nullità del processo rileva bile d'ufficio.”.

Il pubblico ministero interviene in ogni causa davanti alla Corte di cassazione.

8-*quinquies*. All'articolo 77 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La rappresentanza processuale può essere conferita anche a chi non sia investito del potere di rappresentanza sostanziale”».

27.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera b), sostituire le parole: «del Ministero della giustizia» con le seguenti: «del Ministro della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali».

27.100/2

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.100, alla lettera c) sostituire le parole: «e telematici» con le seguenti: «e trasmessi in via telematica».

27.100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato";

b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia";

c) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.».

27.19

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«9. All'articolo 88 del codice di procedura, civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le parti costituite debbono chiarire le circostanze di fatto in modo obiettivo e rispondente alla realtà"».

27.501DELOGU, MALAN, *relatori*

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente comma: "Ad eccezione dei casi in cui la procura risulti rilasciata in forma consolare, nel caso in cui la parte risieda all'estero, la procura speciale deve essere corredata dall'attestazione di esistenza in vita del medesimo sotto personale responsabilità del difensore al momento della proposizione della domanda giudiziaria nonché dall'indicazione della data e dal deposito della fotocopia del documento di identità della parte medesima".».

27.20

GRAMAZIO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le spese e gli onorari di difesa al cui rimborso è condannata la parte soccombente, in base agli articoli 91 e 92, sono liquidati al termine del giudizio di impugnazione».

27.21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».

11. I commi 2 e 3 dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soccombente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali. Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali.

In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Il comma 1 dell'articolo 91 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"».

27.23

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 10, sostituire il periodo da: «Se accoglie» fino alla fine, con il seguente: «Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92».

27.24

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. I commi secondo e terzo dell'articolo 92 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice, con provvedimento motivato, può compensare, parzialmente o per intero, le spese fra le parti se vi è soccombenza reciproca o se ritiene che concorrano altri giustificati motivi. Può altresì condannare al pagamento delle spese la parte non soc-

combente, se valuta che le domande accolte non si discostano dalle condizioni proposte dalla parte soccombente per conciliare la controversia, risultanti dagli atti processuali.

Per la conciliazione giudiziale le parti provvedono alla regolazione convenzionale anche delle spese processuali».

3. In caso di mancata liquidazione delle spese e in caso di omessa motivazione ai sensi del comma 2, si procede ai sensi degli articoli 287 e 288».

27.25

D'ALIA

Sopprimere il comma 12.

27.26

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dal presente articolo, il giudice condanna la parte soccombente anche al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

27.27

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 12, sostituire le parole: «anche d'ufficio» con le seguenti: «su istanza di parte» e sostituire le parole: «di somma non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro 20.000» con le seguenti: «di somma non inferiore alla metà e non superiore al doppio delle spese liquidate».

27.28

CENTARO

Al comma 12, sopprimere le parole: «, non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 20.000».

27.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire le parole da: «non inferiore» fino a: «euro 20.000» con le seguenti: «fino a cinquanta volte l'importo del contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

27.30

D'ALIA

Sopprimere il comma 14.

27.31

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 115 del codice di procedura civile (*Disponibilità delle prove*) è sostituito dal seguente: "Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza"».

27.32

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Al primo comma dell'articolo 115 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i fatti contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti"».

27.33

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 14, sostituire le parole: «ammessi o non contestati» con le seguenti: «contestati in modo generico e senza argomentazioni specifiche e pertinenti».

27.35

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 16, sostituire le parole: «o in siti internet» con le seguenti: «e in siti internet».

27.34

DELOGU, *relatore*

Al comma 16, dopo la parola: «televisive» sostituire la parola: «o» con la seguente: «e».

27.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis. L'articolo 123 è sostituito dal seguente:

"123. - (*Nomina del traduttore*). – Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice dispone che la parte che li ha prodotti ne depositi la traduzione, assegnando ad essa il termine ritenuto necessario. Se la traduzione che la parte provvede a depositare per effetto di quanto sopra non è asseverata ed è contestata dall'altra parte o se comunque ne ravvisa l'opportunità, il giudice può nominare un traduttore che presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti"».

27.37

D'ALIA

Sopprimere il comma 17.

27.38

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 132 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al secondo comma, n. 4), le parole: "dello svolgimento del processo e" sono soppresse.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4) la sentenza che è pronunciata dalla Corte di cassazione può essere costituita anche dalla sola risposta ai quesiti di diritto di cui all'articolo 366-bis, con il semplice richiamo agli effetti della motivazione delle sentenze che già hanno deciso di questioni simili a quelle controverse e a cui è ritenuto di fare rimando"».

27.101/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», all'ultimo periodo, dopo le parole: «strumenti telematici» inserire le seguenti: «tali da consentire la verifica dell'avvenuto ricevimento».

27.101/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 27.101, capoverso «17-bis», dopo le parole: "non riscrivibile" aggiungere infine le seguenti "debitamente autenticato secondo modalità individuate da apposito decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi previa acquisizione del parere del garante per la protezione dei dati personali"».

27.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-bis. - All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile».

27.39

CASSON, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.40

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 18, capoverso, dopo le parole: «non imputabile» inserire le seguenti: «o per errore scusabile».

27.41

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 18 aggiungere, in fine, i seguenti:

«18-bis. All'articolo 167 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la proposta di conciliazione della controversia che ritiene di eventualmente proporre";

b) al secondo comma dopo le parole: "rilevabili d'ufficio" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", comprese quelle di cui all'articolo 38".

18-ter. Al secondo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche agli atti di impugnazione".

18-quater. All'articolo 175 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice assicura la ragionevole durata del processo ed esercita tutti i poteri intesi a consentirne il più sollecito e leale svolgimento»;

b) al secondo comma, la parola: "Egli" è sostituita dalle seguenti: "Il giudice istruttore».

18-quinquies. Al secondo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile, le parole: "ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e"

sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ordina la cancellazione delle trascrizioni e delle conseguenti annotazioni eventualmente eseguite in relazione al processo stesso, salvo quanto previsto dagli articoli 669-*octies* e 669-*decies*".».

27.42

CENTARO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. L'articolo 165 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 165. - (*Costituzione dell'attore*). – L'attore, entro venti giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, ovvero entro dieci giorni nel caso di abbreviazione di termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-*bis*, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando in cancelleria la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione.

Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro venti giorni dall'ultima notificazione"».

Art. 28.

28.1

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al secondo comma dell'articolo 182 aggiungere in fine le seguenti parole: "Questa disposizione si applica anche al difetto di procura alle liti"».

28.2

BALBONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 365 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura speciale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 182"».

28.100

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 2

28.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 2.

28.1000DELOGU, MALAN, *relatori*

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti costituite, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

c) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giustificati motivi, può concedere";

d) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

e) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

f) il nono comma è abrogato;

g) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

h) dopo il decimo comma, è inserito il seguente: "L'inosservanza da parte del giudice dei termini previsti dal presente articolo costituisce, salvo in caso di gravi motivi sopravvenuti, comportamento suscettibile di azione disciplinare."».

28.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

- b) il quarto comma è abrogato;
- c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

d) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere";

- e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

f) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

- g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

28.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 183 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nell'udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai sensi del secondo comma dell'articolo 116. Se la conciliazione non riesce, il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione";

- b) il quarto comma è abrogato;
- c) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

"Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice, sentite le parti presenti, provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, del-

l'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo, con l'indicazione delle udienze successive e degli incombeni che verranno espletati. I termini fissati nel calendario del processo possono essere prorogati, anche d'ufficio, solo in caso di gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere chiesta dalle parti prima della scadenza dei termini";

d) al sesto comma, alinea, le parole: "il giudice concede" sono sostituite dalle seguenti: "il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere";

e) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"Quando concede i termini di cui al sesto comma, il giudice adotta i provvedimenti previsti dal quinto comma con ordinanza pronunciata entro venti giorni dalla scadenza del termine concesso alle parti";

f) nell'ottavo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma";

g) il nono comma è abrogato;

h) al decimo comma, le parole: "di cui al settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al quinto comma"».

28.6

D'ALIA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso il giudice concede i termini se tutte le parti lo richiedono».

28.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 185 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 185. - (*Tentativo di conciliazione*). – Il giudice istruttore, salvo che le parti, con dichiarazione resa all'udienza, congiuntamente vi rinuncino quantomeno allo stato, fissa la comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.

Il giudice istruttore ha comunque facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117 e deve in ogni caso provvedervi, al fine di interpellare l'altra parte, quando una delle parti ha

avanzato proposta di conciliazione della lite con la comparsa di cui all'articolo 167 o con dichiarazione resa nel verbale d'udienza.

La parte cui è stata rivolta la proposta di conciliazione della controversia, qualora non voglia accettarla, deve espressamente dichiarare se non intende semplicemente darvi luogo o quali altre diverse condizioni intende a sua volta proporre.

Analogamente ciascuna parte è tenuta a fare, in relazione alle ipotesi conciliative che il giudice ritiene opportuno formulare, specificando a quali condizioni essa è disposta a conciliare la controversia.

Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione. Intervenuto l'accordo, il giudice dichiara estinto il giudizio ed il processo verbale redatto costituisce titolo esecutivo."».

28.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Dopo l'articolo 184-bis è inserito il seguente:

"Art. 184-ter. Non sono consentite udienze di mero rinvio; tra un'udienza ed un'altra non possono intercorrere più di 60 giorni, salvo i casi in cui termini maggiori sono imposti dalla necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo, di deposito di consulenza d'ufficio, di rogatorie, di prova delegata. Il provvedimento di scioglimento della riserva deve essere depositato in cancelleria entro 20 giorni dalla data di assunzione o dalla data di scadenza del deposito delle memorie difensive. Tra la data di scioglimento della riserva e la successiva udienza non possono intercorrere più di 60 giorni. L'inosservanza dei termini di cui ai commi precedenti costituisce comportamento del magistrato suscettibile di azione di responsabilità disciplinare."».

28.8

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il terzo comma dell'articolo 187 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Le questioni attinenti alla competenza sono decise immediatamente con ordinanza, ai sensi dell'articolo 279, primo comma."».

28.10

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Il primo comma dell'articolo 191 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Nei casi di cui agli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva, dispone procedersi mediante consulente tecnico e fissa il termine entro il quale le parti possono depositare memorie contenenti la eventuale designazione congiunta di altro consulente in sostituzione di quello nominato. L'udienza nella quale il consulente tecnico deve comparire può essere in ogni caso fissata con la stessa ordinanza. Se il consulente tecnico è, previa revoca del precedente provvedimento, nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, il giudice pone l'anticipazione delle spese in pari misura a carico di ciascuna delle parti".

4-bis. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: "Se il consulente è nominato dal giudice su designazione congiunta delle parti, la notificazione dell'ordinanza che dispone procedersi mediante consulente tecnico e del successivo provvedimento di nomina avviene a cura delle stesse entro un termine appositamente fissato."».

28.11

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: «commi quinto o settimo».

28.12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 4, capoverso, sostituire le parole: «settimo comma» con le seguenti: « commi quinto o settimo».

28.13

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191."».

28.13 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.».

28.14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il terzo comma dell'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Il consulente deve comunicare alle parti la propria relazione entro il termine, anteriore alla successiva udienza, stabilito dal giudice con il provvedimento di cui all'articolo 191, e queste, nei successivi quindici giorni, devono indicare le osservazioni che intendono proporre. Le stesse sono allegate alla relazione unitamente alle ulteriori sintetiche valutazioni che il consulente ritenga di dover eventualmente svolgere. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice, anteriore alla successiva udienza, con il richiamato provvedimento di cui all'articolo 191."».

28.101/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.101, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

28.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 249 del codice di procedura civile, le parole: "degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale".».

28.15

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna alla pena pecuniaria di 1.000 euro."».

28.15 (testo 2)

CENTARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 255, primo comma del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l'accompagnamento del testimone all'udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro."».

28.16

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 6.

28.17

D'ALIA

Sopprimere il comma 6.

28.18

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 244 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Il giudice istruttore, su concorde richiesta delle parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre, nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili, di assumere la deposizione richiedendo al testimone, nelle ipotesi di cui all'articolo 203, e fissando il relativo termine, di fornire per iscritto le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.

Il giudice, con il provvedimento di cui al secondo comma, dispone che la parte che ne ha richiesto l'assunzione predisponga il modello di testimonianza e lo faccia notificare a mani proprie.

Il testimone rilascia la deposizione compilando il modello di testimonianza in ogni sua parte, con risposta separata a ciascuno dei quesiti, e precisa quali sono quelli a cui non è in grado di rispondere, indicandone la relativa ragione.

Il testimone sottoscrive la deposizione apponendo la propria firma su ciascuna delle facciate del foglio di testimonianza, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice.

Nelle cause di valore superiore a 25.000 euro o di valore indeterminato, la deposizione è resa di fronte al cancelliere o ad altro funzionario addetto presso l'ufficio giudiziario.

Il testimone che non rende la deposizione avvalendosi della facoltà di astensione di cui all'articolo 249 o che non intenda renderla ha comunque l'obbligo di compilare il modello di testimonianza, indicando le complete generalità e le ragioni del rifiuto; ha, inoltre, l'obbligo di trasmettere il modello all'ufficio giudiziario. Se il testimone non fornisce le risposte scritte nel termine stabilito, il giudice può condannarlo alla pena pecuniaria di cui all'articolo 255, primo comma.

Il giudice, esaminate le risposte, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato".».

28.19

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. Qualora la testimonianza abbia ad oggetto la provenienza e la veridicità di documenti di spesa prodotti dalle parti, essa può essere resa per iscritto mediante una dichiarazione rilasciata al difensore che ne autentica la sottoscrizione sotto la propria responsabilità. Il giudice esaminata la testimonianza scritta può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui o davanti al giudice delegato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 33.

28.102/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», alle parole: «Quando la prova» preporre le seguenti: «Nelle cause aventi ad oggetto diritti disponibili».

28.102/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «sentite le» con le seguenti: «su concorde richiesta delle».

28.102/3

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 28.102, capoverso «Art. 257-bis», sostituire le parole: «anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203» con le seguenti: «nelle ipotesi di cui all'articolo 203».

28.102

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire il capoverso: «Art. 257-bis» con il seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Quando la prova non ha ad oggetto fatti complessi, il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa, e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

28.102 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 6 capoverso: «Art. 257-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Art. 257-bis. (Testimonianza scritta) - Il giudice, su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 203, di fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato.».

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Qualora la testimonianza abbia ad oggetti documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e raccolta dal difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma. »

28.20

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

«Nelle controversie che hanno ad oggetto pagamento di somme o risarcimento di danni, il giudice, sentite le parti e tenuto conto di ogni circostanza, può disporre che la deposizione finalizzata alla conferma di documenti di spesa prodotti agli atti venga assunta chiedendo al testimone di

fornire, per iscritto e nel termine fissato, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato».

28.21

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, capoverso «Art. 257-bis» dopo il quinto comma, inserire il seguente:

«La firma del testimone può essere autenticata anche dal difensore di una delle parti costituite nel procedimento».

28.22

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 281-*quinquies* del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«È sempre tenuto alla redazione ed al deposito della sentenza il giudice innanzi al quale sono state precisate le conclusioni o innanzi al quale si sia svolta la discussione orale».

28.23

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. Al primo comma dell'articolo 285 del codice di procedura civile, dopo la parola: "primo" è inserita la seguente: ", secondo".

8-bis. All'articolo 295 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'ordinanza di sospensione è reclamabile nei termini e nei modi previsti dall'articolo 44"».

28.28

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 296 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fissando l'udienza e la prosecuzione del processo"».

28.30

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Tanto nei casi previsti nel primo e terzo comma, quanto se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 o di qualsiasi altro."».

28.30 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 300, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292."».

28.31

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. L'articolo 305 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 305. – (*Mancata prosecuzione o riassunzione*). – Il processo si estingue a meno che sia proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, ovvero, nel caso previsto dagli articoli 299 e 301, dal momento in cui le parti hanno avuto conoscenza dei fatti da cui l'interruzione è derivata"».

28.32

D'ALIA

Al comma 12, sopprimere la lettera c).

28.33

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio"».

28.34

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice monocratico, del giudice istruttore ovvero del collegio nel caso di reclamo avverso l'ordinanza medesima, o con sentenza dal collegio».

28.35

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le ordinanze che pronunciano sulla competenza.".

12-ter. All'articolo 323 del codice di procedura civile, le parole: ", oltre al regolamento di competenza nei casi previsti dalla legge," sono soppresse.

12-quater. All'articolo 324 del codice di procedura civile, le parole: "né al regolamento di competenza," sono soppresse».

28.35 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12.bis. All'articolo 310, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "e quelle che regolano la competenza" sono sostituite dalle seguenti: "e le pronunce che regolano la competenza."».

28.36

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.37

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 13, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

28.38

D'ALIA

Al comma 13, dopo le parole: «decorsi sei mesi» inserire le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

28.39

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 339 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì appellabili i provvedimenti resi in primo grado dal giudice di pace o dal tribunale che sarebbero altrimenti ricorribili ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione".

13-ter. Il primo comma dell'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"L'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti e le indicazioni prescritte dall'articolo 163. Esso deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'indicazione specifica dei motivi per i quali si chiede la riforma del provvedimento impugnato"».

28.40

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 14.

28.41

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al terzo comma dell'articolo 345 del codice di procedura civile» aggiungere dopo la parola: «proporli», le seguenti: «o produrli».

28.42

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 354 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Rimessione al primo giudice";

b) al primo comma, le parole: "Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente," sono soppresse;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Se contro la sentenza di appello è proposto ricorso per cassazione il termine è interrotto"».

28.43

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.44

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 16, con il seguente:

«16. All'articolo 385, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: "o per violazione delle norme sulla competenza" sono soppresse».

28.500

DELOGU, MALAN, relatori

Dopo il comma 17 aggiungere in fine il seguente:

«17-bis. L'articolo 444 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"444. (*Giudice competente*) - Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto dove è residente l'attore. Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto del luogo in cui l'attore era residente prima del trasferimento, ovvero, nel caso di prestazioni chieste da eredi, del luogo in cui era stato residente il dante causa.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del capoluogo del distretto in cui ha sede l'ufficio dell'ente".».

28.500 (testo 2)

DELOGU, MALAN, relatori

Dopo il comma 17 aggiungere in fine il seguente:

«17-bis. All'articolo 444, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente periodo: "Se l'attore è residente all'estero la competenza è del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza.".».

Art. 29.**29.1**

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

29.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sopprimere l'articolo.

29.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione*) – 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è aggiunto il seguente:

"Art. 339-bis. – (*Appellabilità dei provvedimenti aventi natura decisoria*). – Tutti i provvedimenti pronunciati in primo grado in via definitiva ed aventi natura decisoria sono appellabili.";

b) all'articolo 360, al primo comma, sostituire il numero 5 con il seguente:

"5) per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio;"

c) all'articolo 360 dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"La sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado non può essere impugnata per il motivo previsto al n. 5) del comma che precede.»;

d) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 380-bis. – (*Procedimento per la decisione in camera di consiglio*). – Il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, se, ricorrendo le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5),

lo comunica al Presidente, il quale fissa con decreto l'adunanza della Corte in camera di consiglio, indicando l'ipotesi prospettata.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo, conclusioni scritte, ed i secondi, memorie, non oltre cinque giorni prima.

Nella seduta la Corte delibera sul ricorso con ordinanza, succintamente motivata mediante l'esposizione delle sole ragioni di diritto della decisione.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste all'articolo 375 la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza".».

29.100/1

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'alinea, dopo le parole: «è dichiarato» inserire la seguente: «manifestamente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «Manifesta ammissibilità del ricorso».

29.100/2

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, capoverso «Art. 360-bis», all'ultimo comma, alla parola: «dichiarato» preporre la seguente: «comunque».

29.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 29.100, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

29.100

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile*). – 1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 360-*bis* (*Ammissibilità del ricorso*). Il ricorso è dichiarato ammissibile:

1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da precedenti decisioni della Corte;

2) quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;

3) quanto appare fondata la censura relativa a violazione dei principi regolatori del giusto processo.

Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado".

2. L'articolo 366-*bis* del codice di procedura civile è abrogato.

3. All'articolo 375 del codice di procedura civile, primo comma, numero 5, le parole: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 360-*bis*".

29.4

VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 360 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«Art. 360-*bis*. – (*Atti preliminari*). – Il Presidente della Corte di cassazione assegna i ricorsi ad apposita sezione per l'esame preliminare in ordine all'ammissibilità. Il Presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori delle parti almeno trenta giorni prima.

L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare memorie. La sezione giudica sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza l'intervento del difensore.

L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità è comunicata alle parti costituite.

Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, il ricorso è rimesso al Presidente della Corte per l'assegnazione alla sezione competente per la trattazione.

Se il ricorso è dichiarato inammissibile il provvedimento impugnato passa in giudicato; l'ordinanza provvede sulle spese a norma dell'articolo 385, quarto comma.».

29.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Modifiche agli articoli 360 e 382 del codice di procedura civile*) – 1. Il numero 2 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile è abrogato.

2. All'articolo 382 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: "e di competenza" sono soppresse;
 - b) il secondo comma è abrogato».
-

29.6

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

29.7

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis»», primo comma, numero 2), sostituire le parole da: "una questione sulla quale", fino alla fine del numero con le seguenti: "quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte o nella giurisprudenza di merito, che facciano ritenere non manifestamente infondata la possibilità che la Corte si pronunci per confermare o mutare il proprio orientamento"».

29.8

VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», primo comma, numero 3), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «non manifestamente infondata».

29.9

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.10

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis», sopprimere il secondo comma.

29.11

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 360-bis» sopprimere il secondo comma.

29.12

VALENTINO

Al comma 1 capoverso «Art. 360-bis», quarto comma, primo periodo, sostituire la parola: «collegio» con la seguente: «relatore».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: «il relatore».

29.13

VALENTINO

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.0.6

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Introduzione dell'articolo 540-bis del codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 540 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"540-bis. – *(Integrazione del pignoramento)*. – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell'ultimo comma dell'articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l'estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita."».

29.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica degli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile)

1. Gli articoli 543 e 548 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 543 - (*Forma e procedimento del pignoramento*). – Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante atto notificato al terzo, personalmente, e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492 e alla specifica indicazione dei limiti di pignorabilità dei crediti di cui all'articolo 545:

1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;

3) l'indicazione del difensore del creditore e la dichiarazione della sua residenza e dell'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

4) l'intimazione al terzo a rendere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al creditore, presso il difensore, nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento, dichiarazione sottoscritta contenente:

a) l'indicazione dettagliata delle cose e dei crediti dei quali si trova in possesso o è debitore, e di quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento;

b) la specificazione degli eventuali altri pignoramenti o sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato;

c) l'indicazione del proprio domicilio presso cui debbano essergli notificati i successivi atti;

5) la specifica indicazione degli obblighi che incombono sul terzo a norma dell'articolo 546.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, restituisce immediatamente l'originale al creditore pignorante, unitamente al titolo esecutivo e al precetto.

Il creditore pignorante, nei venti giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del terzo, deposita ricorso con cui chiede che il giudice ordini l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, ovvero che proceda alla fissazione di udienza davanti a sé per la comparizione del debitore e del terzo, perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari, ovvero, decorsi venti giorni dalla notificazione dell'atto senza che gli sia pervenuta alcuna dichiarazione da parte del terzo o se la stessa è negativa, perché disponga che abbia inizio il procedimento di accertamento di cui all'articolo 548.

Il creditore pignorante, unitamente al ricorso, deposita nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488, l'originale dell'atto di pignoramento notificato, la dichiarazione ricevuta dal terzo, il titolo esecutivo e il precetto.

Il giudice, nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso, provvede con decreto all'assegnazione delle cose e dei crediti, ovvero alla fissazione dell'udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del creditore e del terzo, da tenersi non oltre sessanta giorni perché questi renda i chiarimenti ritenuti necessari o perché abbia inizio il procedimento di cui all'articolo 548.

Il giudice, quando fissa l'udienza per l'inizio del procedimento di cui all'articolo 548, assegna termine al creditore pignorante perché proceda alla notificazione del decreto di fissazione al debitore e al terzo, nonché, se ve ne sono, al sequestrante, agli altri creditori pignoranti e a coloro che hanno sulle cose o sui crediti diritto di pegno o ipoteca, e assegna altresì i termini di cui agli articoli 165 e 166.

Il giudice avverte il debitore e il terzo, con il decreto con cui provvede all'assegnazione delle cose o dei crediti, che contro lo stesso può essere proposta opposizione con atto di citazione notificato ai sensi dell'articolo 137 e seguenti al creditore procedente e al terzo, entro il termine di venti giorni dalla sua notificazione, e che in difetto esso diverrà definitivo.

Il pignoramento delle cose e dei crediti diviene inefficace se non è notificato al debitore e al terzo decreto di assegnazione nel termine di novanta giorni.

Il giudice, anche se gli è richiesta l'assegnazione delle cose e dei crediti pignorati, quando questi sono tra quelli indicati nell'articolo 545 e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, fissa con decreto motivato udienza di comparizione davanti a sé del debitore, del terzo e del creditore procedente.

Se è proposta opposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 616.».

"Art. 548 - (*Mancata o contestata dichiarazione del terzo*). – Se il terzo non rende la dichiarazione di cui all'articolo 543 o non compare all'udienza eventualmente stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo.

Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232, primo comma"».

29.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 569 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 569, al primo comma, sostituire le parole: "e fissa" con la parola: ", fissa" e, dopo le parole: "siano intervenuti" aggiungere le seguenti: "e stabilisce la somma destinata alla pubblicità del primo esperimento di vendita che il creditore deve versare, almeno dieci giorni prima dell'udienza, con le modalità indicate".

2. All'articolo 569, sostituire il terzo comma con i seguenti: "Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti compare, il giudice dispone con ordinanza la vendita senza incanto, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce se la vendita deve avere luogo in uno o più lotti e quale sia il termine massimo, non inferiore a novanta giorni, per il versamento del prezzo, determina le forme di pubblicità, le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, e fissa al giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte l'udienza per la deliberazione sulle stesse e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 indicandone le modalità.

Il giudice, con l'ordinanza di cui sopra, dà altresì avviso che, ove accertati, nel corso della detta udienza, che non sono state proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero che le stesse non sono efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero che si sia verificata una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero, infine, che non ha avuto luogo l'assegnazione o la vendita per qualsiasi altra ragione, sarà disposta nuova vendita senza incanto a norma del precedente comma, alle stesse condizioni, salva la sua facoltà di stabilire quale prezzo minimo per l'efficacia delle offerte quello determinato a norma dell'articolo 568 diminuito di un quarto."».

29.0.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica all'articolo 570 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 570 è sostituito dal seguente:

"Art. 570. – Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere pubblico avviso contenente la descrizione sintetica e l'ubicazione dell'immobile, l'indicazione del prezzo minimo stabilito per l'efficacia delle offerte, del termine per il deposito delle stesse, della data dell'udienza per l'esame delle offerte e per la eventuale gara tra gli offerenti, del sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima dell'immobile e del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse."».

29.0.4

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche all'articolo 573 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 573, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la gara non può avere luogo per l'assenza o il rifiuto degli offerenti, il giudice dispone la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di offerte di pari ammontare, accoglie quella che risulti essere stata depositata per prima.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 572, secondo e terzo comma.

La gara tra gli offerenti può avere luogo anche in via telematica"».

29.0.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifica dell'articolo 574 del codice di procedura civile)

1. L'articolo 574 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 574. – *(Provvedimenti relativi alla vendita)*. – Il giudice, quando ha luogo la vendita ed è avvenuto il pagamento del prezzo secondo le modalità stabilite, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.

Si applicano anche alla vendita senza incanto le disposizioni degli articoli 583, 585, secondo e terzo comma, 588, 589 e 590.

Se il prezzo non è depositato nel termine e con le modalità stabilite, il giudice provvede a norma dell'articolo 587"».

Art. 30.**30.3**

BALBONI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al libro III, titolo II, del codice di procedura civile, all'articolo 543, secondo comma, sostituire il numero 4 con il seguente:

"4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo ed a presenziare all'udienza di comparizione ed agli ulteriori, con invito al terzo a comparire alla predetta udienza, per rendere in tale sede la dichiarazione di terzo quanto il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, mentre negli altri casi, ivi compresi i crediti derivanti da rapporti di durata, il terzo è tenuto solo a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente a mezzo raccomandata entro dieci giorni dal ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento con riferimento, in quest'ultimo caso, ai crediti maturati alla data di notifica di tale atto e senza necessità di ulteriori, anche successive, formalità"».

30.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. – (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

30.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al libro III, titolo IV, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 614 è aggiunto il seguente:

"Art. 614-bis. – (*Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare*). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di un obbligo di fare infungibile o di non fare, il giudice fissa la somma dovuta all'avente diritto per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Il debitore può contestare il proprio inadempimento, o affermare che questo è dipeso da causa a lui non imputabile, con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615"».

30.5

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo».

30.5 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel primo comma, dopo le parole: «del provvedimento» sono inserite le seguenti: «Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.».

30.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, capoverso «Art. 614-bis», nel secondo comma, sono sopresse le parole: «delle condizioni personali e patrimoniali delle parti».

30.7

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

30.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Sopprimere il comma 3.

30.9

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza non impugnabile, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618."».

30.9 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 624 del codice di procedura civile, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata o viene confermata in sede di reclamo, e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'articolo 616, il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 630, terzo comma.

La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi dell'articolo 618."».

30.10

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al suo verificarsi. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza"».

30.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 630 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice dell'esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa. L'ordinanza è comunicata a cura del cancelliere, se è pronunciata fuori dall'udienza"».

30.0.1

AMATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di esecuzione forzata per il rilascio di immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie)

1. L'esecuzione forzata per rilascio ai sensi del libro III, titolo III del codice di procedura civile che non sia fondata su verbale di conciliazione giudiziale e che abbia ad oggetto beni immobili adibiti prevalentemente all'esercizio di attività sanitarie o sociosanitarie, anche se gestite da privati, non può essere disposta senza l'autorizzazione del sindaco del comune nel quale si trova l'immobile.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 1 il sindaco acquisisce il parere della giunta regionale in relazione al fabbisogno complessivo delle attività sanitarie e socio sanitarie in rapporto alla localizzazione territoriale della struttura sanitaria o socio sanitaria esistente nell'immobile oggetto della procedura esecutiva di rilascio.

3. Nel rilasciare l'autorizzazione di cui all'articolo 1 il sindaco può differirne gli effetti fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di sua emanazione.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle procedure in corso e comunque a tutte quelle esecutive di rilascio già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

31.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

1. L'articolo 669-*sexies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 669-*sexies*. – (*Procedimento*). – Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale all'instaurazione rituale del contraddittorio, procede agli atti di istruzione richiesti dalle parti ed a tutti quelli che ritiene più opportuni, in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto, e provvede definitivamente con ordinanza provvisoriamente esecutiva all'accoglimento o al rigetto della domanda. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto e procede ai fini dell'accoglimento o del rigetto della domanda ai sensi del primo comma.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

Con l'ordinanza che accoglie o rigetta la domanda il giudice provvede definitivamente anche sulle spese".

2. All'articolo 669-*septies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Con l'ordinanza di incompetenza il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento.";

b) il comma 3 è soppresso.

3. Gli articoli 669-*octies*, 669-*novies* e 669-*decies* sono abrogati.

4. All'articolo 669-*duodecies*, primo comma del codice di procedura civile, l'ultimo periodo, è soppresso.

5. L'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 669-*terdecies* – (*Impugnazione contro i provvedimenti cautelari*). – Contro l'ordinanza che definisce il procedimento ai sensi degli articoli 669-*sexies* e 669-*septies* è ammesso appello nei termini di cui agli articoli 325 e 326 e nei modi di cui agli articoli 339 e seguenti. Si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro II.

Contro l'ordinanza con la quale, nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare è ammesso reclamo nei termini previsti dall'articolo 739, secondo comma.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738.

Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre i venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare.

Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione".

6. All'articolo 669-*quaterdecies* del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "II" sono soppresse;

b) al primo comma, dopo le parole: "di questo capo.", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ",nonché del capo IV".

7. Dopo l'articolo 671 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«671-*bis* – (*Procedimento*). – Ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 670 e 671 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 669-*bis* a 669-*septies*».

8. All'articolo 675 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Il provvedimento che autorizza il sequestro perde, altresì, la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua esecuzione, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue".

9. All'articolo 339, primo comma, del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le ordinanze emesse ai sensi degli articoli 669-*sexies*, 669-*septies* e 669-*octies*, comma 1".».

31.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 31.

*(Modifiche all'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile).*

a) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

"Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell'inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare";

b) al settimo comma, le parole: "primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "sesto comma".

31.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

31.4

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "provvedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice,

entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé e può adottare, in *audita altera parte*, i provvedimenti opportuni. Tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di trenta giorni. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro sette giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza"».

31.4 (testo 2)

VICARI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: "a seguito" fino a: "provvedimenti opportuni" con le seguenti: "A seguito del ricorso, il giudice, entro cinque giorni dal deposito, convoca le parti dinanzi a sé fissando la data entro i trenta giorni successivi. Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza deve essere notificato, a cura del ricorrente ed entro otto giorni dall'emissione del decreto, all'altra parte che dovrà costituirsi almeno tre giorni prima dell'udienza. In caso di urgenza si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 669-sexies."».

31.0.1

VICARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche al libro sesto del Codice civile. Riallineamento e rideterminazione dei termini di prescrizione)

1. All'articolo 2948 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

2. All'articolo 2949 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

3. All'articolo 2957 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre".

Al comma 2 la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre".

4. All'articolo 2903 del codice civile al comma 1 la parola: "cinque" è sostituita con la seguente: "tre".

5. Per i procedimenti in corso i nuovi termini maturano decorsi tre anni dalla data del loro avvio».

Art. 32.

32.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 32.

(Procedimento sommario non cautelare)

1. Dopo il capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«CAPO III-bis.

DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO NON CAUTELARE

Art. 702-bis.

(Procedimento sommario di cognizione)

Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notifica del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 702-bis» con il seguente:

«Art. 702-bis. - (*Procedimento sommario di cognizione*). – Con ricorso al giudice competente a conoscere del merito può essere chiesta la pronuncia di ordinanza di condanna al pagamento di somme di denaro ovvero alla consegna o al rilascio di cose.

Il ricorso contiene l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le conclusioni, nonché l'indicazione dei mezzi di prova dei quali la parte intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il giudice provvede con decreto alla fissazione dell'udienza, assegnando un termine all'istante per la notificazione del ricorso e un termine per la costituzione del resistente.

Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione al provvedimento richiesto e pronuncia ordinanza di condanna nei limiti in cui ritenga verosimili, sulla base degli elementi acquisiti, i fatti che sono posti a fondamento della domanda e non verosimili i fatti posti a fondamento delle eccezioni.

L'ordinanza di condanna costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Con l'ordinanza che definisce il procedimento sommario il giudice provvede alla liquidazione delle spese di lite.

Contro l'ordinanza che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.

L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di cui al nono comma.

Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diventa irrevocabile.

In caso di reclamo, il termine previsto dal nono comma decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo.

Il giudizio di merito può essere iniziato anche dopo la scadenza del termine di cui ai commi nono e decimo se la parte interessata dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del procedimento per nullità della notificazione del ricorso, o dell'ordinanza di condanna per nullità della sua comunicazione, ovvero di non essersi potuta costituire per fatto a lei non imputabile».

32.100

IL GOVERNO

Al comma 1, nel capoverso "Art. 702-ter", al quinto comma, le parole: "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "alla prima udienza il giudice".

32.3

D'ALIA

Al comma , sostituire il capoverso "Art. 702-quater. – (Appello)" con il seguente: «Art. 702-quater. – (Appello). – Avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter può essere proposta esclusivamente impugnazione davanti alla corte di appello nelle forme di cui all'articolo 342 e seguenti. All'ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile».

32.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica all'articolo 819-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 819-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ordinanza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato è reclamabile a norma dell'articolo 44";

b) al secondo comma, dopo la parola: "44" sono inserite le seguenti: ", primo comma"».

Art. 33.**33.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate: "disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile", è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I commi primo e secondo si applicano anche alle controversie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. In mancanza dell'invito previsto dal primo comma o dell'adesione di cui al secondo comma, il processo prosegue nelle forme ordinarie"».

33.1000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: "Art. 81-bis. (*Calendario del processo*). - Il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. ».

33.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dopo l'articolo 103 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

"Art. 103-bis. - (*Modello di testimonianza*). – La testimonianza scritta è resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre alla indicazione del procedimento e della ammissione da parte del giudice precedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalità del testimone, dell'indicazione della sua residenza e del suo domicilio, se diverso, dei suoi recapiti telefonici, *telefax* e di posta elettronica. Deve altresì contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, l'avviso in ordine alla facoltà di astenersi ai sensi degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del teste, nonché le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice e l'esatta trascrizione dei quesiti ammessi a cui il testimone deve rispondere, con l'avvertenza che egli deve rendere risposte circostanziate a ciascun quesito.

Al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del teste.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 244, sesto comma, del codice"».

33.3

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 81 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Art. 81-bis. - (*Motivazione dell'inosservanza del calendario del processo*). – Il giudice comunica tempestivamente al capo dell'ufficio le ragioni per le quali la causa non è stata definita nei termini previsti dal calendario del processo"».

33.100/1

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.100, sostituire i numeri: «200, 201 e 202» con i seguenti: «199, 200, 201, 202 e 203».

33.100

IL GOVERNO

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», le parole: "ai sensi degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale":

33.4

BENEDETTI VALENTINI, BOSCKETTO, FAZZONE, LAURO, SARO, SARRO, SALTAMARTINI

Al comma 2, capoverso «Art. 103-bis», al terzo comma le parole: «da un segretario comunale o da un cancelliere di un ufficio giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere di un ufficio giudiziario o da uno dei soggetti indicati all'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445 del 28 dicembre 2000».

33.5

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"».

33.6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi"».

33.7

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"CAPO V-bis.

DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

"Art. 152-bis.

(Durata del processo)

Il giudice cura che la durata del processo non ecceda il termine di due anni in primo grado, di due anni in secondo grado e di un anno nel giudizio di legittimità.

I termini di cui al primo comma possono essere superati nei processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero delle parti, all'oggetto della causa, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare"».

33.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 4, capoverso, la parola: «ovvero» è sostituita con le seguenti: «e ricorre».

33.500

DELOGU, MALAN, relatori

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente periodo: "Le spese, competenze ed onorari liquidate dal giudice nei giudizi per prestazioni previden-

ziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio."».

33.101/1

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 33.101, capoverso: «186-bis», sostituire la parola: «opposti» con le seguenti: «avverso i quali è proposta opposizione».

33.101

IL GOVERNO

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 186 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente: " 186-bis (*Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva*). - I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice, sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti opposti.».

Art. 34.

34.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere il comma 2.

34.0.100/1

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 2, dopo la parola: «vigenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «, al fine di assicurare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa».

34.0.100/2

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo il ricorso quale forma tipica dell'atto introduttivo, unificando i termini a difesa e riducendo il numero e la tipologia degli scritti difensivi, prescrivendo che la memoria difensiva contenga a pena di decadenza, le motivate eccezioni di rito e di merito, la contestazione specifica dei fatti dedotti dal ricorrente, le difese con precisa ed articolata esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto, nonché l'indicazione specifica, per ciascuno dei fatti dedotti, dei mezzi di prova, dei documenti offerti in comunicazione, delle eventuali chiamate riconvenzionali o delle chiamate in causa di terzi e la precisazione delle conclusioni. Prevedere norme volte a favorire la definizione anticipata del giudizio consentendo nella prima udienza lo svolgimento della trattazione orale e conseguentemente la decisione o il rinvio per l'espletamento di ulteriori attività istruttorie ove necessario. Prevedere l'obbligo per il giudice di indicare le eccezioni rilevabili d'ufficio non appena i fatti sui quali si fondino risultino dagli atti acquisiti al giudizio, previa attivazione del contraddittorio tra le parti, sancendo il dovere del giudice di pronunciarsi immediatamente sulle eccezioni rilevabili d'ufficio e su quelle sollevabili dalle parti, nonché sulle questioni da esse sollevate qualora dalla loro decisione dipenda la definizione del giudizio. Valorizzare il principio di non contestazione, introducendo presunzioni relative – salvo contrarie risultanze di causa – di ammissione dei fatti non specificamente contestati. Prevedere inoltre che, qualora la parte non sia una persona fisica, essa sia tenuta a documentare la fonte dei poteri di rappresentanza al fine di consentire la verifica della sussistenza di tutti i presupposti processuali generali, nonché il rigetto della domanda nei casi in cui tale verifica risulti negativa. Comminare la sanzione della nullità alle deduzioni fondate su fatti non esposti o assolutamente incerti, ovvero su argomenti di diritto non esposti. Tipizzare infine le fattispecie cui si applichi l'istituto della rimessione in termini;».

34.0.100/3

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sopprimere le parole da: «, restando» fino a: «ordinario».

34.0.100/4

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera b), al numero 2), sostituire le parole da: «, restando» fino a: «ordinario» con le seguenti: «Contro la pronuncia che definisce il procedimento sommario è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. L'ordinanza di condanna è sostituita ad ogni effetto dalla sentenza che definisce in primo grado il giudizio di merito, qualora la parte che vi abbia interesse lo promuova nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna. Se non viene iniziato il giudizio di merito entro sessanta giorni dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza di condanna, ovvero se il giudizio di merito si estingue, l'ordinanza diviene irrevocabile. In caso di reclamo, il suddetto termine di sessanta giorni decorre dalla pronuncia o dalla comunicazione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del reclamo».

34.0.100/5

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), sostituire le parole da: «, nell'ambito» fino a: «17 gennaio 2003, n. 5» con le seguenti: «l'applicabilità del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, soltanto qualora vi sia il consenso di tutte le parti».

34.0.100/6

CASSON, MARITATI, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera d), dopo le parole: «attuativi della presente delega» aggiungere, in fine, le seguenti: «; nonché prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III del codice di procedura civile alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega».

34.0.100/7

MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 34.0.100, capoverso: «Art. 34-bis», nel comma 4, lettera e), dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «volontaria giurisdizione.».

34.0.100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. I decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni com-

petenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale, sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal Libro II, Titolo IV, Capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III-*bis*, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 32 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al Libro II, Titoli I e III, ovvero Titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) prevedere, nell'ambito della riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, l'eventuale abrogazione del rito previsto dagli articoli da 1 a 33, 41, primo comma, e 42, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e disciplinare il regime transitorio delle controversie instaurate anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente delega;

e) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

34.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-ter, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368"».

34.0.2

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto".

Art. 35.**35.0.100**DELOGU, MALAN, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis***(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)*

Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Nei casi dei ricorsi depositati personalmente dal ricorrente o dal suo delegato o procuratore all'ufficio del giudice di pace, il cancelliere può comunicare direttamente al depositante la data dell'udienza di trattazione.".

35.0.100 (testo 2)DELOGU, MALAN, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis***(Modifiche all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689)*

Al secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi.".

35.0.500DELOGU, MALAN, *relatori**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.***(Notifica di atti)*

Gli atti di citazione, i ricorsi, le sentenze e ogni altro atto giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si

svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati a pena di nullità rilevabile d'ufficio, agli Enti di previdenza e assistenza, nella persona del legale rappresentante dell'Ente, presso l'ufficio dell'Avvocatura dell'ente previdenziale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza."».

Art. 36.

36.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

36.0.1

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 42, 43, 46, 47, 48, 71, 184, 184-bis, 353, 547 del codice di procedura civile e l'articolo 187 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono abrogati».

Art. 37.**37.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 327, 339, 342, 345 e 354 del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Alle controversie disciplinate dall'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al libro II, titoli I, II e III, del codice di procedura civile.

4. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006.

37.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 1.

37.3

GRAMAZIO

Al comma 2, dopo le parole: «Ai giudizi pendenti in primo grado» inserire le seguenti: «ovvero a quelli già definiti in primo grado per i quali non è spirato il termine di impugnazione alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 91 e 92».

37.4

BONFRISCO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. «Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 e quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile, così come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006».

37.100/1

CHIURAZZI, MARITATI, CASSON, INCOSTANTE, DELLA MONICA, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 37.100, sostituire le parole da: «alle controversie» sino a: «depositato» con le seguenti: «ai ricorsi proposti».

37.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. «Le disposizioni di cui all'articolo 29 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

37.5

LONGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 38.**38.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

38.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1» con le seguenti: «dalla data di comunicazione di pubblicazione della sentenza».

Art. 39.**39.1**

CASSON, DELLA MONICA, BIANCO, MARITATI, INCOSTANTE, LATORRE, DE SENA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

Sopprimere l'articolo.

39.2

VALENTINO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «senza precludere l'accesso alla giustizia» aggiungere le seguenti: «per quanto attiene al particolare ambito delle decisioni in caso di separazione e di divorzio, ove la mediazione conduca ad accordi, questi per poter spiegare i loro effetti dovranno ricevere l'omologa del Presidente del Tribunale del luogo ove avrebbe sede il processo, sentito il Pubblico Ministero;».

39.3

GERMONTANI

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che la mediazione sia svolta:

- 1) da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;
 - 2) da associazioni a tutela dei consumatori iscritte al registro degli organismi di conciliazione di cui alla lettera c)».
-

39.4

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5» con le seguenti: «anche in opportuno coordinamento con le specifiche disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,».

39.5

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere la possibilità di istituire un unico organismo di conciliazione presso ciascun tribunale, stabilendo che, per il suo funzionamento, si possa avvalere del personale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e che i conciliatori siano iscritti all'albo dello stesso Ordine».

39.6

VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere che ogni organismo di conciliazione istituito presso i tribunali sia iscritto di diritto al Registro».

39.7

D'ALIA

Al comma 3, lettera l) dopo le parole: «esperti», inserire le seguenti: «e consulenti del lavoro.».

39.8

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) prevedere che il procedimento di conciliazione abbia una durata non superiore a sei mesi».

39.9

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore o del mediatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.9 (testo 2)

MUGNAI, AMATO, BALBONI, BENEDETTI VALENTINI, BERSELLI, CENTARO, DELOGU, LONGO, NANIA, QUAGLIARIELLO, VALENTINO

Al comma 3, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere, nel rispetto del codice deontologico, un regime di incompatibilità tale da garantire la neutralità, l'indipendenza e l'imparzialità del conciliatore nello svolgimento delle proprie funzioni».

39.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) salvo quanto già previsto dagli articoli 92 e 96 del Codice di procedura civile, prevedere, nei casi in cui il provvedimento che chiude il processo corrisponda interamente o sostanzialmente al contenuto dell'accordo proposto in sede di procedimento di conciliazione, che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese, maturate successivamente alla proposta dello stesso dal vincitore che ha rifiutato l'accordo; possa ricorrendone motivate ragioni, condannare il vincitore al rimborso delle spese maturate dal soccombente nella stessa fase; e possa altresì motivatamente condannare la parte che con mala fede o colpa grave abbia rifiutato l'accordo conciliativo al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 9 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115;».

39.11

LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 devono essere interpretate nel senso che le medesime non precludono alle parti di valersi, in alternativa al particolare tipo di arbitrato societario da esse previsto, di clausole compromissorie di diritto comune, siano esse per arbitrato rituale che per arbitrato libero».

39.0.1

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che il giudice delegato ne ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori di

scegliere quale delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all'approvazione dei creditori"».

39.0.2

VALENTINO, GENTILE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

All'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, infine il seguente comma:

"Qualora il fallimento si chiuda per effetto di un concordato, che preveda l'integrale soddisfacimento dei creditori, oltre al pagamento delle spese di procedura, e che abbia avuto regolare esecuzione dopo l'omologazione definitiva, i reati di cui agli articoli 216, 217 e 223 del codice penale non sono punibili».

39.0.3

LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili)

Dopo l'articolo 2668 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

"2668-bis. - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale - La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.

Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.

2668-ter. - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili. - Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

39.0.100/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.100, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Dopo l'articolo 19 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 19-bis. – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

2. L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

3. Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

4. Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie e dei registri immobiliari sono eseguite secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2"».

39.0.100

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliari)*

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, sono eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici nelle conservatorie dei registri immobiliari.

L'archivio di cui al comma 1, contiene l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le ispezioni e le certificazioni ipotecarie riportano, per ciascuna formalità, l'elenco delle relative annotazioni, con l'indicazione per ciascuna di esse, della natura, della data e del numero del registro particolare delle annotazioni.

Le annotazioni relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni cartacee non presenti negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari continuano ad essere eseguite in calce alle note originali, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 52.

L'Agenzia del territorio provvede all'assolvimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

39.0.101/3

BENEDETTI VALENTINI, SALTAMARTINI, BOSCKETTO, VALENTINO, SPADONI URBANI, BOLDI

All'emendamento 39.0.101, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono in ogni caso confermate e restano nelle loro attuali sedi le Sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale».

39.0.101/100DELOGU, *relatore*

All'emendamento 39.0.101, capoverso "Art. 39-bis", dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

39.0.101

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare)

1. Le sedi delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, istituite ai sensi dell'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, possono essere trasferite presso gli Uffici provinciale delle Agenzie del territorio da cui dipendono per competenza. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia sono definite le modalità di attuazione e le date di trasferimento.

2. Resta ferma, per ciascuna sezione staccata, la circoscrizione territoriale stabilita con il decreto ministeriale 29 aprile 1972 emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro».

39.0.103/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.103, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 4, nel rispetto del procedimento di cui al comma 3, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili secondo i principi e con i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Deleghe in materia di atti redatti da notaio)».

39.0.103

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Delega in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio)

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.

I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria, e in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 5, realizzano il necessario coordinamento, anche formale, con le altre disposizioni vigenti.

I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 3.

Nell'attuazione della delega di atto pubblico informatico redatto dal notaio, il notaio si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, in conformità alle disposizioni di carattere generale contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

attribuzione al notaio della facoltà di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare errori od omissioni materiali di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi».

39.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)

1. È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti notarili.

2. Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti notarili coloro che siano stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166 è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

4. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 26 luglio 1995, n. 328;

b) gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

c) l'articolo 1, comma 3, lettera c) della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953 sono sostituiti dal seguente: "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente".

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal concorso a trecentocinquanta posti di notaio indetto con D.D.G. (decreto del direttore generale della giustizia civile) 10 aprile 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale del 18 aprile 2008, n. 31».

39.0.102/1

PASTORE

All'emendamento 39.0.102, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 della legge 6 agosto 1926, n. 365, è inserita la seguente lettera:

"*b-bis*) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità».

2-bis. Al fine dell'applicazione di quanto stabilito nel comma 2, non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 10, comma 4, del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, le parole: "due sottocommissioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre sottocommissioni"».

39.0.102/2

VALENTINO

All'emendamento 39.0.102, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2-ter. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo *2-bis* della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166».

39.0.102

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 39-bis.***(Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariato)*

È soppressa la prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso per il conferimento dei posti di notaio.

Non possono essere ammessi al concorso per il conferimento dei posti di notaio coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi. Non si tiene conto delle dichiarazioni di non idoneità rese nei concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del presente comma, l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, equivale a dichiarazione di inidoneità.

Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, è sostituito dal seguente: "La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal Presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal Presidente".

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

i commi 6 e 7 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1995, n. 328;
il quarto comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;

la lettera c), terzo comma, dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;

gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

5. Il terzo comma dell'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è sostituito dal seguente: " Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente"».

Art. 40.**40.1**

PALMIZIO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito *internet* del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.2

Mauro Maria MARINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 36, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "in uno o più giornali designati dal giudice" sono aggiunte le seguenti: "e nel sito *internet* del Ministero della giustizia La durata della pubblicazione sul sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b) del comma 2 nonché i commi 3 e 4.

40.100MALAN, *Relatore*

Al comma 5, lettera e), punto 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al fine di garantire l'integrale recupero delle somme anticipate dall'erario".

40.200

IL GOVERNO

1. Il comma 5, lettera i), capovero "227-ter", è sostituito dal seguente:

“Art. 227-ter (L) - (Riscossione a mezzo ruolo). - 1. Entro un mese dalla data del passaggio in giudicato della sentenza o dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l’obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l’espiazione in istituto, l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa procede all’iscrizione al ruolo.

2. L’agente della riscossione procede alla riscossione spontanea a mezzo ruolo ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applica l’articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ”

2. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 227-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai ruoli formati tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e quella di entrata in vigore della presente legge".

Art. 41.**41.2**

ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10-*quater* è aggiunto il seguente: "10-*quinquies*. – Il reato di cui agli articoli 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* è escluso se il pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è effettuato entro i trenta giorni successivi alla consegna del verbale di constatazione o della notifica dell’accertamento"».

Art. 43.

43.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

Art. 44.

44.1

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

44.2

BELISARIO, LI GOTTI, PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

44.3

PARDI, LI GOTTI, BELISARIO

Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri nonché i relativi compensi, se previsti».

44.4

BALBONI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: «società non quotate», inserire le seguenti: «a totale partecipazione pubblica».

44.5

MARCO FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) escludere il ricorso al sistema di *governance* duale previsto dall'articolo 2409-*octies* del codice civile».

44.6

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

44.7

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il secondo periodo.

44.8

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

44.100MALAN, *Relatore*

Al comma 1, capoverso comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera d) dopo le parole "prevedere che l'organo di amministrazione" inserire le seguenti ", fermo quanto previsto ai sensi della lettera b)";

b) alla lettera e) dopo le parole "in deroga a quanto previsto alla lettera d)" inserire le seguenti ", e fermo quanto previsto ai sensi della lettera b)".

44.9

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

44.10

PARDI, BELISARIO, LI GOTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso comma 32-ter.

44.11

BALBONI, GASPARRI, STIFFONI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere che, in deroga alle lettere b), c) e d), al Presidente e al Vice presidente possano essere attribuite deleghe operative di contenuto generale con delibera del Consiglio di Amministrazione per motivate esigenze organizzative e funzionali della società.».

44.12

Marco FILIPPI, VIMERCATI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere per i componenti degli organi di amministrazione della società controllante il divieto di ricoprire incarichi anche nel consiglio di amministrazione della società controllata.».

44.13

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, in carica da almeno un anno, decadono il quindicesimo

giorno successivo alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2008.»

44.0.100

MALAN, *Relatore*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«44-bis.

Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente:

"Art. 18-ter. (*Società di consulenza finanziaria*)

1. In attuazione della direttiva 2004/39/CE, è comunque consentito lo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti anche alle società a responsabilità limitata nazionali appositamente costituite, purchè rispettino i requisiti previsti dall'articolo 67, paragrafo 3, della predetta direttiva 2004/39/CE.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, può prevedere il possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza."».

Art. 45.**45.100**

MALAN, *Relatore*

Sopprimere l'articolo.

45.1

ADAMO, VIMERCATI

Sopprimere l'articolo.

45.2

BELISARIO, PARDI, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

45.3

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

45.4

ADAMO, DE SENA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.», con le seguenti: «200 mila euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2010.».

Art. 46.**46.0.1**

ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 46-bis.***(Fabbricati rurali)*

L'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che nel reddito dominicale dei terreni agricoli è compresa la rendita attribuibile ai fabbricati rurali, di cui all'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ancorché gli stessi fabbricati rurali risultino iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei fabbricati di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 24 febbraio 2009

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *Anna Maria CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *Laura BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico

(Parere alla 12^a Commissione sul testo unificato proposto dal relatore e sui relativi emendamenti. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame in sede consultiva del testo unificato proposto dal relatore dovrà avere ad oggetto esclusivamente i profili di competenza della Commissione affari costituzionali. Propone di valutare, al termine della discussione generale, l'opportunità che il parere sia anche comunicato alla Commissione competente mediante un intervento personale dell'estensore, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento.

Il relatore BOSCATTO (*PdL*) si sofferma sul testo unificato proposto dal relatore alla Commissione di merito, in particolare sull'articolo 1, volto a riconoscere il principio della indisponibilità della vita umana fino alla morte, nonché il principio per cui la Repubblica deve riconoscere come prioritaria, rispetto all'interesse della società e della scienza, la salvaguardia della persona umana. Svolge quindi alcune considerazioni sul divieto di eutanasia e di suicidio assistito sancito all'articolo 2, che rinvia alla disciplina di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale. Lo stesso articolo 2 dispone anche che l'attività medica, in ogni caso finalizzata alla tutela della vita e della salute, non possa mai orientarsi al prodursi della morte del paziente.

Riferisce quindi sull'articolo 5, che disciplina contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento, soffermandosi in particolare sul comma 6, oggetto di vivaci discussioni, il quale espressamente stabilisce che l'alimentazione e l'idratazione non sono terapie, ma forme di sostegno vitale fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e, come tali, non possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.

Si riserva, in conclusione, di avanzare una proposta di parere al termine della discussione generale, al fine di poter tenere conto degli argomenti che saranno svolti negli interventi.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CECCANTI (*PD*) osserva che già a una prima lettura sia del testo unificato proposto dal relatore sia degli emendamenti presentati, si rivela la presenza di due concezioni radicalmente opposte in materia di regolamentazione della fase finale della vita, ambedue, a suo avviso, non compatibili con la Costituzione.

Richiamando le sentenze della Corte costituzionale n. 238 del 1996 e n. 438 del 2008, osserva che il sistema costituzionale italiano impone un bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione da una parte e il diritto alla vita e alla salute dall'altra; conseguentemente, ogni soluzione che determinasse la prevalenza di uno dei due diritti, sacrificando l'altro, sarebbe incostituzionale.

Ritiene pertanto che la soluzione prospettata in alcuni emendamenti, volta a riconoscere un diritto all'eutanasia e al suicidio assistito in qualsiasi forma, non possa essere considerata compatibile con le norme della Costituzione; anche la soluzione contenuta nel testo unificato proposto dal relatore, imponendo un divieto generalizzato, ai limiti dell'accanimento terapeutico, non sembra coerente con i principi costituzionali in materia.

Presenta, a suo avviso, notevoli profili di criticità la formulazione dell'articolo 1, il quale contiene principi di rilevanza costituzionale, quali la tutela della vita umana fino alla morte, nonché la sua inviolabilità e indisponibilità anche nella fase terminale dell'esistenza. In proposito osserva che tale disposizione, inserita in un disegno di legge ordinaria, oltre a suscitare questioni di carattere interpretativo in rapporto alla Costituzione, può determinare effetti rilevanti e non prevedibili sulla legislazione vigente, avente ad oggetto questioni attinenti alla tutela della vita e della salute, come ad esempio la legge sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 24 febbraio 2009

40^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(10) Ignazio MARINO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) TOMASSINI ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) PORETTI e PERDUCA. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) CARLONI e CHIAROMONTE. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) BAILO ed altri. – *Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) MASSIDDA. – *Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) MUSI ed altri. – *Direttive anticipate di fine vita*

(972) VERONESI. – *Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) BAILO ed altri. – *Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) RIZZI. – *Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) BIANCONI ed altri. – *Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) D'ALIA e FOSSON. – *Indicazioni anticipate di cura*

(1363) CASELLI ed altri. – *Disposizioni a tutela della vita*

(1368) D'ALIA e FOSSON. – *Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

(Parere alla 12^a Commissione. Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge e dei relativi emendamenti)

Riferisce alla Commissione la senatrice GALLONE (*PdL*). Il provvedimento all'esame della Commissione affronta un tema che coinvolge dif-

ferenti valutazioni di natura etica, religiosa, sociale, politica e giuridica, che di recente hanno avuto modo di manifestarsi negli ultimi tempi attorno alle vicende Welby ed Englaro, palesando la necessità di introdurre nell'ordinamento uno strumento giuridico idoneo a contemperare il riconoscimento del diritto per ogni persona capace di intendere e di volere alla autodeterminazione sui trattamenti sanitari cui intenda essere sottoposta, e l'obbligo deontologico dei medici di tentare di salvare la vita dei pazienti e di somministrare le cure più adeguate.

Al riguardo vanno ricordati gli articoli 13 e 32 della Costituzione, nonché alcune fondamentali disposizioni di diritto internazionale, e in particolare gli articoli 5 e 9 della convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina del 4 aprile 1997, come pure l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, i quali costituiscono una significativa conferma delle scelte operate dalla Corte costituzionale italiana. Né si possono trascurare gli articoli 32, 34 e 36 del codice di deontologia medica.

Il riconoscimento nel diritto italiano di strumenti idonei ad esprimere l'autodeterminazione dei pazienti, non può prescindere da una valutazione del suo impatto sul sistema del diritto penale, laddove si considerino le norme del codice, che puniscono l'omicidio volontario (articolo 575), l'omicidio del consenziente (articolo 579) e l'istigazione al suicidio (articolo 580), e ciò determina la particolare rilevanza del parere della Commissione Giustizia, che anzi aveva sollevato una questione di competenza, ritenendo certamente più proficuo un esame in sede congiunta con la Commissione Sanità dei disegni di legge in questione.

Il testo unificato dei disegni di legge in titolo, proposto dal relatore, senatore Calabrò, intende, nel pieno rispetto del diritto positivo e *in primis* della Costituzione italiana, e poi della normativa sopra citata, riaffermare il valore inviolabile dell'indisponibilità della vita.

Passando all'illustrazione degli articoli, va segnalato che nei primi tre sono delineate in maniera chiara le finalità della normativa che vuole garantire l'invulnerabilità e l'indisponibilità della vita umana, nonché la tutela della salute, come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, garantendo la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche nell'ambito dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Agli articoli 2 e 3 si precisa infatti, il divieto di ogni forma di eutanasia attiva e di suicidio assistito, nonché il divieto di forme di accanimento terapeutico. All'articolo 4 si disciplina il consenso informato, prevedendo che il dichiarante debba essere informato in maniera completa e comprensibile su diagnosi, prognosi, natura, rischi e benefici del trattamento proposto. Il consenso può essere sempre revocato, anche solo parzialmente.

L'articolo 5 disciplina i contenuti e i limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento circa i trattamenti medico-sanitari e di fine vita, in previsione di una futura perdita della capacità di intendere e di volere. Si chiarisce, inoltre, che il redattore può rendere manifesta la propria volontà su quei trattamenti terapeutico-sanitari, che egli, in stato di piena capacità di

intendere e dopo compiuta informazione clinica, è legittimato dalla legge a sottoporre al proprio medico curante. Ne deriva che nel testo non possono essere inserite indicazioni finalizzate all'eutanasia attiva od omissiva. Si specifica, quindi, che l'idratazione e l'alimentazione artificiale, in quanto forme di sostegno vitale, non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate. Si determina altresì che la dichiarazione anticipata di trattamento acquista efficacia dal momento in cui, il paziente in stato neurovegetativo sia incapace di intendere e di volere. La valutazione dello stato clinico spetta a un collegio formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia).

Agli articoli 6, 7 e 8, si afferma che la dichiarazione anticipata di trattamento debba essere redatta in forma scritta, da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, accolta da un notaio a titolo gratuito. La dichiarazione anticipata di trattamento, sempre revocabile e modificabile, ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. L'articolo 7 prevede la nomina di un fiduciario che, in collaborazione con il medico curante, si impegna a far sì che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dal paziente. L'articolo 8 garantisce al medico la possibilità di disattendere le dichiarazioni anticipate di trattamento, sentito il fiduciario, qualora non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, motivando la decisione nella cartella clinica. Si stabilisce inoltre che nel caso di controversia tra il fiduciario e il medico curante, la questione sia sottoposta alla valutazione di un collegio di medici: medico legale, neurofisiologo, neuroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non sarà tenuto a porre in essere personalmente prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.

Agli articoli 9 e 10 si disciplina l'ipotesi di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, stabilendo che la decisione è assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, da quest'ultimo sentito il medico curante. Nelle disposizioni finali è prevista l'istituzione di un registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico presso il Consiglio nazionale del notariato, consultabile, in via telematica, unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità.

Si apre il dibattito.

Il senatore CASSON (PD) esprime vive perplessità sul testo unificato in esame, che sembra affetto da problemi di legittimità costituzionale e comunitaria.

In particolare, il combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 6, esclude dal possibile contenuto della dichiarazione anticipata di trattamento l'alimentazione e l'idratazione artificiali, in quanto qualificate come «forme di sostegno vitale»; ove si consideri però che le sentenze 21748 del 2007 della Corte di cassazione e 214 del 2009 del TAR Lombardia hanno chiarito come «l'alimentazione e l'idratazione artificiali...integrano prestazioni poste in essere da medici, che sottintendono un sapere scientifico e che consistono nella somministrazione di preparati implicanti procedure tecnologiche. Esse, quindi, costituiscono un trattamento sanitario». Da ciò deriva che la relativa disciplina si deve conformare ai principi sanciti dall'articolo 32 della Costituzione, che da un lato limita alle sole ragioni dell'interesse collettivo la possibilità di imporre trattamenti sanitari obbligatori e, dall'altro, stabilisce che anche questi non possono in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, come sarebbe un trattamento imposto a chi, per proprie legittime convinzioni, ritenga lesivi della dignità interventi invasivi sul proprio corpo che, imponendo al corpo stesso di sopravvivere alla mente, impediscano il naturale corso dell'esistenza biologica.

In tal senso, si è pronunciata anche la Corte europea dei diritti umani, in particolare con la sentenza *Pretty vs. Regno Unito* del 29 aprile 2002.

In ogni caso, il diritto alla libertà di cura e alla sovranità di ciascuno sul proprio corpo sarebbe violato dal carattere non vincolante ma meramente orientativo attribuito dal comma 1 dell'articolo 6 alla dichiarazione anticipata di trattamento.

Il senatore Casson conclude osservando che lo stesso carattere fortemente formale e burocratico delle procedure previste dal testo unificato costituisce un obiettivo ostacolo all'esercizio della libertà di scelta terapeutica, mentre appare incompatibile con l'articolo 8 della direttiva 95/46 CE l'esclusione della lettura sensibile dei dati personali contenuti nella dichiarazione anticipata di trattamento, nonostante essi forniscano indicazioni significative in ordine a convinzioni etiche e filosofiche della persona.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) concorda con le osservazioni critiche del senatore Casson, rilevando che il testo unificato ove approvato, finirebbe per stravolgere completamente i punti di equilibrio fin qui raggiunti dall'elaborazione giurisprudenziale, limitando di fatto fortemente rispetto a quanto oggi è possibile la tutela della libertà di cura.

Nel rilevare che la scelta di appesantire le modalità di espressione della dichiarazione anticipata di trattamento con eccessivi formalismi appaia significativa dell'orientamento culturale sotteso al testo unificato – e in proposito osserva come sia quanto meno curioso che nella lunghissima teoria di audizioni svolte dalla Commissione sanità non sia stata prevista un'audizione dei rappresentanti dei notai, cui pure viene imposta un'attività obbligatoria e non remunerata – si sofferma sul carattere semplicistico della definizione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali adottata

dal testo unificato, che contrasta con quanto autorevolmente spiegato al Parlamento dal senatore Umberto Veronesi.

La senatrice conclude ricordando come gli unici trattamenti sanitari obbligatori consentiti a norma dell'articolo 32 della Costituzione sono quelli diretti a proteggere la salute di soggetti terzi e la pubblica incolumità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)

Martedì 24 febbraio 2009

134^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e Casero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra gli ulteriori emendamenti pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 19.0.300 (testo 2), rispetto alla originaria formulazione – sulla quale è stato espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – prevede un nuovo comma 2 e riformula il comma 3. Al riguardo, rileva che occorre valutare il nuovo comma 3 della proposta, posto che si inserisce un nuovo ente nell'ambito dell'elenco degli enti che vengono ad essere esclusi dalla soppressione prevista dall'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, prevedendo tuttavia che l'esclusione dalla soppressione operi solo ove non siano adottati i regolamenti di organizzazione degli enti stessi (comma 3, ultimo periodo). Fa presente che è stata rinviata la proposta 23.0.1 (testo 2), già approvata dalle Commissioni di merito, e già oggetto di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per un riesame da parte della Commissione, posta la previsione di una clausola di invarianza (comma 4). In relazione alla proposta 26.0.6000, segnala che appare suscettibile di determinare maggiori oneri il comma 7, mentre rileva che occorre acquisire conferma dell'invarianza rispetto al comma 8, ove si prevede l'istituzione di una Segreteria tecnica;

occorrono altresì chiarimenti in ordine al comma 5, in relazione alla richiamata Autorità di vigilanza, la cui norma istitutiva sembrerebbe già abrogata, acquisendo quindi elementi in ordine all'effettiva attribuzione delle funzioni indicate. Fa presente che occorre valutare le proposte: 26.0.8000, in relazione ad effetti sulle entrate; nonché la proposta 26.0.9000, in relazione al comma 5 ove si prevede la tenuta di un Registro presso ciascuna Direzione regionale. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS, in relazione alla proposta 19.0.300 (testo 2), rileva che non essendo associati effetti di risparmio quantificati in relazione all'articolo 26 del decreto-legge n. 112 del 2008, non sussistono le ragioni per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione, per cui propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà. In ordine alla proposta 26.0.6000, propone la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi. In ordine alla proposta 26.0.8000 propone una precisazione dei richiami normativi ivi contenuti, inserendo il riferimento al comma 299 della legge n. 244 del 2007, posto comunque che la proposta non determina effetti finanziari negativi. In relazione all'emendamento 26.0.9000, propone la soppressione, attraverso una condizione resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dell'ultimo periodo del comma 5, relativo alla istituzione dei registri, in quanto suscettibile di determinare effetti finanziari onerosi.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*PdL*) in ordine alla proposta 26.0.6000, volto ad evidenziare come non si determinino effetti finanziari negativi in quanto vi è una mera sostituzione tra enti, il presidente Massimo GARAVAGLIA pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 19.0.300 (testo 2) e 23.0.1 (testo 2). Propone altresì un parere non ostativo sulle proposte 26.0.6000 e 26.0.9000, con le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

che alla proposta 26.0.6000, al comma 7, sia soppresso l'ultimo periodo;

che alla proposta 26.0.9000, al comma 5, sia soppresso l'ultimo periodo.

Esprime, infine, parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione della proposta 26.0.8000, sulla quale il parere è non ostativo con la seguente osservazione: ai fini di un corretto richiamo della normativa, occorre sostituire il riferimento all'articolo 3, comma 12 e 12-*bis*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con il richiamo all'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 549 del 1995, nonché all'articolo 1, comma 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

La Commissione approva la proposta di parere del Presidente.

(847-B) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, sul testo, che il comma 3 dell'articolo 6 è volto ad allungare il termine di collocamento d'ufficio in quiescenza, in presenza del requisito di 40 anni di effettivo servizio prestato dal dipendente (anziché di quello di 40 anni di anzianità contributiva prevista a legislazione vigente). La norma, in analogia con la relazione tecnica presentata in occasione del decreto-legge n. 112 del 2008, dovrebbe avere un effetto finanziario positivo prolungando, a parità di condizioni, il periodo di servizio dei dipendenti interessati alla disciplina e ritardando l'erogazione delle prestazioni previdenziali. Tuttavia, come segnalato dal Servizio del bilancio, posto che i dipendenti in quiescenza sarebbero stati rimpiazzati solo in una percentuale pari al 10 per cento, la norma dovrebbe far venir meno alcuni risparmi già inclusi – per effetto del decreto-legge n. 112 citato – nei piani di costruzione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente. Occorre, pertanto, acquisire elementi informativi volti ad escludere effetti complessivamente negativi associati alle norme in questione.

In relazione all'articolo 6, comma 2 lettera *g*) osserva che è stato prolungato (da 4 a 6 mesi) il periodo di formazione all'estero previsto per il conferimento dell'incarico dirigenziale generale. Occorre acquisire conferma della congruità del vincolo di attuare tali misure nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Analoga conferma è richiesta per la lettera *p*) del medesimo articolo 6 in relazione alla clausola di invarianza degli oneri ivi prevista rispetto all'esclusione della dirigenza del Servizio sanitario nazionale dal vincolo del 30 per cento della componente della retribuzione legata al risultato. Infine il comma 4 dell'articolo 11 prevede da un lato che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti e poi prevede al terzo periodo che gli oneri finanziari siano a carico delle Regioni: occorre un chiarimento al riguardo.

Per quanto concerne gli emendamenti, in relazione al parere da rendere sul testo, occorre valutare la proposta 6.2. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO deposita agli atti una nota della Ragioneria generale dello Stato, segnalando, in relazione all'articolo 6, comma 3, del provvedimento, che l'impatto in termini di minori economie sui redditi da lavoro dipendente non appare di agevole quantificazione in quanto an-

cora non sono stati consolidati i comportamenti relativi alla versione originaria della norma. In merito al comma 2, lettera g), del citato articolo, fa presente che l'attuazione della disposizione dovrà avvenire nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio destinate all'attività di formazione. Fa presente, poi, che l'attuazione del comma 2, lettera p), del medesimo articolo, non determina effetti finanziari in quanto per una consistente parte del personale dirigente viene meno la necessità di reperire le risorse occorrenti per elevare al 30 per cento la misura della retribuzione di risultato che per tale categoria si colloca fra il 5 e il 7 per cento. In merito all'articolo 11, comma 4, fa presente, infine, che l'integrazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con due componenti designati dalle regioni costituisce oggetto di una mera facoltà, che dovrà essere esercitata nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di formulare nell'ambito del parere da rendere sul testo specifici presupposti relativamente all'articolo 6, comma 2, lettera g) e all'articolo 11, comma 4, al fine di chiarire che si opererà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il senatore LEGNINI (PD) evidenzia come il chiarimento fornito dal rappresentante del Governo in relazione all'articolo 6, comma 3, non possa ritenersi esaustivo. In particolare, non risultano chiariti gli effetti della posticipazione dell'età pensionabile rispetto alla mancata applicazione del vincolo alle assunzioni nel limite del 10 per cento previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008. Al riguardo, occorrerebbe acquisire elementi di quantificazione in ordine ai minori risparmi che si verificherebbero per la mancata applicazione del vincolo posto dal decreto-legge n. 112. Rileva, inoltre, che in relazione all'articolo 11, comma 4, non risulta una sufficiente garanzia la previsione di una facoltà da parte delle regioni, atteso che potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi nel caso in cui le regioni optassero per il ricorso ai componenti della Corte dei conti. Al riguardo, non risulta sufficiente l'espressione di un mero presupposto nell'ambito del parere da rendere sul testo; è infatti necessario un richiamo all'articolo 81 della Costituzione e l'espressione di una contrarietà, ai sensi della citata norma costituzionale, su tale disposizione del testo.

Il sottosegretario CASERO chiarisce che il blocco in materia di *turn over* risulta una previsione generale rispetto alla quale occorre valutare il numero dei soggetti interessati dall'aumento dell'età pensionabile. Evidenzia, comunque, che i maggiori risparmi connessi alla maggiore anzianità per il pensionamento risultano quantitativamente superiori e dunque garantiscono effetti finanziari positivi.

Il senatore MERCATALI (PD), rilevando l'assenza di sufficienti chiarimenti in ordine all'articolo 6, comma 3, e all'effettiva entità dei risparmi connessi rispetto a quelli relativi al blocco del *turn over*, annuncia,

a nome della propria parte politica, il voto contrario alla proposta di parere preannunciata dal Presidente in ordine alla disposizione in questione, posto che la stessa risulterebbe meritevole di una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE richiama, al riguardo, i dati relativi agli effetti del decreto-legge n. 112 contenuti nella relazione tecnica e la stima degli effetti di risparmio connessi all'aumento dell'età pensionabile, che garantiscono un effetto complessivo di risparmio. Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 2, lettera g), avvenga nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio destinate all'attività di formazione e che l'integrazione delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui all'articolo 11, comma 4, costituisca una mera facoltà da esercitarsi nell'ambito delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere non ostativo.».

La proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LEGNINI (PD), ai fini di un corretto svolgimento dei lavori, invita la Presidenza della Commissione ad una rigorosa verifica circa l'avvenuta sostituzione dei componenti della Commissione, che deve essere comunicata nelle forme dovute da parte degli uffici dei Gruppi parlamentari.

Il senatore MERCATALI (PD) si associa al richiamo del senatore Legnini, ricordando come in talune occasioni la Presidenza della Commissione abbia avuto modo di svolgere con rigore la verifica delle avvenute sostituzioni in seno alla Commissione medesima.

Il senatore LUSI (PD) richiama altresì ad una rigorosa verifica delle sostituzioni nell'ambito della Sottocommissione per i pareri, ricordando che le stesse possono essere effettuate solo tra i componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che la Presidenza della Commissione continuerà ad effettuare un rigoroso vaglio circa le sostituzioni eseguite dai Gruppi parlamentari, al fine di assicurare il corretto svolgimento dei lavori.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 24 febbraio 2009

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI rende noto che, in Ufficio di Presidenza, ha avuto luogo l'audizione dei consiglieri Giorgio Clemente, presidente di sezione, Luigi Mazzillo e Paolo Santomauro, in rappresentanza della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato (Atto n. 9) relativo alle metodologie e procedure di elaborazione delle previsioni di entrata per titolo, per UPB e per capitolo.

Dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per l'estrema rilevanza degli elementi di valutazione emersi, a suo avviso già pienamente in grado di orientare al meglio la Commissione nell'affrontare il tema delle modalità attraverso cui si procede all'elaborazione delle previsioni di entrata, informa altresì che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione appena conclusa, ha convenuto all'unanimità di proseguire il ciclo delle audizioni sulla predetta tematica, programmando gli interventi dei direttori delle agenzie fiscali competenti e dei responsabili dei comparti amministrativi degli uffici governativi coinvolti nelle procedure di elaborazione delle previsioni di entrata.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(414) COSTA. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(507) BARBOLINI. – *Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BALDASSARRI propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, comunicando che, come previsto, si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato adottato dalla Commissione nella seduta del 5 novembre scorso.

La Commissione conviene con tale proposta e il seguito dell'esame congiunto viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 24 febbraio 2009

81^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.*

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA RIDUZIONE DI RISORSE PER IL COMPARTO UNIVERSITARIO

Il senatore RUSCONI (*PD*) chiede che il ministro Gelmini riferisca in Commissione circa i presunti risparmi conseguiti nel settore universitario, puntualizzando che in conseguenza del decreto-legge n. 112 il comparto rischia invece pesanti decurtazioni. A fronte delle rassicurazioni rese dal Ministro in risposta alle preoccupazioni espresse ieri per le sorti dell'Università dal Capo dello Stato, reputa infatti opportuno un chiarimento tanto più che le affermazioni sembrano prefigurare un ripensamento nelle scelte dell'Esecutivo.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) si associa alla richiesta del senatore Rusconi, ritenendo utile la presenza del Ministro nella prospettiva di comprendere la presunta distinzione tra il concetto di risparmio e quello di taglio, tanto più che quest'ultimo risulta a suo avviso più oggettivo e rispondente alle reali condizioni del comparto.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà al Ministro le istanze avanzate, sollecitandola a riferire qualora fossero intervenuti effettivi cambiamenti nelle scelte del Dicastero.

AFFARE ASSEGNATO

Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 140)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore PITTONI (*LNP*), nel sottolineare che le 14 Fondazioni lirico-sinfoniche rappresentano un comparto di eccellenza, rileva la drammatica situazione in cui esse versano, giudicandola inammissibile dato il loro valore culturale. Richiama quindi le cause di tale circostanza, imputabili anzitutto alla diminuzione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il cui ripristino tuttavia non può risolvere del tutto le difficoltà. Ritiene comunque apprezzabile l'impegno del ministro Bondi a reintegrare il FUS al livello del 2008, purché esso sia accompagnato da una riforma.

Nel dar conto dei *deficit* di bilancio di circa la metà delle Fondazioni, nonché delle positività registrate da alcune di esse ed in particolare dall'Accademia Santa Cecilia di Roma, giudica indispensabili i finanziamenti statali, che tuttavia non possono essere l'unica fonte di sostentamento. Occorre infatti, a suo avviso, incentivare l'investimento degli enti locali e dei privati, considerata la stessa natura giuridica delle Fondazioni. In proposito segnala che alcune di esse hanno ottenuto un incremento dell'apporto privato in virtù della loro capacità di garantire una gestione equilibrata tra incassi, finanziamenti privati e contributi pubblici. Ritiene perciò essenziale introdurre maggiore efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse, salvaguardando al contempo l'alta qualità della produzione artistica.

Le difficoltà di bilancio, prosegue, sono peraltro dovute anche al costo degli stipendi, che ammonta anche a oltre il 70 per cento delle spese. Concorda perciò con le affermazioni del ministro Bondi in ordine alla necessaria revisione dei contratti di lavoro, nella prospettiva di preservare le specificità di ciascuna Fondazione, rispetto alle caratteristiche storiche, economiche e territoriali. Al riguardo, suggerisce l'estensione al comparto di agevolazioni fiscali già utilizzate in altri settori dello spettacolo, nonché la defiscalizzazione degli investimenti compiuti dai privati, anche al fine di avvicinare la lirica al grande pubblico e di rafforzare il legame identitario con il territorio.

Avviandosi alla conclusione, pone in luce l'importante ruolo che le Fondazioni svolgono nell'attrarre il turismo, con evidenti benefici in termini di occupazione e di valorizzazione delle peculiarità locali e nazionali.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*), dopo aver ricordato la tradizione musicale italiana, fa presente che le Fondazioni lirico-sinfoniche hanno compiuto uno sforzo notevole sia per rafforzare la presenza italiana all'estero che per favorire la partecipazione di un pubblico sempre più ampio. In questa prospettiva, prosegue, in virtù delle numerose iniziative intraprese, le Fondazioni godono di un generale apprezzamento, nonostante si sia diffusa una immagine generale del settore certamente non positiva rispetto ai temi dei bilanci, dell'organizzazione e della gestione interna.

Reputa comunque necessario l'intervento pubblico, da considerare un investimento e non una spesa improduttiva, tanto più che l'Italia è depositaria della parte più consistente del patrimonio culturale mondiale. Lamenta tuttavia la scarsità delle risorse destinate al comparto, benchè i teatri d'opera sostengano numerose iniziative economiche e imprenditoriali sul territorio. Tale decremento di fondi statali genera a suo avviso conseguenze negative non solo sulle risorse degli enti locali, progressivamente ridotte dal Governo, ma anche sull'impegno delle imprese le quali nell'ultimo decennio sono state coinvolte, per la prima volta, nella gestione.

Rammenta altresì che la trasformazione degli enti lirici in fondazioni, avvenuta nel 1996, ha registrato momenti di forza e di debolezza, tanto che occorre ora una riforma del modello iniziale. Precisa tuttavia che lo strumento delle fondazioni ha consentito il raggiungimento di importanti obiettivi di efficienza, efficacia e maggiore operatività gestionale, in virtù di un approccio aziendale alle dinamiche produttive e organizzative. Al riguardo segnala positivamente la nuova attenzione al controllo di gestione (prima quasi inesistente), alle entrate proprie, nonché agli obiettivi di coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici. Ritiene pertanto che molti dei problemi emersi nel dibattito recente vadano approfonditi e verificati caso per caso, tenendo conto che essi sono spesso la conseguenza dell'inadeguatezza delle risorse disponibili, date le continue oscillazioni del FUS.

Occorre quindi individuare strumenti diversi per assicurare anzitutto certezza nei finanziamenti, affrontando al contempo i temi del contratto di lavoro e del modello di organizzazione, ancora legati a meccanismi superati, nell'ottica di salvaguardare l'alta specializzazione e le specificità del settore. Ai fini di una imminente riforma, reputa in particolare indispensabile abolire privilegi ormai anacronistici, a partire dal contenimento del costo del personale.

Nel ribadire l'esigenza di tutelare le peculiarità delle Fondazioni, esprime il proprio dissenso circa l'ipotesi di un intervento legislativo speciale riservato al Teatro alla Scala di Milano e all'Accademia di Santa Cecilia di Roma, pur riconoscendo che tale ultimo ente ha un assetto completamente diverso in quanto organismo sinfonico-corale. Giudica perciò opportuno valorizzare – e non disgregare – il sistema dei grandi teatri d'opera, tenendo conto che eventuali proposte di regionalizzazione non possono essere discusse senza risolvere il problema delle risorse.

Invita altresì a utilizzare correttamente il FUS, che ha subito tagli incompatibili con la sostenibilità del comparto al punto da essere diminuito rispetto ai decenni passati. Chiede pertanto con forza un reintegro del Fondo almeno ai livelli dell'ultima legge finanziaria del Governo Prodi, nel rispetto degli obiettivi originari di certezza di bilancio e di adeguamento al tasso di inflazione. Reputa del resto singolare che, nel momento in cui il Governo, analogamente ad altri Paesi, prevede incentivi e finanziamenti per quasi tutti i settori produttivi, non siano disposti incentivi per le imprese culturali ma addirittura siano ridotti i relativi finanziamenti, provocando così la crisi del settore.

Si sofferma dunque sui criteri di ripartizione del FUS, che hanno spesso penalizzato, anche in passato, le realtà più interessanti sul piano del progetto culturale. Occorre peraltro riflettere sull'opportunità di riequilibrare i diversi interventi pubblici di cui le Fondazioni godono, atteso che in molte realtà l'intervento degli enti locali è particolarmente consistente fino a determinare condizioni di notevole disuguaglianza, prendendo ad esempio modelli europei. Pone indi l'accento sulla necessità di incentivare l'intervento dei privati, anche mediante agevolazioni fiscali, al fine di creare le condizioni per una ampia *partnership* tra pubblico e privato, che fino ad ora non si è realizzata. Ribadisce comunque che i finanziamenti privati devono essere aggiuntivi – e non sostitutivi – rispetto a quelli pubblici, come dimostrano le esperienze europee.

Evidenzia inoltre come qualunque intervento di riforma debba tener conto delle finalità sociali rispetto alle quali è stata sempre orientata la *mission* delle Fondazioni, con riguardo fra l'altro al ruolo educativo verso i giovani, nonché alla trasmissione dei valori civili, delle tradizioni e delle identità del Paese. Pur riconoscendo particolare rilievo alla definizione e alla verifica dei risultati nonché ai dati di bilancio, invita a considerare la musica come servizio pubblico, evitando un'eccessiva aziendalizzazione che finirebbe per privilegiare gli obiettivi gestionali rispetto a quelli culturali e artistici.

Si pronuncia quindi favorevolmente su un percorso condiviso, che coinvolga tutti i soggetti a vario titolo interessati, nella prospettiva di incrementare la capacità produttiva delle Fondazioni senza aumentarne i costi, di diffondere la cultura musicale nel Paese anche tra le nuove generazioni, nonché di riorganizzare il lavoro garantendo l'occupazione.

In conclusione, si interroga sulla possibilità di valorizzare il Centrosud, a fronte del notevole disequilibrio che si registra nell'assegnazione delle risorse con effetti negativi anche nella diffusione delle attività musicali e, più in generale, culturali, in considerazione del fatto che tali aree sono quelle a più alto rischio di degrado sociale.

Il PRESIDENTE ringrazia i due relatori per le loro ampie esposizioni. Esprime altresì l'auspicio che si possa giungere ad una risoluzione unanime sull'argomento, che rappresenti un equilibrato punto di convergenza. Dichiara indi aperto il dibattito.

La senatrice DE FEO (*PdL*), traendo spunto da una recente intervista al commissario del Teatro lirico di Genova, pone l'accento su talune soluzioni che possono essere adottate per realizzare prodotti di qualità a prezzi ragionevoli. Fra queste, cita sinergie con altri enti lirici, italiani e stranieri, la diversificazione del costo dei biglietti, anche al fine di avvicinare alla lirica un pubblico più giovane, nonché l'inserimento delle rappresentazioni liriche nei pacchetti turistici.

Nell'associarsi all'auspicio del Presidente di una risoluzione unanime, sottolinea infine il carattere di eccellenza che la musica italiana ha sempre rivestito nel mondo.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) richiama anzitutto le esperienze di cui ha maggiore conoscenza diretta: la Scala di Milano, l'Arena di Verona e l'Opera di Roma. Censura poi il preoccupante disimpegno pubblico nei confronti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che non può essere condiviso nonostante la crisi economica in atto. Al riguardo, rimarca infatti che altri Paesi avanzati hanno adottato soluzioni efficaci per difendere le proprie produzioni tipiche e rilanciarle sui mercati esteri.

Sollecita poi modalità di finanziamento alternative, come ad esempio il gioco del Lotto, rammentando le cospicue risorse annualmente devolute dagli italiani in giochi e scommesse.

Sottolinea infine il ruolo determinante che la televisione pubblica potrebbe avere per indirizzare culturalmente il pubblico, anche promuovendo la programmazione lirica. A tal fine, auspica l'elaborazione di precise Linee guida per i palinsesti delle reti pubbliche.

Ha quindi la parola il sottosegretario GIRO, il quale evidenzia anzitutto che le Fondazioni lirico-sinfoniche sono ben 14, a testimonianza dell'articolata identità culturale nazionale. Né va dimenticato, prosegue, che ben il 47,5 per cento del FUS è destinato proprio agli enti lirici, a fronte di percentuali assai più basse devolute agli altri settori dello spettacolo. Dopo aver rimarcato il forte squilibrio fra costi fissi e costi variabili che caratterizza i bilanci delle predette Fondazioni, ne deduce l'assoluta esigenza di una riforma che, al di là del numero degli abbonamenti e del costo dei biglietti, affronti i nodi principali a partire dal contratto. A tale ultimo proposito, rammenta che esso è bloccato da circa due anni e che l'associazione sindacale di riferimento versa in una crisi profonda. Si tratta pertanto di un problema di estrema gravità, che va ben al di là della riduzione del FUS. Al contrario, l'attuale congiuntura economica, che obbliga a conseguire risparmi in tutti i settori, non può che essere l'occasione per individuare modalità più virtuose di spesa. In particolare, critica gli allestimenti troppo costosi, nonché il loro scarso riutilizzo.

Tornando alle tematiche contrattuali, giudica inaccettabili i privilegi attualmente esistenti e ritiene indispensabile una maggiore produttività. Ad esempio, è a suo avviso insostenibile che alcuni posti siano divisi fra più lavoratori, i quali percepiscono tuttavia lo stipendio intero. Reputa pertanto essenziale intervenire sul regime di esclusività dei professionisti e modificare altresì la politica delle *tournées*, aumentandone il numero.

Quanto all'ammontare del FUS, annuncia con soddisfazione che nei prossimi giorni dovrebbero essere recuperate consistenti risorse sul 2008, tanto da passare dagli attuali 199 milioni di euro a circa 230. In proposito, critica tuttavia gli enti lirici che hanno finora programmato la propria attività affidandosi a stime di crescita del FUS del tutto irragionevoli.

Registra comunque con favore che in entrambe le relazioni siano stati evidenziati i profili di criticità strutturale del settore, augurandosi che essi siano riportati anche nella risoluzione conclusiva. In particolare, spera che sia condiviso l'obiettivo di riscrivere la disciplina contrattuale e di incentivare la produttività, dissociandosi dalla difesa dell'identità a qualunque

costo. In proposito, richiama alcune esperienze straniere, i cui sistemi risultano più trasparenti e meglio amministrati.

Nel ribadire che, a suo giudizio, il recupero delle risorse sul FUS 2008 deve essere l'occasione per riformare il settore in questo anno solare, annuncia che l'iniziativa di riordino del Governo è già pronta. Per senso di responsabilità e di rispetto nei confronti della programmazione avviata, l'Esecutivo ha tuttavia ritenuto di riferirla al 2010, dedicando l'anno in corso alla sua definizione.

Il relatore GIAMBRONE (*IdV*) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata al confronto parlamentare. Nel prendere atto che il disegno di legge governativo di riforma è già pronto, chiede peraltro se esso corrisponda alle proposte avanzate nelle relazioni introduttive sull'atto in titolo; in caso contrario, l'iniziativa della Commissione risulterebbe infatti gravemente ridimensionata.

Il sottosegretario GIRO dà atto ai relatori di aver inserito, nelle loro relazioni, alcuni profili che certamente trovano l'assenso del Governo, a partire dall'esigenza di una riforma. Tiene in particolare a precisare che l'Esecutivo non intende in alcun modo arretrare dalle proprie posizioni, cedendo la lirica italiana ai privati. A suo avviso, la cultura non deve infatti essere affidata unicamente al mercato, essendo il ruolo della Nazione assolutamente irrinunciabile. Del resto, ribadisce, il settore percepisce circa il 50 per cento delle somme complessivamente destinate allo spettacolo. Né alcuna forza politica vorrà ergersi, si augura conclusivamente, a difesa dei privilegi dianzi illustrati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 24 febbraio 2009

76^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Massimo Sarmi, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane S.p.A., la dottoressa Simona Giorgetti, responsabile media relations e il dottor Armando Candido, responsabile delle attività con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione dell'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A.

Il presidente GRILLO introduce le tematiche oggetto dell'odierna audizione, con la quale prende avvio l'indagine conoscitiva in titolo.

L'ingegner SARMI illustra un documento scritto, comprensivo di grafici e tabelle, che consegna alla Commissione, al fine di esporre lo stato complessivo del Gruppo Poste Italiane S.p.A., le funzioni svolte e le prospettive di evoluzione futura.

Sottolinea come, nell'erogazione dei servizi postali, ci si avvalga di un'infrastruttura costituita da una rete fisica (per esempio, circa 14 mila uffici postali), una rete logistica (si pensi ai circa 4.500 corrieri) e una rete di accesso multicanale (basti pensare ai servizi *on line*): ciò ha permesso di integrare il servizio tradizionale con i più avanzati strumenti di *information and communication technology* (ICT).

Rileva la positività della situazione finanziaria del Gruppo, sia in termini di risultato netto e di dividendi, sia per quanto attiene i piani di in-

vestimento: tale analisi risulta confermata dalle valutazioni positive formulate dalle più importanti agenzie internazionali di *rating*.

Relativamente alle aree di innovazione e di sviluppo strategico nelle quali è articolata l'attività di Poste Italiane S.p.A., ribadisce come il Gruppo da lui guidato si collochi all'avanguardia nei servizi di multicanalità e nell'*e-government*, senza, con questo, dimenticare l'attività svolta nei servizi finanziari e nei sistemi di pagamento elettronico.

Nello svolgere un raffronto con gli operatori postali degli altri principali Paesi europei, sottolinea come Poste Italiane S.p.A. sia al primo posto per quanto riguarda il rapporto tra redditività e ricavi totali; invece, la forte incidenza del costo del personale sui costi totali dell'azienda deriva da diversi fattori, tra cui la rete capillare degli uffici e il fatto che, in altri Stati, si è fatto ampio ricorso a pratiche di *franchising*.

Passando al settore della corrispondenza, evidenzia come, già dal 2006, in Europa, i relativi volumi abbiano registrato un *trend* discendente, dovuto, tra l'altro, alla ben nota diffusione degli strumenti di posta elettronica. Altresì, illustra alcuni dati statistici sulla qualità dei servizi di recapito, dando conto dello stato dei processi di riorganizzazione attuati negli ultimi anni, nonché dei necessari adeguamenti sul fronte dell'informatizzazione: in base a quanto esposto, osserva come la qualità conseguita da Poste Italiane S.p.A. sia paragonabile a quella degli altri grandi operatori europei. In particolare, analizza le modalità di funzionamento dei centri di meccanizzazione postale: si tratta di particolari strumenti volti ad aumentare il livello di automazione del servizio, favorendo il passaggio da un sistema di smistamento prevalentemente manuale della corrispondenza ad una percentuale di volumi smistati automaticamente pari all'85 per cento del totale nel 2008.

Si sofferma su alcuni elementi di criticità rilevati negli ultimi mesi, tra cui i livelli di servizio non soddisfacenti forniti, nei grandi centri urbani, dalle agenzie di recapito concorrenti di Poste Italiane S.p.A., l'ampio ricorso a personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nonché eventuali disservizi di aziende concorrenti a Poste Italiane e, ciò nonostante, imputati dalla clientela a quest'ultima. Relativamente ai primi due profili, sono state attivate apposite azioni volte, rispettivamente, ad aprire un tavolo con le agenzie di recapito per migliorare i livelli di qualità e a ridurre il ricorso a personale con contratto a termine; per quanto attiene il terzo profilo, rileva l'opportunità che venga approntato un contratto di servizio unico per l'intero settore postale.

In conclusione, evidenzia come – anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica degli ultimi anni – il valore aggiunto di Poste Italiane S.p.A. sia rappresentato dalla capacità di offrire un portafoglio completo e sicuro di servizi di comunicazione, tale da soddisfare le esigenze dei consumatori, del *business* e delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente GRILLO ringrazia l'ingegner Sarmi per l'esauriente relazione svolta.

Il senatore VIMERCATI (*PD*) chiede chiarimenti in merito al collocamento, avvenuto tra il 2000 e il 2001, di una serie di prodotti obbligazionari postali *index linked* sottoscritti da circa settantamila piccoli risparmiatori, che, successivamente, hanno subito ingenti perdite da tale investimento.

L'ingegner SARMI, riservandosi di approfondire la questione, anticipa che Poste Italiane S.p.A. ha già dato la sua disponibilità a rinegoziare gli strumenti derivati in oggetto, contattando circa l'80 per cento dei risparmiatori coinvolti, i quali, pressoché all'unanimità, hanno aderito alla proposta di rinegoziazione.

Il presidente GRILLO, in considerazione delle richieste di intervento formulate, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 24 febbraio 2009

51^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Intervengono il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Zaia e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Buonfiglio.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata chiusa la discussione generale e sono stati effettuati gli interventi di replica.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.0.3 e 6.0.4.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.35, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4.

I senatori VALLARDI (*LNP*) e MONTANI (*LNP*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 1.30, 2.3 e 4.33.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) aggiunge la propria firma altresì all'emendamento 1.35.

Il senatore ANDRIA (*PD*) fa presente che tutti i commissari del Gruppo PD aggiungono la propria firma agli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4, evidenziando che tali emendamenti recepiscono due specifiche proposte prospettate in più occasioni dalle forze politiche di opposizione, la prima delle quali è volta all'incremento del Fondo di solidarietà nazionale, mentre la seconda è finalizzata alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le aree svantaggiate.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dà atto dell'impegno del Gruppo PD rispetto alle tematiche citate dal senatore Andria, evidenziando che in merito alle stesse c'è un ampio consenso. Ricorda in particolare di aver presentato il disegno di legge n. 1340, a propria firma e a firma di altri senatori del Gruppo PdL, in cui sono contenute due specifiche disposizioni in merito all'incremento del Fondo per la gestione dei rischi agricoli e alla proroga delle agevolazioni previdenziali.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*), dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.16, illustra l'emendamento 1.31, sottolineando che lo stesso include nell'elenco delle priorità nelle assegnazioni delle quote latte – di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge – anche le aziende agricole ubicate in zone montane.

Dà poi per illustrati gli emendamenti 1.33, 1.37, 1.41 e 1.42.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) si sofferma sulle finalità sottese alle proposte emendative presentate dai commissari del Gruppo parlamentare del PD, evidenziando che gli emendamenti all'articolo 1 sono finalizzati a rimodulare, per ragioni di equità, le priorità nell'assegnazione delle quote, contemplate nel decreto legge in esame, antepoendo gli affittuari di quota agli splafonatori.

Dà poi per illustrati gli emendamenti 1.5, 1.26, 1.38.

La senatrice ALLEGGRINI (*PdL*) dà per illustrati gli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.19, 1.20, 1.27, 1.32, 1.34, e 1.36. Dichiarò infine di ritirare, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), gli emendamenti 1.6, 1.9, 1.10, 1.11, 1.19, 1.20, 1.27 e 1.36.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), dopo aver invitato i presentatori al ritiro, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7. Formula, invece, parere favorevole

sull'emendamento 1.8, esprimendo altresì il proprio avviso contrario sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.17 e 1.18, il Presidente relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.21 e 1.22, rimettendosi al Governo per quel che concerne l'emendamento 1.23. Formula inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.24, 1.25, 1.26 e 1.28. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 1.29, nonché sull'emendamento 1.30, a condizione che quest'ultima proposta emendativa venga riformulata al fine di inserire nell'ambito della stessa uno specifico riferimento alle aziende ubicate in zone di montagna.

Il senatore SANCIU (*PdL*) riformula l'emendamento 1.30 nel testo 2, al quale aggiunge la propria firma il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut*).

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.30 (testo 2), rimettendosi alla Commissione per quel che concerne gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34. Il Presidente relatore, dopo essersi rimesso al Governo in ordine all'emendamento 1.35, formula parere contrario sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44. Si rimette infine al Governo sull'emendamento 1.45.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7, formulando altresì il proprio avviso favorevole sull'emendamento 1.8. Il rappresentante del Governo esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.12, nonché sulla proposta emendativa 1.13 precisando, in riferimento a quest'ultima, che la disposizione contemplata dalla stessa non è compatibile con la normativa comunitaria. Dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 1.14, 1.15 e 1.16, il ministro Zaia formula parere favorevole sull'emendamento 1.17, invitando altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.18 e avvertendo che in caso contrario il proprio parere sarà negativo. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.28, formulando altresì il proprio avviso favorevole in ordine agli emendamenti 1.29 e 1.30 (testo 2). Il parere del rappresentante dell'Esecutivo è contrario sugli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 1.35, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 1.35 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA, proseguendo nell'espressione dei pareri di propria competenza, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43 e 1.44. Prospetta l'opportunità di accantonare tem-

poraneamente l'esame dell'emendamento 1.45, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 1.45 è temporaneamente accantonato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) dichiara di ritirare, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 2.

Dopo aver formulato parere contrario sull'emendamento 2.2, il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3. Formula, infine, parere contrario sugli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sull'emendamento 2.2, manifestando il proprio avviso favorevole sull'emendamento 2.3. Il parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti 2.5 e 2.6 è contrario.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra l'emendamento 3.4, evidenziando che lo stesso è volto a contenere il regime di rateizzazione dei debiti nel settore lattiero-caseario entro il lasso temporale massimo di venti anni.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 3 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 3.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 3.1, il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) formula il proprio avviso favorevole sull'emendamento 3.2. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, esprimendo altresì il proprio giudizio positivo sull'emendamento 3.6.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sull'emendamento 3.1. Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'e-

mendamento 3.2, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 3.2 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.3., 3.4 e 3.5. Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 3.6, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 3.6 è temporaneamente accantonato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 4.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) si sofferma sulle finalità sottese alle proposte emendative presentate dai senatori del Gruppo del PD riguardo all'articolo 4, evidenziando che le stesse sono finalizzate innanzitutto a garantire tempi certi per il pagamento della prima rata. Un altro obiettivo perseguito dagli emendamenti in questione è quello di far sì che i produttori interessati alla rateizzazione rinuncino ai contenziosi pendenti.

Per quel che concerne l'istituzione di un Commissario straordinario, prevista al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge in esame, è preferibile che tale incarico venga conferito ad un soggetto rientrante nella struttura organizzativa ministeriale. La senatrice Pignedoli dà per illustrati gli emendamenti 4.11, 4.18 e 4.21. Si sofferma poi sui contenuti e sulle finalità sottese all'emendamento 4.29.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4 vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 4.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) dichiara di ritirare, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), gli emendamenti 4.4 e 4.24.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3. Formula inoltre il proprio avviso favorevole in ordine agli emendamenti 4.5 e 4.6, rimettendosi al Governo in merito agli emendamenti 4.7 e 4.8. Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 4.9, il Presidente relatore si rimette al Governo in ordine agli emendamenti 4.10, 4.11 e 4.12. Formula inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.13 e 4.14, rimettendosi al Governo sull'emendamento 4.15. Il parere del Presidente relatore risulta contrario in

ordine all'emendamento 4.16. Dopo aver prospettato l'opportunità di accantonare, successivamente all'espressione del parere del Governo, l'esame dell'emendamento 4.17, il Presidente relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23. Dopo aver essersi rimesso al Governo sull'emendamento 4.25, il Presidente relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 4.26 e 4.27.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.28, 4.29 e 4.30, formulando altresì un giudizio contrario in ordine all'emendamento 4.31. Dopo essersi rimesso al Governo sull'emendamento 4.32, il Presidente relatore formula parere favorevole sull'emendamento 4.33.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3, formulando altresì parere favorevole sull'emendamento 4.5.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 4.6, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 4.6 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.7, 4.8 e 4.9.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 4.10, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 4.10 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 4.17, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 4.17 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.18, 4.19 e 4.20.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 4.21, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 4.21 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA esprime poi parere contrario sugli emendamenti 4.22 e 4.23.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame dell'emendamento 4.25, per consentire ulteriori approfondimenti in merito allo stesso.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame dell'emendamento 4.25 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sugli emendamenti 4.26 e 4.27.

Prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti 4.28, 4.29 e 4.30 per consentire ulteriori approfondimenti in merito agli stessi.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) dichiara che l'esame degli emendamenti 4.28, 4.29 e 4.30 è temporaneamente accantonato.

Il ministro ZAIA, dopo aver espresso parere contrario sugli emendamenti 4.31 e 4.32, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.33.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) si sofferma sulle finalità sottese agli emendamenti presentati dai commissari del Gruppo del PD relativamente all'articolo 6, sottolineando in particolare i contenuti degli emendamenti 6.2 e 6.3, ed evidenziando gli obiettivi perseguiti dagli stessi.

Tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6, compresi gli aggiuntivi, vengono dati per illustrati.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 6.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) dichiara di ritirare, su invito del presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*), gli emendamenti 6.4, 6.8 e 6.9.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7. Formula inoltre parere favorevole sull'emendamento 6.10, nonché sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 6.0.5.

Il ministro ZAIA esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 e 6.7. Formula inoltre parere favorevole sull'emenda-

mento 6.10. Riguardo agli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4 il Ministro esprime un orientamento favorevole, riservandosi tuttavia di effettuare una nuova valutazione in merito a tali proposte emendative, alla luce delle risultanze del parere che sarà espresso dalla 5^a Commissione. Formula infine parere contrario sull'emendamento 6.0.5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, recependo un'esigenza espressa dalla relatrice ALLEGRINI (*PdL*), propone di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, fissandolo in particolare per giovedì 5 marzo, alle ore 18.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1367

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

DI NARDO

Sopprimere il comma 1.

1.2

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 1.

1.3

DI NARDO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

1-bis. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 6, del presente decreto-legge».

1.4

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009.

4-ter. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 6, del presente decreto.».

1.5

PERTOLDI, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.6

ALLEGRIANI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.7

DI NARDO

Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.8

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 1, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4».

1.9

ALLEGRINI

Al comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le parole: «che hanno versato il prelievo» con le seguenti: «titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelle che abbiano superato di oltre il 50 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale.».

1.10

ALLEGRINI

Al comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le parole: «che hanno versato il prelievo» con le seguenti: «titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelle che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale.».

1.11

ALLEGRINI

Al comma 1, capoverso 4-ter, dopo le parole: «viene ripartito tra le aziende produttrici», inserire le seguenti: «titolari di quota».

1.12

DI NARDO

Al comma 1, capoverso 4-ter, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) tra i produttori già titolari di quota "B" che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti

della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 6 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo.

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita».

1.13

ZANETTA, SANTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I giovani imprenditori diretti, singoli o associati, con età compresa tra i 18 e i 40 anni, anche non titolari di quota, i quali avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani, sono esclusi dal regime comunitario delle quote-latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008, del 17 marzo 2008, purché esercitino l'allevamento in forme tradizionali ed estensive e nel limite produttivo di 200.000 litri annui per azienda».

1.14

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

1.15

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 72/2009 e n. 248/2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione

della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento.».

1.16

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 72/2009 e n. 248/2008 sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che hanno realizzato consegne di latte non coperte da quote nelle campagne 2006/2007 e 2007/2008, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nei suddetti periodi. Sono esclusi i produttori che hanno venduto in tutto o in parte la propria quota, con validità nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota, senza averla riacquistata successivamente almeno per l'80 per cento».

1.17

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, sostituire le parole: «ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n. 16049/08 del 20 novembre 2008» con le seguenti: «ed al regolamento (CE) del 19 gennaio 2009, n. 72/2009 del Consiglio».

1.18

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo le parole: «alle aziende» inserire le seguenti: «titolari di quota».

1.19

ALLEGRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo le parole: «che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione», inserire le seguenti: «, in regola con il regime delle quote o che abbiano presentato richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto».

1.20

ALLEGRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 1, dopo le parole: «al netto del quantitativo oggetto di vendita» inserire le seguenti: «o di acquisto».

1.21

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. In caso di vendita di azienda con quota con validità successiva al periodo 2007/2008, la quota relativa all'azienda ceduta è assegnata al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata;».

1.22

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota relativa all'azienda affittata è resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilità del titolare dell'azienda;».

1.23

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le assegnazioni vengono attribuite a titolo provvisorio, con riserva di confermarle dopo aver verificato che ciascun produttore abbia ottemperato alle condizioni previste dalla presente legge ed in particolare abbia formalmente rinunciato a tutti i contenziosi in essere ed in caso di adesione e ammissione alla rateizzazione abbia proceduto al versamento della prima rata; in caso negativo la quota passa a riserva nazionale con decorrenza dalla campagna 2009-2010».

1.24

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nelle campagne 2006/07 e 2007/08 ed al netto dei quantitativi già riassegnati; l'assegnazione è comunque almeno pari al 50 per cento della riduzione di cui alla richiamata legge n. 46 del 1995, sempre al netto dei quantitativi già assegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata, nel limite massimo del 50 per cento dei quantitativi affittati;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate sulla base della media degli esuberi realizzati nei periodi 2006/07 e 2007/08, con priorità alle produzioni nei limiti del 100 per cento del quantitativo di riferimento».

1.25

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nelle campagne 2006/07 e 2007/08 ed al netto dei quantitativi già riassegnati; l'assegnazione è comunque almeno pari al 50 per cento della riduzione di cui alla richiamata legge n. 46 del 1995 sempre al netto dei quantitativi già assegnati;

b) aziende ubicate in zone montane, di pianura e svantaggiate che nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata, nel limite massimo del 50 per cento dei quantitativi affittati;

c) aziende ubicate in zone montane, di pianura e svantaggiate sulla base della media degli esuberi realizzati nei periodi 2006/07 e 2007/08, con priorità alle produzioni nei limiti del 100 per cento del quantitativo di riferimento».

1.26

DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorità:

a) aziende che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto al netto dei quantitativi già riassegnati;

b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata;

c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate che abbiano prodotto oltre la propria quota».

1.27

ALLEGRIANI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al netto dei quantitativi già riassegnati», con le seguenti: «nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21 e dell'articolo 3, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 e ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

1.28

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «che risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007-2008».

1.29

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRIANI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» nel comma 4 lettera a) dopo le parole: «al netto dei quantitativi già riassegnati» aggiungere le seguenti: «. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota B ridotta».

1.30

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRIANI, GIORDANO, DELOGU, VALLARDI, MONTANI, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «10-bis» al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aziende ubicate in zona di pianura e svantaggiate di cui al precedente comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007-2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, sopprimere la lettera c).

1.30 (testo 2)

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, VALLARDI, MONTANI, PINZGER, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «10-bis» al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al precedente comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007-2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta».

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», comma 4, sopprimere la lettera c).

1.31

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 4, lettera b), dopo le parole: «aziende ubicate in zone» inserire la seguente: «montane,».

1.32

ALLEGRINI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «in misura superiore al 5 per cento».

1.33

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, lettera c), dopo le parole: «aziende ubicate in zone» inserire la seguente: «montane,».

1.34

ALLEGRIINI

Al comma 2, capovero «Art. 10-bis», al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «in misura superiore al 5 per cento della quota posseduta» con le seguenti: «in misura superiore alla quota posseduta».

1.35

ZANETTA, SANTINI, VALLARDI, PINZGER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota».

1.36

ALLEGRIINI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» comma 5, alinea, sopprimere le seguenti parole: «adeguato in base al tenore di materia grassa,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «Ai fini del presente comma» fino alla fine del comma.

1.37

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al punto 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente ai produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo, anche ai sensi dei successivi articoli 3 e 4 del presente decreto. Le suddette assegnazioni hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

6-bis. AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto».

1.38

ANDRIA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. L'AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al punto 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente nei confronti dei produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo. Le assegnazioni previste per i produttori con prelievo supplementare non versato rimangono nella disponibilità della riserva nazionale fino alla definizione del procedimento di rateizzazione di cui ai successivi articoli 3 e 4. A seguito dell'avvenuta adesione alla rateizzazione AGEA comunica l'assegnazione a decorrere dalla campagna in corso. Le assegnazioni di cui al presente articolo hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

7-bis. L'AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto».

1.39

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. AGEA ripartisce tra i produttori i quantitativi della riserva nazionale secondo i criteri di cui al punto 4) e provvede ad assegnarli e comunicarli esclusivamente ai produttori che risultano in regola con gli obblighi di versamento del prelievo, anche ai sensi dei successivi articoli 3 e 4 del presente decreto. Le suddette assegnazioni hanno effetto per il periodo in cui vengono comunicate.

7-bis. AGEA, in accordo con le Regioni, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per le operazioni di cui al precedente punto».

1.40

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere *b*) e *c*), non possono essere oggetto di vendita di sola quota fino al 31 marzo 2015. Qualora il produttore beneficiario delle assegnazioni vendita od affitti separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote di cui è titolare, ed in caso di cessazione dell'attività, i quantitativi ad esso assegnati confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22. Le quote sono revocate con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6».

1.41

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. I quantitativi assegnati ai sensi del presente articolo, comma 4, lettera *b*) e *c*), non possono essere oggetto di vendita di sola quota fino al 31 marzo 2015. Qualora il produttore beneficiario delle assegnazioni vendita od affitti separatamente dall'azienda, tutte o parte delle quote di cui è titolare, ed in caso di cessazione dell'attività, i quantitativi ad esso assegnati confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22. Le quote sono revocate con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6».

1.42

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis», al comma 8 sostituire le parole: «per essere riassegnati con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «per essere posti nelle disponibilità delle Regioni cui afferivano».

1.43

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art.10-bis», al comma 8, dopo le parole: «per essere riassegnati» inserire le seguenti: «nelle disponibilità delle Regioni cui afferivano,».

1.44

DI NARDO

Al comma 2, capoverso «Art.10-bis», al comma 8, sostituire le parole: «con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3» con le seguenti: «con le modalità previste dalla presente legge».

1.45

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 2, capoverso «Art. 10-bis» al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella vendita di azienda con quota, il cui titolare sia stato ammesso alla rateizzazione, l'acquirente è obbligato in solido al pagamento delle rate».

Art. 2.**2.1**

ALLEGRINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I debiti dei produttori agricoli, con l'esclusione di quelli derivanti dal prelievo del latte, sono accertati nel rispetto del principio del contraddittorio e secondo le disposizioni e le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

2.2

DI NARDO

Al comma 3 sostituire le parole: «iscrivono gli importi» con le seguenti: «chiedono l'iscrizione degli importi».

2.3

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER, VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli, equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero».

2.4

ALLEGRIANI

Al comma 4, dopo le parole: «dovuti ai produttori agricoli,», inserire le seguenti: «derivanti dal prelievo latte,».

2.5

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'AGEA, previo accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con propri provvedimenti le modalità tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori».

2.6

DI NARDO

Al comma 7, dopo le parole: «L'AGEA» inserire le seguenti: «previo accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».

Art. 3.**3.1**

DI NARDO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione di tutto il prelievo supplementare imputato dal periodo 1995/96, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita, previa espressa accettazione delle imputazioni del prelievo supplementare e rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo:

- a) per somme non inferiori a 10.000 euro;
- b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

2-bis. Il valore minimo della rata deve comunque essere pari a euro 10.000.».

3.2

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può chiedere la rateizzazione dei debiti maturati fino al 31 marzo 2009 ed iscritti nel Registro di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, ad eccezione di

quelli per i quali non si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea».

3.3

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione di tutto il prelievo supplementare imputato dal periodo 1995/96, per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea».

3.4

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita:

- a) per una durata non superiore a tre anni per debiti inferiori a 10.000 euro
- b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti superiori a 100.000 euro.

Conseguentemente, al comma 3:

- 1) alla lettera a) sostituire le parole: «non superiore a dieci anni» con le seguenti: «non superiore a tre anni»;
 - 2) alla lettera b) sostituire le parole: «a dieci anni e non superiore a venti anni» con le seguenti: «a tre anni e non superiore a dieci anni»;
 - 3) alla lettera c) sostituire le parole: «a venti anni e non superiore a trenta anni» con le seguenti: «a dieci anni e non superiore a venti anni».
-

3.5

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La rateizzazione di cui al comma 1 è consentita, previa espressa accettazione delle imputazioni del prelievo supplementare e rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo:

- a) per somme non inferiori a 10.000 euro;
- b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
- c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
- d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.

Il valore minimo della rata deve comunque essere pari a 10.000 euro.».

3.6

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 4, l'AGEA, entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, stabilisce le modalità e i termini di adesione alla rateizzazione. L'accettazione della rateizzazione comporta la sospensione delle procedure di recupero forzoso».

Art. 4.**4.1**

DI NARDO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'AGEA, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica a ciascun debitore il versamento del prelievo supplementare imputato e non versato, dal periodo 1995-96».

4.2

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'AGEA, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunica a ciascun debitore il versamento del prelievo supplementare imputato e non versato, dal periodo 1995-96».

4.3

DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole: «delle somme che risultino esigibili» con le seguenti: «del prelievo supplementare imputato e non versato».

4.4

ALLEGRIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «che risultino esigibili», con le seguenti: «dovute a titolo di prelievo supplementare latte per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2007-2008, che non risultino pagate».

4.5

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRIANI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale».

4.6

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale intimazione ha valore di provvedimento meramente confermativo delle precedenti richieste di pagamento del prelievo supplementare».

4.7

DI NARDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione contestualmente all'accettazione delle imputazioni e degli importi dovuti a titolo di prelievo ed alla rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, e le procedure di recupero forzoso nei confronti dei debitori, e sono interrotti i termini di impugnazione. AGEA e le Regioni provvedono alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le somme derivanti da successivi aggiornamenti della posizione debitoria, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione».

4.8

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il produttore interessato può presentare all'AGEA, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione contestualmente all'accettazione delle imputazioni e degli importi dovuti a titolo di prelievo ed alla rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le proce-

di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, e le procedure di recupero forzoso nei confronti dei debitori, e sono interrotti i termini di impugnazione. AGEA e le Regioni provvedono alla tempestiva comunicazione a Equitalia S.p.A. per gli adempimenti di competenza».

4.9

DI NARDO

Al comma 2, sostituire le parole: «entro sessanta giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni» ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'AGEA, in accordo con le Regioni provvede altresì all'assegnazione delle quote di cui all'articolo 1, comma 2, e definisce le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4. L'AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.

4.10

ALLEGRIANI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «richiesta di rateizzazione», inserire le seguenti: «integrata dal versamento di una somma correlata all'entità del debito, nella misura definita e comunicata dall'AGEA stessa unitamente all'intimazione di cui al comma 1 e comunque non inferiore ad euro 2.500,00, nonché da una dichiarazione di accettazione delle imputazioni e degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del latte e di rinuncia ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi od ordinari;».

4.11

MONGIELLO, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 esprimono l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale ri-

guardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari».

4.12

DI NARDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I produttori interessati alla rateizzazione di cui all'articolo 3 comunicano l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendenti innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari».

4.13

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 5».

4.14

DI NARDO

Sopprimere i commi 4 e 5.

4.15

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i produttori con somme dovute e non pagate a titolo di prelievo supplementare oggetto di contenzioso giurisdizionale pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto le assegnazioni di quote di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono subordinate alla rinuncia al contenzioso da effettuarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della legge di conversione del presente decreto, con istanza presentata al competente organo giurisdizionale. A seguito della rinuncia i giudizi sono estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

4.16

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le somme derivanti da successivi aggiornamenti della posizione debitoria, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione».

4.17

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 4, dopo le parole: «successivamente esigibili» inserire le seguenti: «sempreché riferite ai periodi precedenti al 2008-2009».

4.18

PIGNEDOLI, MONGIELLO, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sopprimere il comma 5.

4.19

DI NARDO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. AGEA definisce, in accordo con le Regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto-legge. Sulle richieste di rateizzazione AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e

ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati sono a carico del produttore medesimo.

5-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

5-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 6» con le seguenti: «di cui al comma 5».

4.20

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. AGEA definisce, in accordo con le Regioni, le modalità di applicazione degli articoli 3 e 4 del presente decreto. Sulle richieste di rateizzazione AGEA provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e comunica al produttore, entro il medesimo termine, il numero di rate e l'importo di ognuna di esse. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Il costo dello sgravio fiscale di cartelle esattoriali eventualmente emesse nei confronti degli interessati sono a carico del produttore medesimo.

5-bis. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre.

5-ter. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte del produttore della documentazione comprovante l'accettazione della rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie».

4.21

DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione di cui al comma 5, il debitore comunica l'accettazione della ra-

teizzazione e ne versa la prima rata comunque non oltre il 31 dicembre 2009. Le rate successive devono essere versate ogni anno entro e non oltre il 31 dicembre. L'AGEA provvede a trattenere, in via preventiva, i premi PAC di spettanza del debitore da utilizzare a scalare per il versamento delle singole rate».

4.22

DI NARDO

Sopprimere il comma 6.

4.23

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 6.

4.24

ALLEGRINI

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: «con la decorrenza prevista dall'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge» con le seguenti: «con decorrenza dalla assegnazione delle quote».

4.25

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali è sospesa per i produttori ammessi alla rateizzazione fino al versamento della prima rata. A tale fine, il Commissario straordinario di cui al precedente comma 5 provvede alla tempestiva comunicazione agli enti competenti dei nominativi dei produttori ammessi alla rateizzazione».

4.26

DI NARDO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22».

4.27

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La mancata effettuazione del versamento del prelievo, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 5, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca delle quote di cui sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ad eccezione dei casi individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le Regioni. Le quote sono revocate da AGEA con la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 119 del 2003 e confluiscono nella riserva nazionale per essere utilizzate secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22».

4.28

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4.29

ANTEZZA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Al comma 7, sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino a: «23 agosto 1988, n. 400».

4.30

ALLEGRI

Al comma 7, sostituire le parole: «ad eccezione dei casi individuati con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400», con le seguenti: «ad eccezione dei casi di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003, recante: “Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari”».

4.31

DI NARDO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in accordo con le Regioni, entro il 31 dicembre 2009».

4.32

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di rigetto e di decadenza dal beneficio della dilazione, nonché in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, proseguono le procedure di recupero di cui al precedente comma 2 e, qualora le stesse non siano iniziate si procede ad esecuzione ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119».

4.33

SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, MAZZARACCHIO, COMINCIOLI, SANTINI, VALLARDI, MONTANI, FLUTTERO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire la corretta e tempestiva esecuzione del presente articolo e degli adempimenti connessi all'applicazione del regime comunitario delle quote latte, all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, relativo agli incarichi dirigenziali dell'AGEA, le parole: "con contratti a tempo determinato rinnovabili una sola volta" sono sostituite con le parole: "con contratti a tempo determinato, rinnovabili due volte".

8-ter. L'Agea può rinnovare tali contratti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio».

Art. 6.**6.1**

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria, eccedentarie rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome,

definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

1-bis. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di 300 milioni di euro finalizzata ad integrare le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e destinata in via esclusiva ad interventi a favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto».

6.2

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere versate prioritariamente, fino ad un importo di euro 500.000.000, dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le eventuali residue disponibilità del predetto conto di tesoreria saranno destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma.

1-bis Al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi a favore del settore lattiero-caseario, nel predetto conto di tesoreria, a titolo di anticipazione, viene assegnata la somma di euro 200.000.000 da attribuire allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

6.3

BERTUZZI, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FONTANA, BOSONE, SOLIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente articolo, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. La parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio statale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente comma».

6.4

ALLEGRIANI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e sono destinate», inserire le seguenti: «in via prioritaria, per un importo fino ad euro 500 milioni, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote, precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché».

6.5

DI NARDO

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «e sono destinate», inserire le seguenti: «in via prioritaria, per un importo di 500 milioni di euro, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché».

6.6

DI NARDO

Al comma 1, al secondo periodo sostituire le parole: «ad interventi del settore lattiero-caseario, rivolti alle» con le seguenti: «alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato prioritariamente ai produttori del settore lattiero-caseario che hanno realizzato investimenti per l'acquisizione di quote per», e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «del conto di tesoreria» inserire le seguenti: «nonché del Fondo».

6.7

DI NARDO

Al comma 1, al quarto periodo, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

6.8

ALLEGRIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di euro 300 milioni, finalizzata a costituire un fondo di rotazione destinato, in via esclusiva, a misure di accompagnamento in favore dei produttori che hanno acquistato quote. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse e le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

6.9

ALLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è versata la somma di euro 300 milioni, finalizzata ad integrare le disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 1 e destinata, in via esclusiva, a misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

6.10

SANCIU, PICCIONI, VALLARDI, MONTANI, SANTINI, COMINCIOLI, MAZZARACCHIO, ALLEGRINI, GIORDANO, DELOGU, FLUTTERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle misure di accesso al credito, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è assegnata la somma di euro 25 milioni, da destinare prioritariamente ai produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

6.0.1

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, MAZZARACCHIO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, PINZGER, FLUTTERO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Gestione dei rischi agricoli)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, punto 1, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari per l'anno 2009 a euro 330 milioni si provvede quanto a euro 100 milioni mediante corrispondente riduzione della parte riversata all'entrata del bilancio dello Stato del Fondo di cui all'articolo 1-*bis*, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 e quanto a euro 230 milioni mediante corrispondente riduzione della quota di 470 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni; per ciascuno degli anni 2010 e 2011, all'onere pari a euro 230 milioni si provvede mediante utilizzo parziale delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, a partire dal 1° aprile 2009, dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi di cui alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504 e successive modificazioni».

6.0.2

SANCIU, PICCIONI, SANTINI, MAZZARACCHIO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, PINZGER, FLUTTERO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Gestione dei rischi agricoli)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, punto 1, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011».

6.0.3

AZZOLLINI, ESPOSITO, MAZZARACCHIO, NESSA, IZZO, GENTILE, COSTA, LICASTRO SCARDINO, LATRONICO, MONGIELLO, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, ALLEGRI, PINZGER, BIANCONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2009".

2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.4

AZZOLLINI, ESPOSITO, MAZZARACCHIO, NESSA, IZZO, GENTILE, COSTA, LICASTRO SCARDINO, LATRONICO, MONGIELLO, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, ALLEGRI, PINZGER, BIANCONI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".

2. Al relativo onere, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.5

PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Salvaguardia delle imprese agricole dell'Ordine Mauriziano).

1. L'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

"4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla Tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione è sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicità e riconoscendo ai conduttori dei terreni agricoli ed ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge 14

agosto 1971, n. 817, il diritto di prelazione e di riscatto agrari, anche in deroga all'articolo 8, comma 2, della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni. Il commissario può avvalersi di esperti, nonché degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ISMEA, nell'ambito del regime di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, può intervenire a favore dei conduttori di cui al presente comma».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 24 febbraio 2009

58^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Progetto SOUL, il presidente professor Pietro Lucisano, accompagnato dalla dottoressa Eleonora Rossi, componente dell'ufficio stampa, e dal professor Carlo Magni, direttore del Progetto SOUL.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MORRA comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti del Progetto SOUL**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 febbraio.

Il professor Pietro LUCISANO descrive caratteristiche e operatività del servizio SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro), progetto avviato nel luglio del 2008 e frutto della collaborazione tra le Università di Roma La Sapienza, Roma Tre, Tor Vergata e «Foro Italico». Informa che tale servizio si colloca in linea di continuità e usufruisce dell'esperienza maturata dall'analoga attività di collocamento svolta dall'Università la Sapienza, denominata BLUS (Borsa Lavoro Università Sapienza).

Il progetto SOUL, quindi è finalizzato al superamento del tradizionale concetto di collocamento e all'individuazione di nuove modalità di *placement* dei laureati, con la collaborazione delle strutture universitarie, affinché tali ultime non concludano i propri compiti con il compimento del ciclo di studi. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche attive per l'avviamento al lavoro e si giova della collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le principali agenzie impegnate nella realizzazione di interventi a favore dei giovani universitari.

Soffermandosi quindi sulle modalità operative del progetto, richiama l'istituzione di luoghi di contatto e di sportelli presso le Università e la creazione di un apposito portale, che funge da luogo d'incontro tra i giovani laureati, che inseriscono volontariamente il proprio *curriculum*, e le aziende alla ricerca di personale.

Riferisce quindi sui dati quantitativi degli utenti del progetto e delle offerte di lavoro. A tale proposito, sottolinea l'efficacia dell'algoritmo informatico che consente l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato su di un'attenta analisi dei *curricula*.

Per quanto concerne, poi, le prospettive di sviluppo del progetto, fa riferimento al possibile ampliamento della compagine delle Università interessate, ferma restando la necessità di un ancoraggio al territorio di Roma e del Lazio, i cui atenei producono un rilevante numero di laureati l'anno. Ulteriori interventi potranno riguardare il miglioramento delle potenzialità informatiche di raccordo tra percorsi di studi e aziende alla ricerca di personale, nonché il sempre maggiore collegamento con il progetto FIXO, che riguarda la gestione dei tirocini successivi alla laurea.

In definitiva, sottolinea come il servizio SOUL tenda a riempire la lacuna che si riscontra nei servizi di collocamento riferiti alle alte qualificazioni.

Rispetto, invece, alla verifica dell'efficacia del sistema, fa presente che sono disponibili i dati numerici sui contatti avviati e sulle ricerche di personale espletate, mentre solo il collegamento con la banca dati per la comunicazione obbligatoria del Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali consentirà una valutazione degli esiti in termini occupazionali degli incontri.

Infine, fa presente che tra i problemi di maggiore urgenza con cui il progetto SOUL si dovrà misurare vi è la sostenibilità finanziaria: solo con adeguate sovvenzioni si potrà ottenere lo sviluppo delle attività e l'individuazione di un nucleo stabile di addetti.

Il senatore CASTRO (*PdL*) giudica l'intervento del professor Lucisano di grande interesse e sottolinea l'importanza dello sviluppo di progetti di avviamento all'attività lavorativa dei giovani laureati di estremo rilievo nell'attuale difficile congiuntura economica. Chiede chiarimenti circa gli strumenti, anche normativi, che sarebbero necessari per rendere il servizio SOUL e, in generale, l'attività di collocamento post universitario, sempre più efficaci.

La senatrice GHEDINI (*PD*) chiede ulteriori ragguagli circa il bacino di utenza del progetto SOUL e sulla tipologia degli esiti prodotti dall'attività di collocamento. In particolare, riterrebbe utile conoscere se vengano stipulati contratti di lavoro stabili, ovvero transitori, e il livello di congruenza dei contratti sottoscritti rispetto ai profili professionali dei candidati, oltre ai settori in cui si riscontra il maggior numero di contatti.

Il professor LUCISANO ritiene che il canale che occorre maggiormente potenziare in relazione al progetto SOUL sia quello dell'instaurazione e del mantenimento di un rapporto di fiducia con gli studenti, circa l'effettività e la serietà del ventaglio delle offerte di lavoro. Inoltre, occorre incentivare la cooperazione tra Università e Istituzioni pubbliche. Un ulteriore aspetto meritevole di attenzione è quello dell'emersione del lavoro, spesso irregolare, svolto dagli studenti in concomitanza del ciclo di studi universitario.

Dà quindi conto dell'intenzione, nell'ambito del progetto, di separare i due distinti canali dei tirocini di formazione post universitaria e della ricerca di lavoro.

Quanto ai dati relativi all'efficacia dell'attività di collocamento, ribadisce l'esigenza di uno stretto raccordo con la banca dati esistente presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Infine, rileva come il sistema fornisca alle imprese che ricercano personale preziose informazioni circa l'esistenza di variegate professionalità create dal sistema di formazione universitario.

Il presidente MORRA ringrazia il professor Lucisano e gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 24 febbraio 2009

66^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Francesco Albertoni, presidente dell'Unione nazionale cantieri e industrie nautiche ed affini (UCINA), accompagnato dal dottor Roberto Negrè, assistente del Presidente sui progetti istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle aree protette, con particolare riferimento agli assetti e alla efficienza complessiva delle strutture di gestione: audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale cantieri e industrie nautiche ed affini (UCINA)

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 29 ottobre scorso.

Il presidente ALBERTONI riepiloga preliminarmente alcuni elementi quantitativi relativi al settore della nautica che rappresenta un comparto strategico per l'Italia facendo presente la necessità di un aggiornamento

della legge-quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991). Il sistema attuale risulta ormai inadeguato sia per quanto riguarda la definizione delle aree interessate dai vincoli di tutela, sia per la mancanza di criteri di pianificazione e di valutazione dei risultati delle politiche di protezione. L'istituzione delle riserve avviene infatti sulla base di una cosiddetta «lista di reperimento» che è vecchia di oltre venti anni e non è mai stata aggiornata. Il settore della nautica, a differenza della pesca, è rimasto escluso dalle procedure di istituzione della maggior parte delle aree marine protette e ciò a causa di una carenza culturale, testimoniata anche dalla difficoltà di reperire dati sistematici sull'impatto della navigazione. Per tale motivo l'UCINA – insieme all'Università di Genova, all'Accademia della Marina mercantile e alla provincia di Genova – ha dato vita alla fondazione Osservatorio nautico nazionale. Da tempo, l'UCINA, in qualità di associazione di categoria della nautica italiana, ha avviato un confronto con gli enti gestori delle aree marine protette e con le associazioni ambientaliste, rilevando una comunanza di opinioni sulla necessità di pervenire ad una revisione della legge n. 394 del 1991. In particolare, le modifiche da apportare a tale legge mirano a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree marine protette che sembrano una semplice estensione di regole pensate per i parchi terrestri e non tengono invece conto della specificità delle riserve marine. Tra le priorità individuate l'UCINA sottolinea poi la necessità di disporre di una disciplina unica per le aree marine protette e per i parchi nazionali con perimetrazione a mare; il recepimento del protocollo della nautica del 1° febbraio 2007 da parte di tutte le aree marine protette; la semplificazione delle geometrie di perimetrazione e, laddove necessario, l'istituzione di corridoi di transito; la definizione dei criteri per la valutazione degli impatti ambientali delle attività consentite nelle aree protette; la programmazione triennale delle attività di tutela nonché dei fondi ad esse destinati, l'individuazione di tempi certi per l'emanazione dei regolamenti successivi all'istituzione dell'area marina protetta; la valorizzazione del turismo compatibile con la fruizione nautica nonché la verifica delle capacità gestionali e dei requisiti ambientali dei comuni territorialmente competenti per le aree marine protette.

Si sofferma poi sul protocollo per la nautica del febbraio 2007, alla cui definizione hanno partecipato il Ministero dell'ambiente, la Segreteria tecnica delle aree marine protette, il Ministero dei trasporti, il Comando generale della Guardia costiera, le principali associazioni ambientaliste, Federparchi e l'UCINA. A tale protocollo, hanno sinora aderito soltanto quattro aree marine protette sulle ventisei esistenti poiché l'adesione comporta modifiche ai decreti istitutivi delle stesse aree marine, il cui *iter* è particolarmente farraginoso. Illustra quindi brevemente i limiti del predetto protocollo e si sofferma, infine, sui problemi derivanti dalla recente istituzione di aree marine protette da parte di alcune regioni.

Il presidente D'ALÌ dichiara di condividere le richieste di aggiornamento della disciplina delle aree marine protette avanzate dal presidente Albertoni. A tale proposito, ricorda che la Commissione ha recentemente

approvato l'ordine del giorno G/1306/4/13 allo scopo di venire incontro anche alle esigenze espresse dall'UCINA. Auspica infine che dagli esiti dell'indagine conoscitiva possano emergere spunti di riflessione utili al miglioramento della legge n. 394 del 1991.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il dottor Albertoni per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 25 febbraio 2009, già prevista per le ore 14,15, è integrato con l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. 740 e n. 1356.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 24 febbraio 2009

IN SEDE CONSULTIVA

Presidenza del Vice Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 14,10.

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

(C. 2105 Governo, approvato dal Senato)

(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera)

(Seguito esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, al fine di fornire un ulteriore contributo all'esame del provvedimento in titolo, richiama il contenuto del parere reso dalla Commissione, in data 16 dicembre 2008, alle Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato sul testo del disegno di legge S. 1117, recante delega sul federalismo fiscale ed approvato, con modificazioni, dal Senato. Richiama quindi le condizioni e le osservazioni apposte al predetto parere, specificando quali delle medesime sono state accolte o parzialmente recepite nel testo approvato dal Senato. Rileva che delle anzidette condizioni sono state accolte o parzialmente recepite le seguenti, che invitavano le Commissioni di merito a: ridurre il previsto termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega; ridurre la pressione fiscale complessiva; perseguire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, secondo modalità definite e uniformi, riconducibili ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita e attivare strumenti volti al coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento alla armonizzazione delle fonti di conoscenza sui dati essenziali e sui flussi finanziari; prevedere modalità e strumenti per la fissazione di un più preciso termine temporale per la conclusione della fase transitoria, in modo da unire la gradualità del pas-

saggio dal vecchio al nuovo sistema di federalismo fiscale alla certezza sui tempi; affiancare al costo *standard* delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe tenendo conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate. Evidenzia che non sono state invece accolte le condizioni volte a richiedere che: all'articolo 2, comma 4, del testo, sia chiarita la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo; all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), siano definiti i parametri del costo *standard* e l'intervento perequativo statale che, ai sensi della relazione illustrativa al disegno di legge, riflette il fabbisogno reale e non incorpora, come la spesa storica, i livelli di inefficienza; alla lettera *d*) della medesima norma sia precisato cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri». Sottolinea quindi il mancato accoglimento anche della condizione tesa a richiedere che l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione avvenga contestualmente all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Segnala che delle osservazioni apposte al menzionato parere sono state accolte o parzialmente recepite le seguenti, volte a raccomandare alle Commissioni di merito che: si precisino, all'articolo 2, comma 2, lettera *m*), che l'accesso diretto alle anagrafi e ad ogni altra banca-dati utile alle attività di gestione tributaria debba assicurare comunque il rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali; si definisca la portata della lettera *n*) prevedendo un sistema di sanzioni efficaci a carico degli enti inadempienti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed *extra*-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di gravi violazioni, lo scioglimento degli organi inadempienti e l'ineleggibilità dei rappresentanti politici; si preveda un sistema di incentivi per gli enti che conseguono gli obiettivi programmati, in particolare rispetto alla lotta all'evasione fiscale; si precisino, all'articolo 2, comma 2, lettera *q*), il principio della trasparenza del prelievo nei confronti del contribuente; siano altresì precisati i termini delle prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera *u*), ove si connette alla più ampia autonomia di entrata degli enti territoriali un'adeguata riduzione della imposizione fiscale statale ed una correlata riduzione delle risorse statali umane e strumentali; si precisino il tenore dell'articolo 5, comma 1, lettera *c*), secondo cui le Regioni possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legge statale per una parte «rilevante» dei tributi propri derivati e delle aliquote riservate; si preveda un sistema di tributi propri dei comuni riconducibile in via prioritaria all'imposizione immobiliare; si attivino strumenti di rilevazione e di proiezione dei dati essenziali al fine

di poter efficacemente comparare i costi *standard* dei servizi essenziali in materia di sanità, di istruzione, di assistenza sociale e di trasporto pubblico locale, nonché in relazione al finanziamento delle funzioni fondamentali ed ulteriori funzioni delegate agli enti locali; siano potenziati gli strumenti di valutazione dei risultati e dei costi delle politiche pubbliche secondo parametri omogenei e comparabili; si promuovano strumenti di monitoraggio della legge che prevedano collegamenti o raccordi tra i livelli territoriali e intese ed accordi che coinvolgono la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza unificata; si istituisca un organo in sede parlamentare di puntuale accompagnamento e verifica degli atti del Governo. Fa notare che non sono state accolte invece le seguenti osservazioni, volte a richiedere che: al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo, si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali; che si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera v), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; che all'articolo 8, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno *standard* per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte; che all'articolo 20, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso; che si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione; che sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni; che si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose; che nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il relatore e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 24 febbraio 2009

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

Intervengono i consiglieri della Corte dei conti Rita Arrigoni e Carlo Chiappinelli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti, consigliere Rita Arrigoni e consigliere Carlo Chiappinelli

Il presidente MARINO introduce l'audizione.

Il consigliere ARRIGONI si sofferma sugli aspetti economico-finanziari del Sistema sanitario. Dopo aver dato conto della dinamica crescente della spesa, offre delucidazioni sul sistema di finanziamento e sui correlati sistemi di verifica, evidenziandone le farraginosità. Sottolinea altresì gli aspetti, anche critici, relativi al meccanismo perequativo previsto per le Regioni più svantaggiate. Evidenzia alcuni profili critici legati ai meccanismi sanzionatori, che possono avere ricadute sulla copertura dei Livelli essenziali di assistenza. Mette quindi in luce come le problematiche del finanziamento si riverberino sulla regolarità dei pagamenti dei fornitori e sulla scelta di ricorrere alle cartolarizzazioni. Quanto a queste ultime, ricorda come esse debbano ormai essere considerate debito finanziario e non commerciale, secondo l'interpretazione di EUROSTAT. Formula ri-

lievi circa la mancanza di terzietà dei tavoli di verifica dei disavanzi regionali, auspicando al riguardo un maggiore coinvolgimento di un organismo indipendente e tecnico quale la Corte dei conti.

Il consigliere CHIAPPINELLI si sofferma sugli aspetti della contrattazione collettiva, ricordando che il ruolo tradizionalmente svolto dalla Corte dei conti in materia è stato recentemente potenziato dal decreto legge n. 112 del 2008. Rispetto al biennio contrattuale 2004-2005 evidenzia criticità nella individuazione delle fonti di finanziamento. Più in generale, mette in rilievo la necessità di disporre di maggiori informazioni finalizzate al monitoraggio sui costi. Si sofferma quindi sugli aspetti di interdipendenza dei livelli di contrattazione, notando come la contrattazione integrativa debba essere maggiormente legata agli aspetti di produttività. Evidenzia, infine, che la Corte ha utilizzato i suoi nuovi poteri in materia di contrattazione anche nel settore sanitario, dando una valutazione complessivamente positiva, unitamente a veti su singole disposizioni, relativamente ad alcune ipotesi contrattuali.

Il senatore COSENTINO, nel ringraziare per le relazioni svolte, esprime il proprio apprezzamento per le considerazioni sulla necessaria terzietà dei tavoli di verifica. Pone delle domande in tema di cessione del patrimonio delle Aziende sanitarie della regione Lazio e operazioni di cartolarizzazione, richiedendo una valutazione circa la congruità e regolarità delle procedure poste in essere.

Il senatore MAZZARACCHIO, dopo aver ringraziato per la puntualità delle relazioni, domanda che nel prosieguo dell'audizione i Consiglieri offrano una comparazione tra le varie Regioni. Chiede anche un supplemento di riflessione sul tema della terzietà dei controlli e sulle procedure di stabilizzazione del personale sanitario, che risultano in corso in diverse Regioni.

Il senatore ASTORE, nell'esprimere la propria preoccupazione per le dinamiche della spesa sanitaria, soprattutto in talune Regioni, chiede una più marcata attenzione alla tematica dei Livelli essenziali di assistenza, anche in un'ottica comparativa. Chiede anche di disporre di un quadro degli aspetti più patologici legati agli episodi di clientelismo e corruzione, nonché, più in generale, una riflessione sugli sprechi del settore.

Il PRESIDENTE si associa ai ringraziamenti per le pregevoli relazioni e rinvia il seguito dell'audizione ad una seduta da tenersi nel corso della prossima settimana, compatibilmente con gli impegni istituzionali dei Commissari e dei Consiglieri auditi.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 24 febbraio 2009

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, la collaboratrice, dottoressa Francesca Costantini.

Interviene il dottor Francesco Lotito, Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL, accompagnato dal dottor Michele Enrico Viviano e dalla dottoressa Giuliana Ledovi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Audizione dei rappresentanti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo.

Il dottor LOTITO svolge un'ampia relazione sui temi dell'audizione, illustrando il programma dell'attività del nuovo Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), recentemente insediatosi.

Si sofferma in particolare sull'esigenza di riaffermare l'autonomia patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, al fine di consentire allo stesso di gestire al meglio le proprie risorse e di investire una quota più ampia delle proprie disponibilità, rispetto a quella finora consentita, per gli scopi istituzionali, ossia le prestazioni assicurative a favore dei lavoratori iscritti e le politiche di prevenzione attiva contro gli infortuni sul lavoro.

In merito al tema della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, evidenzia la necessità di intervenire su tre fronti: quello dell'organizzazione del lavoro, attraverso un'azione di consulenza e supporto alle imprese; quello della formazione ed informazione, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro, anche mediante una stretta collaborazione con gli enti bilaterali; quello della focalizzazione degli sforzi sui settori produttivi più a rischio (industria metallurgica, materiali per l'edilizia, industria del legno, industria delle costruzioni, trasporti, agricoltura). Richiama poi il problema dei lavoratori immigrati, particolarmente esposti ai rischi di infortuni sul lavoro, e quello delle malattie professionali, cresciute sensibilmente negli ultimi anni.

Infine, dopo aver ribadito come, pur a fronte del cospicuo avanzo di gestione prodotto annualmente, la quota delle risorse effettivamente lasciata alla disponibilità discrezionale dell'INAIL sia del tutto insufficiente rispetto ai compiti cui è chiamato l'Istituto, soprattutto per quanto concerne l'attività di controllo, auspica che il futuro riordino degli enti previdenziali, da tempo preannunciato, possa portare una razionalizzazione delle competenze esistenti in materia previdenziale ed una migliore sinergia fra tutti gli enti preposti, soprattutto a livello territoriale nel rapporto con le Regioni.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni il PRESIDENTE e la senatrice DONAGGIO, ai quali risponde il dottor LOTITO.

Infine, il presidente TOFANI ringrazia gli intervenuti per il loro contributo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 febbraio 2009

41^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1367) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*), nel riferire sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(847-B) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dalla Camera dei deputati, propone di esprimere un parere non ostativo.

Propone un parere non ostativo anche sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(414) *COSTA*. – *Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti*

(507) *BARBOLINI*. – *Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo*

(Parere alla 6^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)*, nel riferire sul testo unificato, formula alcuni rilievi critici circa l'opportunità di introdurre, con fonte primaria, una normativa di dettaglio, sia in riferimento alla natura, alle funzioni e ai compiti del gruppo di lavoro, previsto all'articolo 1, comma 8, sia quanto alla puntuale indicazione delle finalità e della struttura dell'archivio informatico di cui all'articolo 2. Propone quindi di esprimere un parere non ostativo con un'osservazione nei termini indicati.

Propone inoltre di esprimere un parere non ostativo sui relativi emendamenti.

Il senatore *CECCANTI (PD)*, pur condividendo le osservazioni del relatore circa l'opportunità di affidare la normativa di dettaglio ad una fonte secondaria, ritiene preferibile esprimere anche sul testo un parere non ostativo senza osservazioni.

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)* accoglie la proposta del senatore *Ceccanti*, formulando un parere non ostativo sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(1195) *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore *BODEGA (LNP)* illustra gli emendamenti riferiti agli articoli dal 17 al 25 del disegno di legge in titolo.

Sull'emendamento 17.9 propone un parere non ostativo, rilevando però l'inopportunità di configurare come vincolante il parere espresso dall'Agenzia per la sicurezza nucleare su una materia che, ai sensi dell'articolo 15, è oggetto di una delibera di un organismo intergovernativo.

Quanto agli emendamenti 17.39, 17.41 e 17.42 propone un parere non ostativo, a condizione che siano riformulati conformemente a quanto già previsto nella legislazione vigente in ordine alla procedura di espressione di pareri parlamentari su nomine governative.

Sugli emendamenti 17.58 e 17.59 propone un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il carattere vincolante del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si sofferma quindi sull'emendamento 18.8, sul quale propone un parere non ostativo, osservando che la decadenza dall'esercizio della delega a seguito del mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione alle Camere dello schema di decreto legislativo ivi previsto rappresenta una conseguenza eccessiva e incongrua; si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere, in alternativa, un'automatica proroga dei termini, che consentirebbe agli organi parlamentari competenti di esprimere il proprio parere.

Quanto all'emendamento 18.0.21, ritiene opportuno che sia esplicitato il suo contenuto, in quanto, se con il termine «disposizioni» si intende fare riferimento a norme di rango secondario, non è necessaria un'espressa delega legislativa. Se invece si intende conferire una delega legislativa al Governo, occorre introdurre, in conformità a quanto dispone l'articolo 76 della Costituzione, i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega.

Propone infine un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,30.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 febbraio 2009

18^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1316) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001: parere favorevole;*

(1318) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003: parere favorevole.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 febbraio 2009

28^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

(Doc. XXII, n. 7) CASSON. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indagli sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

(Doc. XXII, n. 10) BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini

(Parere alla 4^a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione della senatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il presidente GARAVAGLIA propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sugli emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 febbraio 2009

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
BARELLI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(1106) *Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione: parere favorevole;*

alla 3^a Commissione:

(1316) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001: parere favorevole;*

(1318) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003: parere favorevole.*

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 24 febbraio 2009

24^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1^a Commissione:

(847-B) Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione dei disegni di legge:

- Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1106).
- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).

- Anna Maria CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- Laura BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).

- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Deputati BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1270).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2008 di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
 - TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
 - Donatella PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
 - Anna Maria CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
 - Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
 - MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
 - MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
 - VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
 - Emanuela BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
 - RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
 - Laura BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
 - D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
 - CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).

- D’ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
- LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
- DE LILLO. – Norme in materia di lotta all’usura e all’estorsione (1056).
- e delle petizioni nn. 402 e 483 ad essi attinenti.

III. Esame dei disegni di legge:

- CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 600-*bis* del codice penale, in materia di prostituzione minorile (570).
 - e della petizione n. 44 ad esso attinente.
 - CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).
 - Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche all’articolo 4 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, in materia di unificazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (1149).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005 (1317).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001 (1316).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003 (1318).
- LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Norme per l'estensione del ruolo d'onore agli appartenenti al Corpo militare della Croce rossa italiana (149).

- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
- e della petizione n. 16 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei documenti:

- CASSON ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni (*Doc. XXII, n. 7*).
- BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di vaccini (*Doc. XXII, n. 10*).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata e delle cartolarizzazioni nelle pubbliche amministrazioni: seguito dell'audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (COM 2008 661 def.) (n. 18).
- Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (COM 2008 428 def.) (n. 20).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (414).
- BARBOLINI. – Disposizioni in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, dei pagamenti dilazionati o differiti e del settore assicurativo (507).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Prospettive di finanziamento, riforma e promozione delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la

modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).

- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti della Federazione italiana rugby (FIR) e della Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modi-

fica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» (n. 58).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del Presidente del Consorzio Gas Intensive.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 15,45

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul livello dei redditi di lavoro, nonché sulla redistribuzione della ricchezza in Italia nel periodo 1993-2008.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- BONFRISCO e CASOLI. – Delega al Governo per il completamento della riforma del sistema previdenziale mediante la revisione dei requisiti e del metodo di calcolo dei trattamenti di pensione, il riordino degli enti pubblici previdenziali e lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari (1292).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
 - COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
 - NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 8, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).

- CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita (1363).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).

– BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

– ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).

– THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).

– MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).

– MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).

– BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).

– CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

– BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).

- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
 - BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
 - MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle fonti di energia alternative e rinnovabili, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni in atmosfera e ai mutamenti climatici, anche in vista della Conferenza COP 15 di Copenhagen: audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SAIA ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati (740).
 - MOLINARI e DELLA SETA. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foca e loro derivati (1356).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione del coordinatore della struttura di missione Progetto opportunità delle regioni in Europa (PORE), presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali**

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

Alle Commissioni riunite V e VI della Camera:

- Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (A.C. 2105 Governo, *approvato dal Senato*).

*INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTARI STRANIERI*

- Incontro con una delegazione del Comitato Permanente della Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica Ceca per lo Sviluppo Regionale ed Amministrazione Pubblica.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,15 e 15,15

ORE 14,15

Audizione del Procuratore Nazionale Antimafia.

ORE 15,15

Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14,20 e 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nel contrasto dell'evasione fiscale (*Deliberazione di variazioni di programma*).

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nel contrasto dell'evasione fiscale.

– Audizione del Direttore dell'Agenzia del territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:

- Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14

Indagine conoscitiva sui minori non accompagnati:

- Audizione del ministro dell'interno, Roberto Maroni.

Al termine:

- Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione della legislazione

Mercoledì 25 febbraio 2009, ore 14

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del professor Alfonso Celotto.
